

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
92/C 209/01	n. 642/90 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Istituzione dell'organismo di cooperazione (BTT)	1
92/C 209/02	n. 1315/91 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Organismo di cooperazione nel settore del trasporto ferroviario	1
	Risposta comune e complementare alle interrogazioni scritte n. 642/90 e 1315/91 ...	1
92/C 209/03	n. 1712/90 dell'on. Wilfried Telkämper alla Commissione Oggetto: Inquinamento del Reno ad opera della ditta Stracel (Risposta complementare)	2
92/C 209/04	n. 636/91 dell'on. Enrico Falqui alla Commissione Oggetto: Massiccia immissione in Belgio di vaccino virale antirabbico vivo ottenuto con tecniche di modificazione genetica	2
92/C 209/05	n. 647/91 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Provvedimenti a tutela delle megalopoli e delle aree pubbliche che rischiano di essere edificate	3
92/C 209/06	n. 850/91 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Violazione della legislativa ellenica e comunitaria sulla caccia	4
92/C 209/07	n. 908/91 degli on. Paul Lannoy e Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Attuazione delle due direttive del Consiglio sugli organismi geneticamente modificati	5
92/C 209/08	n. 927/91 dell'on. Gianfranco Amendola alla Commissione Oggetto: Mancata applicazione della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 per la costruzione della variante alla superstrada Desenzano-Sirmione-Peschiera	5

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 209/09	n. 1662/91 dell'on. Georgios Romeos alla Commissione Oggetto: Regime pensionistico in Grecia	6
92/C 209/10	n. 1844/91 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Foresta pluviale tropicale nel Sarawak	6
92/C 209/11	n. 1957/91 dell'on. Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: Inquinamento del fiume Montés, Langreo/Asturie (Spagna)	7
92/C 209/12	n. 1962/91 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Carburante speciale per la città	8
92/C 209/13	n. 1973/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Importazione di mais e sorgo americani in Spagna	8
92/C 209/14	n. 2053/91 dell'on. Ian White alla Commissione Oggetto: Convenzione di Lomé	9
92/C 209/15	n. 2097/91 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Estrazione di petrolio al largo di Flamborough Head	9
92/C 209/16	n. 2137/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Allevamento di bisonti	9
92/C 209/17	n. 2140/91 dell'on. Panayotis Roumeliotis alla Commissione Oggetto: Esportazioni illegali verso la CEE da parte di turco-ciprioti	10
92/C 209/18	n. 2147/91 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Corruzione nella Repubblica dominicana	10
92/C 209/19	n. 2150/91 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Necessità di colmare la lacuna creata dalla mancanza di un «ordinamento bancario internazionale»	11
92/C 209/20	n. 2190/91 dell'on. Herman Verbeek alla Commissione Oggetto: Qualità dei foraggi	11
92/C 209/21	n. 2370/91 dell'on. Herman Verbeek alla Commissione Oggetto: BST	12
92/C 209/22	n. 2397/91 dell'on. Ursula Braun-Moser alla Commissione Oggetto: Progetto per un nuovo tunnel ferroviario attraverso il Brennero	13
92/C 209/23	n. 2398/91 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Libero scambio di informazioni in campo scientifico e culturale	13
92/C 209/24	n. 2415/91 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Restrizioni alla semina di colza oleifera	14
92/C 209/25	n. 2429/91 degli on. Giuseppe Mottola, Franco Borgo, Felice Contu, Lorenzo De Vitto, Mario Forte e Antonio Iodice alla Commissione Oggetto: Direttiva «Uccelli» del 1979	14
92/C 209/26	n. 2448/91 dell'on. Georgios Romeos alla Commissione Oggetto: Conversione dell'industria militare cinese	14

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 209/27	n. 2500/91 dell'on. Kenneth Stewart alla Commissione Oggetto: Norme d'igiene per l'esposizione dei prodotti alimentari in vendita	15
92/C 209/28	n. 2588/91 degli on. Patrick Lalor, Gene Fitzgerald, Niall Andrews, James Fitzsimons, Mark Killilea e Patrick Lane alla Commissione Oggetto: Assistenza finanziaria della CE per investimenti essenziali per i servizi di trasporto da e per l'Irlanda e altre regioni periferiche	15
92/C 209/29	n. 3178/91 dell'on. John Cushnahan alla Commissione Oggetto: Investimenti comunitari in materia di servizi di trasporto in accesso ed in provenienza dall'Irlanda	15
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2588/91 e 3178/91	16
92/C 209/30	n. 2615/91 dell'on. Nel Van Dijk alla Commissione Oggetto: Decisione di costruire un inceneritore a Kamp-Lintfort	16
92/C 209/31	n. 2631/91 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Controllo dei consiglio di amministrazione degli enti assicurativi	16
92/C 209/32	n. 2646/91 dell'on. Peter Beazley alla Commissione Oggetto: Importazioni di biciclette cinesi	17
92/C 209/33	n. 2656/91 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Impiego di aggregati nell'industria delle costruzioni	17
92/C 209/34	n. 2732/91 dell'on. Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Donne e fondo sociale	18
92/C 209/35	n. 2762/91 dell'on. Barbara Dührkop Dührkop alla Commissione Oggetto: Aiuti a progetti — Salvaguardia e promozione del patrimonio architettonico europeo	18
92/C 209/36	n. 2766/91 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Contributi CEE alle attività di riciclaggio	19
92/C 209/37	n. 2771/91 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Zone sensibili dal punto di vista ambientale	19
92/C 209/38	n. 2777/91 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Ripercussioni sui consumatori della scarsa concorrenza nel settore automobilistico ..	20
92/C 209/39	n. 2787/91 dell'on. Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Impegno per la riduzione del consumo di tabacco	20
92/C 209/40	n. 2788/91 degli on Freddy Blak e Kirsten Jensen alla Commissione Oggetto: Mortalità tra alcolizzati e fumatori	20
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2787/91 e 2788/91	20
92/C 209/41	n. 2791/91 dell'on. Bernhard Sälzer alla Commissione Oggetto: Struttura dell'organico della DG XIII	21
92/C 209/42	n. 2799/91 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Periodo di riposo per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci	22

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 209/43	n. 2804/91 dell'on. Alan Donnelly alla Commissione Oggetto: Legislazione nazionale e normativa comunitaria	22
92/C 209/44	n. 2820/91 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Etichettatura fraudolenta di indumenti	23
92/C 209/45	n. 2821/91 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Etichettatura fraudolenta di tappeti	23
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2820/91 e 2821/91	23
92/C 209/46	n. 2827/91 dell'on. Filippos Pierros alla Commissione Oggetto: Assicurazione delle persone colpite da AIDS nella Comunità	23
92/C 209/47	n. 2829/91 dell'on. Virgilio Pereira alla Commissione Oggetto: Norme di applicazione del programma POSEIMA	24
92/C 209/48	n. 2839/91 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Trasporto di materiali nucleari	24
92/C 209/49	n. 2846/91 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Pesca: Norma relativa all'adozione di un modello uniforme di rete	25
92/C 209/50	n. 2851/91 dell'on. Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Riferimento all'effetto «erga omnes» nelle direttive concernenti il mercato del lavoro	25
92/C 209/51	n. 2865/91 dell'on. John Cushnahan alla Commissione Oggetto: Tutela dei consumatori — Sicurezza dei bambini	25
92/C 209/52	n. 2887/91 dell'on. Richard Simmonds alla Commissione Oggetto: Direttiva viaggi «tutto compreso»	26
92/C 209/53	n. 2921/91 dell'on. Carmen Diez de Rivera Icaza alla Commissione Oggetto: Concezione del risparmio energetico nell'edificio Berlaymont	26
92/C 209/54	n. 2923/91 dell'on. Rolf Linkohr alla Commissione Oggetto: Allestimento di una discarica sull'isola di Giacinto (Grecia, mar Ionio) — Utilizzo di risorse a carico del programma MEDSPA	27
92/C 209/55	n. 2941/91 dell'on. François Musso alla Commissione Oggetto: PIM Italia	27
92/C 209/56	n. 2943/91 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Deregolamentazione dei pubblici trasporti in Gran Bretagna	28
92/C 209/57	n. 2949/91 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Investimenti a La Gomera nel quadro delle operazioni integrate di sviluppo	29
92/C 209/58	n. 2951/91 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Versamenti del FESR nel 1990 e nel 1991	29
92/C 209/59	n. 2955/91 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Necessità di tutelare i lavoratori dei locali notturni	30

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 209/60	n. 2983/91 dell'on. Karla Peijs alla Commissione Oggetto: Future relazioni con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi di prodotti siderurgici	30
92/C 209/61	n. 3019/91 dell'on. Maartje van Putten alla Commissione Oggetto: Microprogetti CEE nello Zimbabwe	31
92/C 209/62	n. 3027/91 dell'on. John Cushnahan alla Commissione Oggetto: Controllo dei giochi di azzardo nella Comunità	32
92/C 209/63	n. 3074/91 dell'on. James Fitzsimons alla Commissione Oggetto: Efficienza energetica	32
92/C 209/64	n. 3075/91 degli on. Joaquim Miranda da Silva e Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Frodi presunte nell'utilizzazione del Fondo sociale europeo (Portogallo)	33
92/C 209/65	n. 3081/91 dell'on. Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Coesione e libera circolazione delle persone nell'ambito delle relazioni CEE-EFTA ..	33
92/C 209/66	n. 3090/91 di Sir Jack Stewart-Clark alla Commissione Oggetto: Cause in materia ambientale trattate dalla Corte di giustizia	34
92/C 209/67	n. 3091/91 dell'on. Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Miglioramento della procedura nella Commissione per proposte di tenore sociale ...	34
92/C 209/68	n. 3103/91 dell'on. Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Trasporti e inquinamento atmosferico	34
92/C 209/69	n. 3119/91 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Importazioni di gru coronate (<i>Grus balearica regulorum</i>)	35
92/C 209/70	n. 3131/91 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Carta del cittadino	35
92/C 209/71	n. 3164/91 degli on. Friedrich Merz e Karsten Hoppenstedt alla Commissione Oggetto: Trasposizione nella legislazione tedesca sugli appalti delle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori pubblici e forniture e della direttiva di controllo in materia	36
92/C 209/72	n. 3166/91 dell'on. Henry McCubbin alla Commissione Oggetto: Importazioni di pollame a basso costo nella Comunità	36
92/C 209/73	n. 3196/91 dell'on. Virgilio Pereira alla Commissione Oggetto: Studi effettuati dalle organizzazioni europee che rappresentano gli interessi dei consumatori	37
92/C 209/74	n. 3202/91 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Tecniche di commercializzazione sleali	38
92/C 209/75	n. 3219/91 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Rispetto assoluto delle conquiste comunitarie nei futuri negoziati di adesione	38
92/C 209/76	n. 3227/91 dell'on. Christine Oddy alla Commissione Oggetto: «Missions locales» francesi	39

(*segue*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 209/77	n. 3230/91 dell'on. Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Organizzazioni di estrema destra in Jugoslavia	39
92/C 209/78	n. 3245/91 dell'on. José Lafuente López alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie per l'apertura di uffici di informazione per i consumatori ...	39
92/C 209/79	n. 3250/91 dell'on. George Patterson alla Commissione Oggetto: Marchio CE	40
92/C 209/80	n. 3252/91 dell'on. Henry McCubbin alla Commissione Oggetto: Sicurezza e salute degli equipaggi aerei civili con riferimento alle limitazioni del tempo di volo	40
92/C 209/81	n. 3263/91 dell'on. Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Mobilio e sicurezza antincendio	41
92/C 209/82	n. 3272/91 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Lotta contro la droga	41
92/C 209/83	n. 3274/91 dell'on. Francesco Speroni alla Commissione Oggetto: Visite medico-legali aeronautiche in Italia	42
92/C 209/84	n. 3281/91 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Dispositivi di sicurezza stradale	42
92/C 209/85	n. 1/92 dell'on. Leen van der Waal alla Commissione Oggetto: Esenzione dal pagamento delle accise per il gasolio destinato alla navigazione interna	43
92/C 209/86	n. 9/92 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Indiani Yanomami e foresta equatoriale	43
92/C 209/87	n. 12/92 dell'on. Roberto Speciale alla Commissione Oggetto: Massimali per gli aiuti ai cantieri navali 1992	44
92/C 209/88	n. 14/92 dell'on. Detlev Samland alla Commissione Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'adeguamento retroattivo dei coefficienti correttivi a partire dal 1° ottobre 1990 per quanto riguarda retribuzioni e pensioni dei funzionari comunitari in servizio nella Repubblica federale di Germania	45
92/C 209/89	n. 33/92 dell'on. Carole Tongue alla Commissione Oggetto: Incinerazione dei detriti fognari	46
92/C 209/90	n. 34/92 dell'on. Carole Tongue alla Commissione Oggetto: Incinerazione dei detriti fognari	46
92/C 209/91	n. 50/92 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Strumenti per il controllo della qualità nell'industria alimentare	47
92/C 209/92	n. 53/92 dell'on. Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Futuro della rete IRIS	48
92/C 209/93	n. 58/92 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Tassa di circolazione per i veicoli di oltre 16 CV	48
92/C 209/94	n. 59/92 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Industria della porcellana	49

(segue in 3ª pagina di copertina)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 209/95	n. 80/92 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Benessere dei polli	49
92/C 209/96	n. 82/92 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Promozione dell'efficienza e della conservazione energetica	50
92/C 209/97	n. 87/92 dell'on. Frédéric Rosmini alla Commissione Oggetto: Il ruolo delle regioni nella costruzione europea	50
92/C 209/98	n. 120/92 dell'on. Edward Newman alla Commissione Oggetto: Contributo positivo degli immigrati all'economia europea	51
92/C 209/99	n. 1209/92 dell'on. Joaquim Miranda da Silva al Consiglio Oggetto: Conseguenze del mercato interno per gli agenti doganali	51

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 642/90**dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR)****alla Commissione delle Comunità europee***(20 marzo 1990)**(92/C 209/01)***Oggetto:** Istituzione dell'organismo di cooperazione (BTT)

È noto alla Commissione che dal 1° gennaio 1990 ha preso il via un organismo di cooperazione, la Bahn-Tank Transport GmbH (BTT), nell'ambito del quale quattro aziende di trasporti cooperano con le ferrovie tedesche?

È altresì noto alla Commissione che non sussistono garanzie che la BTT non sarà avvantaggiata rispetto a imprese private, anzi che le stesse ferrovie olandesi avrebbero comunicato a imprese private che i prezzi per chilometro di rotaia possono essere fissati solo dopo accordo con la BTT?

Può la Commissione comunicare se compirà quanto prima un'indagine per stabilire se qui si possa parlare di distorsione concorrenziale e che cosa pensa di fare qualora risulti che le cose stanno effettivamente così?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1315/91**dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR)****alla Commissione delle Comunità europee***(24 giugno 1991)**(92/C 209/02)***Oggetto:** Organismo di cooperazione nel settore del trasporto ferroviario

Nelle mie interrogazioni scritte n. 642/90 ⁽¹⁾ e 1764/90 ⁽²⁾ concernenti l'istituzione dell'organismo di cooperazione BTT nella Repubblica federale di Germania e Transeurochem in Francia, ho chiesto alla Commissione se ciò potrebbe comportare una distorsione di concorrenza. Si tratta in particolare di sapere se esistono garanzie che le ferrovie tedesche o francesi per il tramite di BTT ovvero

Transeurochem non pratichino una concorrenza sleale mediante ribassi di prezzi oppure danneggino il rapporto di fiducia normalmente esistente a favore dei clienti.

Nella risposta a nome della Commissione dell'11 aprile u.s. si constata unicamente che l'istituzione di Transeurochem non è incompatibile con le disposizioni del trattato CE. Poiché quest'ultimo non è stato messo in dubbio da parte nostra, non è stata data nessuna risposta alla mia domanda, ossia se BTT e Transeurochem nella prassi si rendono «colpevoli» di concorrenza sleale.

Può la Commissione rispondere a questa domanda?

⁽¹⁾ GU n. C 266 del 22. 10. 1990, pag. 39.⁽²⁾ GU n. C 70 del 18. 3. 1991, pag. 22.**Risposta comune e complementare data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione****alle interrogazioni scritte n. 642/90 e 1315/91***(8 Aprile 1992)*

A complemento delle risposte date in data 10 maggio 1990 e 30 settembre 1991 ⁽¹⁾, la Commissione informa l'onorevole parlamentare che la società Bahn-Tank Transport GmbH (BTT) è un'affiliata della società tedesca Transfracht, a sua volta affiliata della Deutsche Bundesbahn (DB).

Giuridicamente le tre imprese appartengono quindi allo stesso gruppo, all'interno del quale hanno proceduto ad una ripartizione dei compiti. Gli accordi conclusi fra tali imprese sfuggono pertanto alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato CEE.

D'altra parte il comportamento del gruppo BTT-DB sul mercato, come quello del gruppo SNCF-Transeurochem (Interrogazione scritta n. 1764/90) ⁽²⁾, rimane soggetto alle disposizioni dell'articolo 86 del trattato CEE.

⁽¹⁾ GU n. C 323 del 13. 12. 1991.⁽²⁾ GU n. C 70 del 18. 3. 1991 e GU n. C 150 del 10. 6. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1712/90**dell'on. Wilfried Telkämper (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 luglio 1990)**(92/C 209/03)*

Oggetto: Inquinamento del Reno ad opera della ditta Stracel.

In considerazione della mia interrogazione scritta n. 519/89 ⁽¹⁾ e della risposta complementare della Commissione del 7 dicembre 1990, chiedo che venga fornita una risposta ai seguenti quesiti supplementari:

conformemente alla direttiva 76/464/CEE ⁽²⁾ sulla scarico di sostanze pericolose gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure idonee a eliminare o ridurre l'inquinamento delle acque.

1. Le competenti autorità francesi hanno concesso alla ditta «Cellulose de Strasbourg» (Stracel) le autorizzazioni necessarie, ai sensi degli articoli 3 e 7 della direttiva, per lo scarico nel Reno di idrocarburi clorurati? In caso affermativo, quando, in forza di quale base giuridica e a quali condizioni (per esempio valori limite conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, termini, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4 unitamente all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 7, paragrafo 5)?
2. Le competenti autorità francesi hanno stabilito un programma o dei programmi per la riduzione dell'inquinamento delle acque, in particolare del Reno, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva? In caso affermativo, tali programmi e i risultati della loro attuazione sono stati comunicati alla Commissione (articolo 7, paragrafo 6)?
3. È disposta la Commissione a ricorrere eventualmente alla sua facoltà di raccogliere informazioni, conformemente all'articolo 13, e a mettere a disposizione del Parlamento le informazioni ottenute?
4. Nella sua risposta complementare del 7 febbraio 1990 la Commissione ha constatato che (punto 4) «date le difficoltà di analisi, le identificazioni di singoli composti restano attualmente incomplete cosicché riguardano soltanto alcune percentuali di composti organoclorurati presenti negli scarichi». È esatto che di conseguenza la ditta Stracel, oltre agli scarichi denunciati per il 1987, riversa nel Reno una quantità notevolmente superiore di sostanze pericolose, quali per esempio anche fenoli, diossine e furani, ma che non vengono comunicati dati in materia solo a causa delle «difficoltà di analisi»?

⁽¹⁾ GU n. C 93 dell'11. 4. 1990, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

**Risposta complementare data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(24 aprile 1992)

A complemento alla sua risposta del 18 ottobre 1990 ⁽¹⁾ la Commissione è ora in grado di comunicare le informazioni seguenti:

1. No. Tuttavia ad una richiesta di informazioni della Commissione le autorità francesi hanno fornito le indicazioni seguenti:

I rifiuti della fabbrica Stracel sono regolamentati dal decreto prefettizio del 12 ottobre 1990, che autorizza la suddetta società a stabilire e sfruttare un'unità di fabbricazione di carta da giornale e a modernizzare l'unità esistente di pasta chimica sbiancata. Questo decreto si è sostituito ai decreti prefettizi precedenti, in particolare per quanto riguarda le norme per gli scarichi, i parametri controllati e la frequenza delle misurazioni.

Questi decreti sono stati adottati in applicazione della legge del 19 luglio 1976 relativa agli impianti classificati per la tutela dell'ambiente e del decreto del 21 settembre 1977 che prevede le condizioni della sua applicazione.

2. No, ma la Francia, membro a pieno titolo del CIPR come la CEE, rappresentata dalla Commissione, ha partecipato ai programmi tecnici che mirano a diminuire gli scarichi di diversi effluenti nel Reno.
3. Per quanto riguarda l'articolo 13 della direttiva, nell'ottobre 1988 la Commissione ha chiesto agli Stati membri le informazioni ivi menzionate. L'analisi è ancora in corso e si prevede di preparare una comunicazione della Commissione al Consiglio relativa all'applicazione della direttiva.
4. La Commissione non dispone di informazioni contestate sul punto sollevato dall'onorevole parlamentare. Tuttavia, per quanto riguarda la diossina e il furano, analisi realizzate nel 1990 dal «Triangle Laboratory, NC» negli USA sugli scarichi della fabbrica e sulla pasta sbiancata di Stracel indicherebbero l'assenza dei composti tossici 2, 3, 7, 8 TCDD (diossina) e 2, 3, 7, 8 TCDF (furano). Informazioni apparse recentemente in pubblicazioni scientifiche confermerebbero il fatto che non ci sarebbe una formazione di questi composti con uno sbiancamento senza cloro elementare.

⁽¹⁾ GU n. C 49 del 25. 2. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 636/91**dell'on. Enrico Falqui (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(16 aprile 1991)**(92/C 209/04)*

Oggetto: Massiccia immissione in Belgio di vaccino virale antirabbico vivo ottenuto con tecniche di modificazione genetica

È stata informata la Commissione degli esperimenti sul campo effettuati in Belgio dal prof. Pastoret nell'ottobre-novembre 1989, e di nuovo nell'estate 1990, esperimenti che hanno comportato la massiccia immissione nell'ambiente di esche contenenti virus vivi geneticamente modificati e destinate a vaccinare contro la rabbia le volpi che vivono libere in natura?

In caso affermativo, la Commissione è pregata di fornire le seguenti informazioni:

- a) Quale procedura di autorizzazione è stata seguita? E tale procedura prevedeva anche una valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute umana connessi con ciascuna delle due fasi del progetto nonché modalità d'informazione dei cittadini?
- b) Tale valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute pubblica, nel caso sia stata effettuata, è conforme ai requisiti della direttiva 90/220/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio sull'immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati?

È a conoscenza la Commissione di eventuali fasi successive del summenzionato esperimento del prof. Pastoret che provocherebbe una successiva immissione massiccia nell'ambiente di vaccini virali antirabbici vivi ottenuti con tecniche di modificazione genetica? In tal caso può specificare:

1. Quando e dove avranno luogo gli esperimenti?
2. Quale sarà l'area interessata dalla loro diffusione?
3. Quante esche saranno immesse?
4. Secondo quale metodo avverrà la loro diffusione?
5. Quale tipo di controllo post immissione verrà effettuato?
6. Quale tipo di valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute pubblica si sta elaborando e in che modo ne viene informata l'opinione pubblica?
7. Detta valutazione sarebbe tale da soddisfare i requisiti della direttiva 90/220/CEE sulle immissioni di OGM?
8. In che modo parteciperebbe, nel caso, la Commissione al progetto?

(1) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(25 marzo 1992)

La direttiva 90/220/CEE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati è entrata in vigore solo in data 23 ottobre 1991. Prima di tale data le emissioni potevano essere effettuate all'interno degli Stati membri in conformità all'esistente regolamentazione nazionale; le autorità degli Stati membri non erano vincolate all'obbligo di notifica di tali emissioni alla Commissione, come sono tenute a fare ora. Nel 1989 e nel 1990 la Commissione non ha perciò ricevuto notifiche di prove sul campo di vaccini antirabbici, costituiti da virus vivi geneticamente modificati, ai sensi della direttiva 90/220/CEE.

Ciononostante la Commissione è stata informata di queste emissioni ai sensi della decisione 89/455/CEE del Consiglio del 24 luglio 1989 sull'adozione di misure comunitarie per la preparazione di progetti pilota per la lotta contro la rabbia, in vista della sua eradicazione e prevenzione.

Il lavoro del prof. Pastoret è stato possibile grazie ad una sovvenzione della Commissione delle Comunità europee

(BAP 368) e del ministero per l'ambiente della regione vallone. All'atto di presentazione della proposta nel quadro del BAP («Assessment of environmental impact from the use of live recombinant virus vaccines», Valutazione dell'impatto ambientale derivante dall'impiego di vaccini costituiti da virus ricombinanti) il prof. Pastoret ha sottoscritto un impegno ad attenersi alle leggi e ai regolamenti nazionali. Pertanto egli ha seguito la procedura vigente in Belgio per la richiesta di autorizzazione. A tale procedura partecipano il consiglio nazionale di igiene del ministero della sanità pubblica, l'ispettorato generale per l'ambiente e le foreste nonché l'ispettorato veterinario per la collaborazione a campagne e controlli. La Commissione non è stata informata dalle autorità sui dettagli della procedura d'approvazione seguita e non ha ricevuto i dati richiesti dall'onorevole parlamentare sulla valutazione effettuata dei rischi per l'ambiente e per la salute pubblica.

Per quanto concerne la ricerca futura il prof. Pastoret ha presentato, nell'ambito del programma BRIDGE (1990-1993), una proposta dal titolo «Assessment of environmental impact from the use of live recombinant virus vaccines» (Valutazione dell'impatto ambientale derivante dall'impiego di vaccini costituiti da virus vivi ricombinanti). Il compito del suo gruppo, del dipartimento di virologia-immunologia della facoltà di veterinaria dell'università di Liegi, consisterà nel valutare la sicurezza dell'emissione di virus ricombinanti per la vaccinazione.

La Commissione è stata informata, ai sensi della decisione 89/455/CEE del Consiglio, dell'intenzione di emettere virus antirabbici geneticamente modificati per la vaccinazione delle volpi nella primavera e nell'autunno 1992, a sud dei fiumi Sambre e Meuse, su di un'area di 10 000 kmq. È prevista la disseminazione aerea di 300 000 esche; l'aiuto finanziario comunitario è stato richiesto sulla base della decisione 89/455/CEE del Consiglio.

Le autorità del Belgio non hanno ancora notificato alla Commissione la proposta di emissione di vaccini geneticamente modificati, ai sensi della direttiva 90/220/CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 647/91

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 aprile 1991)

(92/C 209/05)

Oggetto: Provvedimenti a tutela delle megalopoli e delle aree pubbliche che rischiano di essere edificate

È noto che l'ambiente e la ricchezza naturale di ciascun paese (foreste, parchi naturali, ecc.) sono protetti da disposizioni di legge e da specifiche direttive CEE.

Altrettanto nota è la fama della ricchezza e bellezza naturale della Grecia a parte le immani distruzioni di superfici boschive avvenute a partire dal 1974 e i problemi

di carattere ambientale cui devono far fronte talune megalopoli.

Al pari di altre capitali di Stati membri della CEE, Atene soprattutto deve far fronte a gravi problemi ambientali, la soluzione dei quali andrebbe trovata a livello europeo attuando una politica europea unitaria di recupero delle grandi città.

Tali problemi ambientali vanno sempre più aggravandosi a causa delle politiche di basso profilo economico «cocciutamente» applicate da taluni governi per tamponare urgenti difficoltà di cassa a tutto svantaggio però della salvaguardia delle ricchezze naturali nazionali.

In Grecia, per far fronte appunto a urgenti difficoltà di carattere soprattutto economico, il governo procede attraverso l'emissione di obbligazioni fondiari (riguardanti le aree delle ex basi di Nea Makri e Ellinikon e di Poros, Eleona, ecc.) a rendere edificabili grandi estensioni di terreni che si trovano alla periferia più degradata — dal punto di vista ambientale — della capitale e che potrebbero essere valorizzate diversamente destinandole, ad esempio, a verde pubblico e migliorando così le condizioni ambientali generali.

Non va dimenticato infine che gli abitanti delle zone interessate hanno manifestato attraverso gli enti locali contro queste manovre che comporteranno un ulteriore degrado delle grandi città.

1. Intende la Commissione adottare misure immediate a tutela dell'ambiente naturale soprattutto in quelle zone che circondano le megalopoli più degradate?
2. Intende essa prevedere specifici aiuti economici destinati alla realizzazione di una serie di opere infrastrutturali mirate al recupero delle aree in questione?
3. Intende infine essa obbligare i governi degli Stati membri della Comunità a non dichiarare edificabili aree demaniali suscettibili di venire valorizzate in un contesto di tutela e di rispetto dell'ambiente?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(4 maggio 1992)

La tutela dell'ambiente naturale è disciplinata da varie direttive comunitarie: in particolare, la direttiva 79/409/CEE⁽¹⁾ concernente la conservazione degli uccelli selvatici e la direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, approvata dal Consiglio il 12 dicembre 1991, che prevedono proprio la creazione di aree di protezione. Ma tali due atti legislativi sono volti a disciplinare aree di particolare importanza delle autorità locali, quali i luoghi ricreativi. I provvedimenti a favore delle aree verdi e degli spazi aperti in prossimità delle città sono evidentemente di competenza dei governi nazionali e delle autorità locali, e non un settore in cui la Comunità può intervenire partecipando a discussioni dettagliate relative alla qualità di determinate aree.

La principale fonte di aiuto finanziario per le infrastrutture o altro genere di sviluppo è costituita dai fondi strutturali comunitari, soprattutto quello regionale. Tali fondi possono finanziare il potenziamento delle infrastrutture nelle aree naturali, qualora questo possa essere utile dal punto di vista economico per un sostanziale sviluppo turistico.

A meno che una determinata area sia disciplinata da una delle due summenzionate direttive, la Commissione non può obbligare uno Stato membro dall'astenersi dal suo sviluppo. In ogni modo, come disposto dalla direttiva 85/337/CEE⁽²⁾, per alcune forme di sviluppo la Commissione può obbligare lo Stato membro ad effettuare uno studio di valutazione di impatto per garantire la giusta considerazione delle possibili conseguenze sull'ambiente.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 850/91

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 maggio 1991)

(92/C 209/06)

Oggetto: Violazione della legislativa ellenica e comunitaria sulla caccia

Numerosi abitanti della zona di Aghios Andreas di Korakochario (Pyrgos nell'Elide) denunciano in una loro petizione al Parlamento europeo le continue violazioni della legislazione ellenica e comunitaria in materia di caccia nonché le disposizioni emanate dalle autorità locali. A quanto risulta anche da altre informazioni raccolte, la situazione ha portato ad una vera e propria contrapposizione tra gli abitanti ed i cacciatori nella completa indifferenza delle autorità, sulle quali grava anzi il sospetto di assumere un atteggiamento eccessivamente tollerante se non addirittura manifestamente complice. Caratteristico di questo stato di cose è il fatto che, nei periodi cruciali ai fini di un'efficace sanzione dell'attività venatoria, si è constatato il divieto delle uscite pomeridiane degli agenti di pubblica sicurezza per cui i cacciatori che da tutto il paese vengono a raccogliersi in questa zona possono proseguire indisturbati nel loro sport.

Si chiede alla Commissione se intende ricordare al governo ellenico i suoi obblighi e i divieti da esso previsti in materia di caccia, dandone notifica anche al vicepresidente del governo greco e ministro della giustizia il quale, provenendo dall'Elide, sarà tanto più sensibile al problema.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(10 aprile 1992)

Secondo le informazioni comunicate dalle autorità greche (ministero dell'agricoltura) la legislazione greca non

autorizza la caccia nella regione di Korakochoriou (Pyrgos/Elide), ma è vero che esistono problemi di sorveglianza e di controllo sull'applicazione della legislazione vigente. Il ministero dell'agricoltura ha deciso di collaborare a livello locale con la polizia della regione per garantire insieme l'applicazione della legislazione greca e della direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾.

La Commissione ha inoltre avviato una procedura di infrazione contro la Grecia per non corretta applicazione delle disposizioni della direttiva 79/409/CEE, in particolare di quelle relative alla caccia.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 908/91
degli on. Paul Lannoye e Hiltrud Breyer (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(17 maggio 1991)
 (92/C 209/07)

Oggetto: Attuazione delle due direttive del Consiglio sugli organismi geneticamente modificati

È ormai trascorsa più della metà del periodo di attuazione della direttiva 90/220/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio del 23 aprile 1990 sul rilascio deliberato nell'ambiente di organismi modificati geneticamente e della direttiva 90/219/CEE ⁽²⁾ del Consiglio del 23 aprile 1990 sull'uso controllato di microrganismi modificati geneticamente.

Può illustrare la Commissione le misure che sono state adottate finora o sono previste per garantire la corretta applicazione delle suddette due direttive? Può dire inoltre qual'è la situazione nei vari Stati membri riguardo ai progressi compiuti in vista della scadenza del 31 ottobre 1991, data prevista per la piena applicazione di tali direttive?

⁽¹⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 1.

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(20 marzo 1992)

La Commissione, nel suo impegno per garantire l'attuazione tempestiva e coordinata delle due direttive relative all'impiego e all'emissione di OGM, ha avviato una serie di attività allo scopo e ha seguito l'attuazione negli Stati membri con la massima attenzione.

Dall'adozione di queste direttive il 23 aprile 1990 e sino all'entrata in vigore, il 23 ottobre 1991, è stato istituito un gruppo di esperti nazionali delle problematiche ambientali legate all'impiego di organismi geneticamente modificati, con l'incarico di occuparsi dei lavori preliminari per l'attuazione delle direttive. Il gruppo si è riunito otto

volte. Successivamente all'entrata in vigore, si è tenuta la prima riunione del comitato delle autorità competenti designate per ognuna delle due direttive. Inoltre vi sono state quattro riunioni dei comitati formali dei rappresentanti degli Stati membri, previste dall'articolo 21 delle due direttive per adottare determinate decisioni relative all'attuazione.

Ad un livello meno formale l'obiettivo di tutti questi incontri è stato quello di agevolare l'attuazione, promuovere lo scambio di esperienze, discutere punti d'interpretazione tecnica o giuridica delle direttive e produrre una guida. L'obiettivo delle riunioni del comitato formale è stato quello di preparare le decisioni della Commissione relative alla guida per la classificazione (articolo 4 della direttiva 90/219/CEE), la lista degli atti legislativi e l'articolo 10 della direttiva 90/220/CEE, il modulo di notifica per la R&S (articolo 9 della direttiva 90/220/CEE) ed il modulo di notifica (articolo 12, direttiva 90/220/CEE). Tutte queste decisioni sono state adottate in aggiunta ad un numero di documenti meno formali che offrono una guida e un'assistenza nell'interpretazione delle direttive.

Negli Stati membri sono stati fatti notevoli progressi verso l'attuazione; in tutti gli Stati membri, eccettuati l'Irlanda, la Grecia e il Lussemburgo, sono state designate le autorità competenti per entrambe le direttive. In quattro Stati membri sono già state adottate le normative specifiche per recepire le direttive, in altri quattro Stati membri si è in fase avanzata del processo decisionale, e nei rimanenti quattro alle fasi definitive della preparazione. Pur riconoscendo gli sforzi degli Stati membri, la Commissione sta tuttavia avviando procedure per mancata attuazione contro quelli Stati membri che non hanno ancora adottato la normativa e sta esaminando la normativa già adottata per verificarne la conformità con le direttive. Infine è in opera il sistema stabilito ai tempi della direttiva 90/220/CEE per esaminare le notifiche. Dalla data dell'entrata in vigore, inoltre, la Commissione ha già ricevuto cinque notifiche sottoposte ai sensi della parte B della direttiva.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 927/91
dell'on. Gianfranco Amendola (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(15 maggio 1991)
 (92/C 209/08)

Oggetto: Mancata applicazione della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 per la costruzione della variante alla superstrada Desenzano-Sirmione-Peschiera

Considerato che ai sensi della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ del 27 giugno 1985 sulla VIA, sono soggetti obbligatoriamente alla VIA i progetti di autostrade e di vie a rapida comunicazione.

Considerato che il 3 agosto 1990 è stato approvato in Italia dalla regione Lombardia, il progetto esecutivo per la costruzione della variante alla SS 11 Desenzano-Sir-

mione-Peschiera, senza alcuna valutazione di impatto ambientale e quindi in contrasto con la normativa comunitaria.

Considerato che tale opera è di notevole impatto ambientale perché dovrà passare nelle immediate vicinanze di numerosi nuclei abitati: case rurali, fondi agricoli con produzioni vinicole pregiate e in piena zona collinare morenica con grave incidenza sull'assetto del territorio, le attività economiche e la mobilità nonché la qualità della vita dei residenti e dei turisti europei e non solo.

Considerato che il ministero dell'ambiente del governo italiano, in occasione di incontri tra soggetti competenti, ha espresso perplessità e dubbi sulla bontà del progetto,

non ritiene la Commissione di avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 169 del trattato?

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(15 maggio 1992)

La Commissione è intervenuta presso le autorità italiane con lettera del 26 settembre 1991.

Finora non è ancora giunta nessuna risposta.

Si tratta di un progetto di una variante che, come tale, potrebbe non rendere necessaria una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1662/91

dell'on. Georgios Romeos (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 agosto 1991)

(92/C 209/09)

Oggetto: Regime pensionistico in Grecia

Profondo sconcerto suscita in Grecia l'attuale regime pensionistico in merito al quale corre voce di un aumento delle contribuzioni, un innalzamento del limite d'età e una riduzione delle pensioni.

Il governo ellenico sostiene che questi cambiamenti sono stati approvati dalla Comunità europea.

In mancanza di un'informazione chiara e responsabile può la Commissione riferire se il governo ellenico ha effettivamente richiesto un parere della Comunità circa la riforma del regime pensionistico, quali raccomandazioni gli sono state eventualmente formulate, se hanno attinenza con l'armonizzazione del settore mediante direttive comunitarie o se rientrano in quella serie di provvedimenti di accompagnamento al prestito di 2,2 miliardi di Ecu?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(25 marzo 1992)

In materia di sicurezza sociale le competenze della Comunità permangono abbastanza limitate. Gli unici strumenti giuridici coercitivi sono infatti le direttive attinenti alla parità di trattamento fra uomini e donne (direttive 79/7/CEE (¹) e 86/378/CEE (²)) ed i regolamenti riguardanti la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72) con le relative modifiche.

Ora, le direttive mirano soltanto all'applicazione della parità di trattamento nel quadro dei sistemi nazionali, ed i regolamenti succitati instaurano soltanto un meccanismo di coordinamento che consente di totalizzare tutti i periodi assicurativi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali e di corrispondere le prestazioni di sicurezza sociale a quanti risiedono sul territorio di uno Stato membro.

Di conseguenza gli Stati membri rimangono liberi di decidere la politica da adottare in materia di sicurezza sociale.

Quanto al prestito di 2 miliardi e 200 milioni di Ecu concesso alla Repubblica ellenica in virtù della decisione 91/136/CEE (³) del Consiglio, si applicano le seguenti disposizioni:

- il prestito è concesso sulla base della decisione della Repubblica ellenica di attuare il programma di risanamento economico e di riforme (articolo 3 della suddetta decisione);
- fra gli altri obiettivi del programma figuranti nei considerando della suddetta decisione (punto n. 14), è altresì previsto che il governo ellenico si impegni a fornire, entro il giugno 1991 di concerto con la Commissione, un calendario di iniziative legislative sul periodo di aggiustamento. Tra le riforme previste figura anche quella del regime di sicurezza sociale.

(¹) GU n. L 6 del 10. 1. 1979.

(²) GU n. L 225 del 12. 8. 1986.

(³) GU n. L 66 del 13. 3. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1844/91

dell'on. Paul Staes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1991)

(92/C 209/10)

Oggetto: Foresta pluviale tropicale nel Sarawak

La Commissione insiste per liberi scambi nel quadro dei negoziati GATT, contro gli interessi dichiarati di paesi quali la Malaysia e l'Indonesia che vogliono limitare le

loro esportazioni di legname non lavorato. Così facendo non si pone in netta contraddizione con gli obiettivi della convenzione ITTO?

Tenuto conto della grave situazione esistente soprattutto nel Sarawak, è disposta la Commissione a sollecitare in sede di negoziati GATT l'inclusione di clausole intese a

1. limitare le importazioni e esportazioni che abbiano ripercussioni nocive sull'ambiente;
2. assicurare sovvenzioni nazionali alle misure di protezione dell'ambiente e di ripristino dell'ecosistema?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(20 maggio 1992)

1. Come si rileva dalla risposta all'interrogazione scritta n. 259/91 dell'onorevole Ernst de la Graete e altri ⁽¹⁾, la Commissione non ritiene che vi sia contraddizione tra le posizioni assunte dalla Comunità nella convenzione ITTO e nel GATT. La Commissione rileva inoltre di condividere in pieno l'obiettivo fissato dall'ITTO, cioè di far sì che, al più tardi entro il 2000, a livello internazionale venga commercializzato unicamente legno proveniente da foreste gestite in modo duraturo. Per quanto riguarda le limitazioni alle esportazioni della Malaysia e dell'Indonesia di legno non lavorato, la Commissione nutre seri dubbi sul fatto che queste misure, quali vengono attualmente applicate, soddisfino un legittimo obiettivo ambientale.

2. La Commissione ritiene che il rapporto tra commercio e politiche ambientali costituisca un problema che dovrebbe essere urgentemente affrontato dalla comunità internazionale. Benché alcuni aspetti di questo rapporto siano stati esaminati nell'Uruguay Round, è decisamente necessario concordare un'impostazione più globale. Per questa ragione la Comunità ha appoggiato la decisione di riconvocare il gruppo di lavoro del GATT sulle misure ambientali e sul commercio internazionale. Per quanto riguarda i problemi più specifici del GATT, sollevati dall'onorevole parlamentare, si formulano le seguenti osservazioni:

a) Le limitazioni delle esportazioni connesse alla conservazione delle risorse naturali che potrebbero esaurirsi sono giustificate nel quadro del GATT purché contemporaneamente vengano imposte limitazioni alla produzione o al consumo interni. Benché non vi sia un nesso specifico con il problema del legno tropicale, vale la pena di ricordare che un gruppo di lavoro del GATT ha preparato un progetto di decisione concernente i prodotti la cui utilizzazione è vietata o severamente limitata sul mercato interno. La proposta di decisione stabilisce, fra l'altro, che un paese intenzionato ad adottare disposizioni per vietare o limitare severamente l'utilizzazione di un prodotto sul proprio mercato interno dovrà esaminare l'opportu-

nità di applicare disposizioni analoghe alle esportazioni. La Comunità e la maggioranza dei membri del GATT sostengono al massimo l'adozione di questa decisione, non ancora entrata in vigore perché gli Stati Uniti mantengono tuttora alcune riserve.

- b) Le limitazioni non discriminatorie delle importazioni necessarie per l'applicazione delle norme in materia di conservazione delle risorse interne sono pienamente compatibili con le norme del GATT, contrariamente alle limitazioni unilaterali delle importazioni che hanno carattere extragiurisdizionale. La Commissione ritiene che i problemi globali dell'ambiente, come la deforestazione, possano essere più efficacemente ed equamente risolti nell'ambito della cooperazione multilaterale piuttosto che con l'adozione di restrizioni commerciali unilaterali. La Commissione ritiene inoltre che le misure commerciali adottate sulla base di accordi multilaterali ambientali non siano incompatibili con il GATT. Per evitare il rischio potenziale di un'opposizione del GATT a tali restrizioni commerciali, la Commissione favorisce l'azione nell'ambito del GATT per definire in termini precisi l'interfaccia giuridica tra il GATT e le disposizioni commerciali degli accordi multilaterali sull'ambiente.
- c) Le sovvenzioni nazionali non sono contrarie alle norme del GATT. In alcune circostanze, tuttavia, un paese, i cui interessi siano gravemente lesi dalla concessione di tali sovvenzioni, può applicare misure di compensazione o perseguire nell'ambito del GATT un'azione riparatrice. Nell'ambito dei negoziati sulle sovvenzioni dell'Uruguay Round, la Comunità ha insistito sull'inclusione di alcuni tipi di sovvenzioni transitorie per l'ambiente nel quadro di una «categoria verde» che non sarebbe oggetto dell'azione riparatrice. Giova notare tuttavia che alcuni paesi, in particolare gli Stati Uniti, si oppongono a questa proposta.

⁽¹⁾ GU n. C 199 del 29. 7. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1957/91

dell'on. Alonso Puerta (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 settembre 1991)

(92/C 209/11)

Oggetto: Inquinamento del fiume Montés, Langreo/Asturie (Spagna)

Tenendo presenti i notevoli quantitativi di acque di scarico di origine industriale e urbana che finiscono nei fiumi asturiani, aumentandone continuamente il grado di deterioramento e di inquinamento,

considerando che attualmente gli scarichi della ditta Escout Energie inquinano gravemente le acque del fiume Montés,

può la Commissione intervenire presso le autorità spagnole affinché:

1. gli scarichi inquinanti nel fiume Montés cessino, e

2. la ditta Escaut Energie rispetti la normativa comunitaria in materia di protezione dell'ambiente e si attenga concretamente alle direttive che stabiliscono i parametri qualitativi delle acque dei fiumi?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(15 maggio 1992)**

La Commissione è venuta a conoscenza degli scarichi della ditta Escaut Energie nel fiume Montes dalle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare.

In conformità del disposto della direttiva 76/464/CEE concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico (¹), per gli scarichi nelle acque contenenti qualsiasi sostanza inclusa nell'elenco I della direttiva, occorre l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente dello Stato membro interessato; l'autorizzazione stabilisce le norme di emissione e può essere rilasciata soltanto per un periodo di tempo limitato.

La Commissione non possiede alcuna informazione circa l'autorizzazione rilasciata ad Escaut Energie per scaricare qualsiasi sostanza pericolosa nel fiume Montes, e quindi prenderà ulteriori informazioni al riguardo per assicurarsi che gli obblighi della direttiva 76/464/CEE siano stati rispettati dalle autorità spagnole.

(¹) GU n. L 129 del 18. 5. 1976.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1962/91
dell'on. Raymonde Dury (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 settembre 1991)
(92/C 209/12)**

Oggetto: Carburante speciale per la città

La Commissione è a conoscenza di un nuovo tipo di benzina che verrebbe proposto da una ditta finlandese e che consentirebbe di abbassare notevolmente la tossicità dei gas di scappamento delle autovetture? Questo prodotto è stato denominato «city gasoline» e consentirebbe di ridurre le emissioni di ossido di carbonio, di benzene e di idrocarburi.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(29 aprile 1992)**

La Commissione conosce il tipo di benzina finlandese chiamata «benzina da città» (city gasoline).

La «benzina da città» ha un contenuto relativamente elevato di MTBE (11% di volume %), una pressione di

vapore e un contenuto in zolfo ed in benzene leggermente inferiori rispetto alla benzina convenzionale.

La «benzina da città» sembra garantire la riduzione delle emissioni di idrocarburi incombusti e O₂ nelle automobili senza marmitte catalitiche.

Attualmente questo tipo di benzina è disponibile soltanto in Finlandia.

L'impatto sul ambiente di questo e di altri tipi di benzina non è stato finora completamente esaminato e valutato.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1973/91
dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(15 settembre 1991)
(92/C 209/13)**

Oggetto: Importazione di mais e sorgo americani in Spagna

La proroga di un anno dell'accordo CEE/USA del 1987 che fa obbligo alla Spagna di importare dall'America 2 milioni di t di mais e 300 mila t di sorgo pone dei problemi ai produttori europei.

Infatti questi ultimi soggiacciono ad una severa disciplina di bilancio che comporta il contenimento della produzione (prezzi congelati, aumento del prelievo di corresponsabilità, ritiro dei terreni dalla produzione) e la perdita di uno sbocco commerciale pari a 2,3 milioni di t di cereali all'anno genera uno squilibrio sul mercato cerealicolo comunitario. Ma ciò che soprattutto preoccupa i produttori europei è il rischio che in futuro, su richiesta degli USA, l'accordo venga prorogato sine die.

Tenuto conto dei problemi che ne scaturirebbero, è disposta la Commissione ad opporsi all'eventualità che tale accordo divenga definitivo?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
(5 maggio 1992)**

L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti per l'importazione in Spagna di 2 milioni di t di granturco e di 0,3 milioni di t di sorgo all'anno è stato concluso in base all'articolo XXIV:6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). Considerando che i negoziati dell'Uruguay Round sono ancora in corso, il Consiglio ha deciso di prorogare autonomamente, per il 1992, il periodo d'applicazione del suddetto accordo.

I vari cereali non sono completamente interscambiabili e la domanda di granturco è motivata dalle caratteristiche che questo prodotto conferisce alla carne degli animali ingrassati con questo cereale. Ne consegue che i prezzi di mercato dei singoli cereali possono essere diversi.

Ciò spiega inoltre perché la Spagna abbia eccedenze di orzo di un milione di t all'anno circa, in quanto questo cereale non è mai riuscito a rimpiazzare totalmente il granturco sul mercato di tale Stato membro.

L'adesione della Spagna ha inoltre aperto una possibilità di sbocco modesta, ma concreta, per la produzione francese di granturco dato che gli scambi, inesistenti prima dell'adesione, si aggirano attualmente su una media di 350 000 t all'anno.

Per quanto concerne il futuro la Commissione non intende rendere permanente tale accordo ma spera, al contrario, di giungere ad una soluzione definitiva nell'ambito dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round ed in particolare ad impegni precisi sul normale accesso al mercato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2053/91

dell'on. Ian White (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 209/14)

Oggetto: Convenzione di Lomé

Esiste l'intenzione di estendere i vantaggi della convenzione di Lomé a tutti gli altri paesi meno sviluppati? In caso negativo, per quali motivi?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione

(18 marzo 1992)

Non è previsto estendere i vantaggi della convenzione di Lomé ad altri paesi meno sviluppati.

Per fruire di tutti i vantaggi offerti dalla convenzione di Lomé, un paese deve fare domanda di adesione alla convenzione, accettandone i relativi obblighi. Inoltre i membri ACP della convenzione non intendono modificare l'accordo di Georgetown, che impone un limite geografico all'adesione.

Le relazioni con i paesi meno avanzati non ACP per quanto riguarda la cooperazione e lo sviluppo sono disciplinate da accordi bilaterali o collettivi, che prevedono, se del caso, elementi analoghi alle disposizioni di Lomé in materia di aiuti e di scambi commerciali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2097/91

dell'on. Peter Crampton (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 209/15)

Oggetto: Estrazione di petrolio al largo di Flamborough Head

La fascia costiera che si estende da Flamborough Head a Bempton nella contea di Humberside rappresenta un importante luogo di cova per gli uccelli marini. Recentemente è stata consentita la trivellazione sottomarina di petrolio nelle immediate vicinanze delle zone di cova a condizione che le attività di perforazione non avvengano a meno di un chilometro dei luoghi di nidificazione e non si svolgano da aprile a ottobre. L'associazione britannica per la protezione degli uccelli sostiene che tale distanza non è sufficiente e che gli uccelli non si trovano comunque in loco nei mesi vietati, per cui dette condizioni non avrebbero senso.

Cosa ne pensa la Commissione di tali condizioni? Esistono norme comunitarie concernenti le attività di trivellazione nei pressi di aree naturali così importanti?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(14 maggio 1992)

Se un progetto di trivellazione per l'estrazione di petrolio rischia di avere, secondo il parere degli Stati membri, effetti significativi sull'ambiente, diventano di applicazione le disposizioni degli articoli 2 (1), 4 (2) e dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE (1) sulla fauna avicola e la Commissione può richiedere una valutazione di impatto ambientale del progetto. Questo identificherebbe, tra l'altro, le opportune misure per proteggere la fauna avicola dagli effetti nocivi durante la stagione di nidificazione.

(1) GU n. L 175 del 5. 7. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2137/91

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 209/16)

Oggetto: Allevamento di bisonti

Gli allevatori francesi di bisonti sono confrontati a problemi di classificazione in base alla quale il bisonte è considerato di volta in volta:

- animale selvaggio a fini ambientali,
- animale d'allevamento dal settore agricolo,
- o come bovino dai servizi delle dogane.

A causa di tale incoerenza pesano sull'allevamento dei bisonti tutti gli inconvenienti dovuti alle diverse classificazioni ma nessuno dei vantaggi dell'una o dell'altra.

Al fine di far luce su tale situazione la Commissione sarebbe in grado di inserire l'allevamento di tale animale tra le produzioni riconosciute dalla PAC e di definire in tal modo uno statuto uniforme?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(6 maggio 1992)

Come carne di animali della specie bovina, la carne di bisonte beneficia attualmente di taluni vantaggi dell'OCM delle carni bovine, in particolare la protezione alla frontiera (riscossione del prelievo) ed il regime dei prezzi; infatti la carne di bisonte è considerata carne bovina sia ai sensi della tariffa doganale comune sia agli effetti della legislazione veterinaria (direttiva 91/494/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991⁽¹⁾); pur non essendo inoltre ammissibile all'intervento pubblico o privato, come carne assimilabile alla carne bovina essa gode indirettamente del sostegno dei prezzi che offrono i meccanismi d'intervento.

Come animali vivi, invece, i bisonti non beneficiano del regime dei premi, poiché l'organizzazione comune dei mercati limita la concessione dei premi ai bovini vivi delle specie domestiche (articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68⁽²⁾); inoltre i bisonti, come gli altri animali della sottovoce 01029090, non sono soggetti al prelievo (articolo 9 di detto regolamento).

Nell'attuale situazione del mercato la Commissione non ritiene opportuno inserire questa sottovoce della specie bovina fra le produzioni integralmente sostenute dalla PAC attribuendole uno statuto uniforme.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2140/91

**dell'on. Panayotis Roumeliotis (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(26 settembre 1991)

(92/C 209/17)

Oggetto: Esportazioni illegali verso la CEE da parte di turco-ciprioti

A quanto riferisce la stampa, nelle esportazioni verso la CEE di prodotti provenienti dai territori octi di Cipro vengono usati moduli EDP 1 recanti timbri contraffatti. Secondo le denunce dei produttori ciprioti i prodotti in questione (soprattutto agricoli) sono di dubbia qualità e vengono esportati in condizioni di dumping. Inoltre tali azioni comportano una riduzione delle quote imposte a Cipro dal suo accordo di unione doganale con la CEE.

Si chiede alla Commissione se è al corrente di tali denunce e quali misure intende adottare di fronte a questo stato di cose.

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(6 aprile 1992)

La Commissione non ha ricevuto alcuna denuncia in merito alle pratiche descritte dall'onorevole parlamentare.

La Comunità ha relazioni diplomatiche esclusivamente con il governo della Repubblica di Cipro, e di conseguenza solo le importazioni provenienti da Cipro e certificate dalla Repubblica stessa sono ammesse nella Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2147/91

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 settembre 1991)

(92/C 209/18)

Oggetto: Corruzione nella Repubblica dominicana

In seguito e/o contestualmente alla condanna dell'ex presidente dominicano Jorge Blanco a vent'anni di reclusione per corruzione, è apparso che ai massimi livelli dello Stato, della Banca centrale nonché «a tutti i livelli dell'amministrazione dominicana» (*Le Monde* dell'11-12 agosto 1991) pratiche disoneste, compiute sotto vari governi, hanno deviato dal loro obiettivo disposizioni finanziarie nazionali e aiuti esterni, mentre la corruzione ha ramificazioni in un enorme traffico di droga, persino a livello regionale.

Qual è la posizione della Commissione in relazione alla sorte degli aiuti europei, soprattutto da quanto la Repubblica dominicana ha aderito alla IV convenzione di Lomé?

**Risposta data dal sig. van Miert
in nome della Commissione**

(10 giugno 1992)

Dopo la sua adesione alla IV convenzione di Lomé, la Repubblica dominicana, che ha firmato il suo programma indicativo nazionale inerente a tale convenzione il 6 dicembre 1991, non ha ancora beneficiato degli aiuti finanziari previsti da detta convenzione. Come in qualsiasi altro contesto, la Commissione si adopererà affinché gli aiuti concessi alla Repubblica dominicana nel quadro della IV convenzione di Lomé siano gestiti conformemente alle disposizioni previste da tale convenzione e chiederà tutte le garanzie affinché tali aiuti pervengano realmente ai loro destinatari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2150/91**dell'on. Ernest Glinne (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(4 ottobre 1991)**(92/C 209/19)*

Oggetto: Necessità di colmare la lacuna creata dalla mancanza di un «ordinamento bancario internazionale»

Il mondo bancario internazionale e l'opinione pubblica sono stati scossi dallo scandalo della Bank Herstatt tedesca nel 1974, del Banco Ambrosiano nei primi anni '80, delle banche di deposito tedesche nell'estate '91 e soprattutto dall'enorme dissesto della Bank of Credit and Commerce International (BCCI) di questi ultimi mesi a Lussemburgo, Londra, Parigi e nei vari luoghi in cui si è installata questa banca tentacolare poco scrupolosa.

Sin dall'inizio di questa serie di scandali è emersa la necessità di sapere se siano sufficienti l'ampiezza e la qualità dei controlli esercitati nei paesi ospitanti e soprattutto nei paesi in cui si trova la sede sociale, tenuto conto del campo d'attività mondiale di taluni istituti bancari. Esercitare il controllo o la supervisione su una parte del campo d'attività ha ben poco effetto e senso quando l'insieme delle operazioni viene, che si voglia o no, ignorato e le informazioni sono inaccessibili.

È del tutto evidente la necessità di un sistema di controllo internazionale, come ha ammesso il signor E.G. Corrigan, presidente della Federal Reserve Bank di New York nonché presidente, dal luglio 1991, del comitato di Basilea per il controllo bancario.

Serve forse un «cane da guardia» esterno al mondo bancario o basterebbe rafforzare ed estendere il codice di condotta e di etica professionale che le banche del «Gruppo dei 10», ben presto seguite da altre banche, si sono date nel 1988 per garantire l'onestà di parte delle loro attività? Lo scandalo della BCCI dimostra chiaramente che i criteri del «dopo Ambrosiano» sono insufficienti, data l'impossibilità delle autorità lussemburghesi o delle isole Cayman, ad esempio, di conoscere anche solo la portata delle operazioni di trapianto.

Quali sono l'opinione e la linea di condotta della Commissione dinnanzi a questo immenso problema che sfida e altera qualsiasi senso di responsabilità e di democrazia a livello internazionale?

**Risposta data da Sr Leon Brittan
in nome della Commissione**

(18 marzo 1992)

La Commissione è del tutto consapevole dei problemi causati dalle crisi bancarie cui l'onorevole parlamentare si riferisce. Essa richiama l'attenzione sul fatto che tali crisi hanno coinciso con la presentazione al Consiglio, da parte della Commissione, delle prime proposte di direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni bancarie, che hanno avuto in seguito come risultato la prima direttiva

77/780/CEE in materia di coordinamento ⁽¹⁾ e la prima direttiva 83/350/CEE relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi ⁽²⁾.

Inoltre la seconda direttiva 89/646/CEE in materia di coordinamento ⁽³⁾, approvata nel dicembre 1989, tiene ampiamente conto delle considerazioni formulate dall'onorevole parlamentare e istituisce la vigilanza bancaria centralizzata presso l'autorità competente del paese dove si trova la sede centrale della banca. Questa direttiva entrerà in vigore il 1° gennaio 1993. Essa rafforzerà la cooperazione fra autorità di vigilanza e dovrebbe così impedire il sorgere di casi analoghi a quello della BCCI.

La Commissione non può che condividere le considerazioni espresse dal sig. Corrigan, presidente del comitato di Basilea (alle cui riunioni del resto partecipa anche la Commissione), quanto all'utilità di una collaborazione internazionale in materia di controllo bancario.

Essa opera in stretto contatto con tale comitato e con altri organi comunitari e internazionali ai fini della realizzazione di tale collaborazione.

Uno degli strumenti che potrebbe svolgere un ruolo essenziale in materia potrà essere la direttiva che la Commissione ha proposto al Consiglio il 22 novembre 1990 ⁽⁴⁾, volta a rivedere in profondità la succitata direttiva relativa alla vigilanza su base consolidata, estendendo il suo campo d'applicazione alle società finanziarie, ampliando il perimetro di consolidamento, accrescendo la collaborazione fra autorità di vigilanza di enti creditizi diversi, precisando ulteriormente le tecniche di consolidamento che occorre utilizzare e prevedendo la conclusione di accordi internazionali volti ad estendere la sua applicazione al di fuori della Comunità.

Infine la Commissione desidera assicurare l'onorevole parlamentare che, qualora dall'esame del caso BCCI dovesse risultare la necessità di un rafforzamento delle misure esistenti a livello comunitario, essa non esiterà a presentare proposte adeguate.

⁽¹⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977.⁽²⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983.⁽³⁾ GU n. L 386 del 30. 12. 1989.⁽⁴⁾ Doc. COM(90) 451 def.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2190/91****dell'on. Herman Verbeek (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(4 ottobre 1991)**(92/C 209/20)*

Oggetto: Qualità dei foraggi

Secondo un'inchiesta dell'unione dei consumatori, nei Paesi Bassi i fabbricanti di foraggi violerebbero sistematicamente (in 58 casi sui 76 esaminati) le direttive comunitarie sulla composizione dei foraggi. In particolare, i tenori di vitamina A, rame e farmaci nocivi supererebbero i

valori consentiti. L'inchiesta dell'unione dei consumatori conferma i risultati già conseguiti dalla fondazione natura e ambiente e dall'Istituto centrale di veterinaria.

1. Può la Commissione confermare o meno questi risultati sulla base di un'indagine qualitative da essa svolta?
2. Dispone di dati concernenti la qualità dei foraggi in altri Stati membri e può renderli noti?
3. Intende presentare proposte che chiariscano e rafforzino le norme rele alla composizione dei foraggi — facendo seguito alla richiesta dei Paesi Bassi — e, in caso affermativo, quando intende presentare tali proposte?
4. Quali provvedimenti intende prendere o demandare agli Stati membri al fine di migliorare i controlli di qualità ed applicare sanzioni più severe in caso di inadempienza?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(18 maggio 1991)

1. La Commissione non dispone né dei mezzi giuridici né delle possibilità tecniche necessarie per verificare la qualità degli alimenti per animali prodotti negli Stati membri.

Pur avendo preso conoscenza con molto interesse dell'articolo pubblicato dal *Nederlandse Consumentenbond* nel *Consumentengids* del settembre 1991, essa non dispone degli elementi di valutazione necessari per contestare o confermare le conclusioni presentate.

2. La Commissione dispone soltanto di informazioni molto frammentarie sulla qualità degli alimenti per animali fabbricati negli altri Stati membri. In tutti i casi questi dati non sono tali da consentire un giudizio sul rispetto della regolamentazione comunitaria.

Secondo la legislazione attuale il controllo del rispetto delle disposizioni regolamentari relative all'alimentazione degli animali costituisce un obbligo formale degli Stati membri.

3. La Commissione è tenuta ad adeguare costantemente la legislazione comunitaria sugli alimenti per animali in base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche. Il Consiglio sta attualmente esaminando una proposta, presentata dalla Commissione nell'ottobre 1991, che mira effettivamente a rafforzare il dispositivo di controllo delle sostanze e prodotti ritenuti indesiderabili negli alimenti per animali. La Commissione ha inoltre avviato un'indagine volta a stabilire se sia necessario adottare norme più rigorose per quanto riguarda alcuni agenti contaminanti delle materie prime destinate alla fabbricazione di alimenti per animali.

4. La Commissione sta attualmente preparando una proposta di regolamento, che intende presentare nel 1992, per l'armonizzazione e la sorveglianza dei controlli sugli alimenti per animali all'interno della Comunità: l'obiettivo è di potere orientare, in funzione delle necessità, i

controlli mediante l'elaborazione di un piano di sorveglianza. In questa occasione essa intende esaminare la questione delle sanzioni da applicare in caso di infrazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2370/91

dell'on. Herman Verbeek (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 ottobre 1991)

(92/C 209/21)

Oggetto: BST

1. Quali paesi hanno frattanto autorizzato, come nel caso dell'Unione Sovietica e della Cecoslovacchia, l'uso di BST, sostanza che stimola la produzione di latte?

2. La Comunità importa dai paesi che ricorrono alla BST prodotti caseari, carne, bestiame vivo, sperma o embrioni e, in caso affermativo, in quali quantitativi?

3. In caso di risposta affermativa al secondo quesito, può la Commissione confermare che tali prodotti non contengono BST e precisare quali controlli vengono compiuti in tal senso?

4. Corrisponde al vero che in Austria la Monsanto ha costruito una fabbrica per la produzione di BST? Quando è entrata o entrerà in funzione tale fabbrica?

5. Quali conseguenze potrebbe comportare per questa fabbrica l'adesione dell'Austria alla Comunità qualora la BST continui ad essere vietata sul territorio comunitario?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(11 maggio 1992)

1. Da quanto consta alla Commissione l'impiego di prodotti a base di somatotropina bovina (BST) è stato autorizzato nei seguenti paesi: Brasile, Bulgaria, Cecoslovacchia, Messico, Namibia, Sudafrica, URSS e Zimbabwe.

2. Vedasi tabella in appresso.

3. Non vi è attualmente alcun metodo adeguato per verificare efficacemente se nei prodotti alimentari ottenuti da animali trattati e importati nella Comunità sussistano tracce di BST.

4. La Commissione non dispone di ragguagli sugli investimenti operati da imprese industriali e non è quindi in grado di informare l'onorevole parlamentare sulle attività della società Monsanto in Austria.

5. Qualora l'Austria dovesse divenire uno Stato membro della Comunità, le condizioni di adesione saranno stabilite conformemente alle procedure comunitarie. Sol tanto a quel momento si potranno precisare le eventuali conseguenze su determinati settori.

**Importazioni di EUR 12 per prodotto e per paese terzo
nel 1989**

(in migliaia di kg)

Denominazione	Bulgaria	Cecoslo- vacchia	Sudafrica	Unione Sovietica
Latte fresco	1	20	0	0
Latte scremato in polvere	0	13 496	0	725
Latte intero in polvere	0	235	0	0
Latte condensato	0	1 898	0	0
Siero di late	0	5 096	17	40
Burro	0	3 683	0	982
Butteroil	0	0	0	0
Formaggi	1 911	2 415	0	26
Caseine	790	549	0	3 773

Fonte: Eurostat — Comext.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2397/91

dell'on. Ursula Braun-Moser (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 ottobre 1991)

(92/C 209/22)

Oggetto: Progetto per un nuovo tunnel ferroviario attraverso il Brennero

Il progetto per il nuovo tunnel ferroviario attraverso il Brennero, nel quadro del collegamento superfunzionale Monaco-Verona, non è stato ancora approvato.

Può la Commissione adoperarsi affinché la fase di studio e progettazione che dovrebbe concludersi entro la fine del 1992 divenga esecutiva? Conta essa di partecipare con progetti e risorse comunitarie a tale realizzazione della massima importanza, cui è legato l'ulteriore sviluppo del traffico nord-sud?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(9 aprile 1992)

Il tunnel di base del Brennero è di importanza capitale per il passaggio del traffico intracomunitario attraverso le Alpi.

Già nel 1988 la Commissione ha quindi impegnato un importo di 100 milioni di Ecu allo scopo di esaminare la possibilità di un finanziamento privato per l'esecuzione di questa infrastruttura.

I risultati dello studio dovrebbero essere noti entro il 1992.

Quanto ai fondi comunitari destinati alla costruzione del tunnel, è opportuno rilevare che la loro utilizzazione è limitata al territorio italiano, dove la Comunità già

contribuisce al finanziamento dell'accesso al Brennero che servirà anche per il tunnel.

Un contributo finanziario destinato specificamente al tunnel è possibile in linea di massima, ma deve essere esaminato sulla base dei risultati dello studio in corso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2398/91

dell'on. Dieter Rogalla (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 ottobre 1991)

(92/C 209/23)

Oggetto: Libero scambio di informazioni in campo scientifico e culturale

1. Nel 1987 al dr. Antonios Risos, studente in discipline storiche, è stato vietato di fotografare gli oggetti esposti nel museo greco di Dion. I reperti non erano stati oggetto di pubblicazioni scientifiche, essendo il diritto di prima pubblicazione riservato all'archeologo che li ha portati alla luce. Il divieto di fotografarli va appunto messo in relazione con la necessità di tutelare tale diritto. Con lettera in data 1° agosto 1988 il ministero competente ha reso noto che il diritto di prima pubblicazione rimane riservato per dieci anni all'archeologo che ha eseguito gli scavi, con possibilità di prorogare tale periodo nel caso in cui non sia stato possibile, per fondatai motivi, procedere allo studio scientifico dei reperti.

2. Concorda la Commissione con l'interrogante nel ritenere che l'applicazione della normativa greca nei confronti dello studente sia incompatibile con il principio del libero scambio di informazioni in campo scientifico e culturale all'interno della Comunità europea? Cosa fa la Commissione per garantire tale libertà?

3. Come gli Stati membri garantiscono il libero scambio di informazioni scientifico-culturali nella Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(1° aprile 1992)

1. L'interrogazione dell'onorevole parlamentare ha per oggetto la situazione particolare nella quale uno Stato membro impone ai visitatori di musei limitazioni in materia di fotografia. Stando agli elementi d'informazione forniti dall'onorevole parlamentare, nulla indica che tali limitazioni siano applicabili in maniera discriminatoria e specialmente a motivo della nazionalità.

Allo stato attuale delle informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene quindi che le misure descritte

dall'onorevole parlamentare non costituiscano una violazione del diritto comunitario, quali che siano i motivi invocati per giustificare il divieto di fotografare nei musei.

2. Poiché il principio del libero scambio di informazioni in campo scientifico e culturale, a cui l'onorevole parlamentare fa riferimento, non è stato oggetto di una definizione precisa e non è stato inserito in un quadro giuridico preciso, non sembra possibile applicare sanzioni per il suo mancato rispetto. Inoltre il fatto di riservare agli autori di scoperte archeologiche il diritto della prima pubblicazione delle fotografie delle scoperte stesse sembra essere una misura adeguata per ricompensare i loro sforzi e i loro successi.

3. La Commissione non dispone di informazioni approfondite sulla legislazione degli Stati membri in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2415/91
dell'on. Winifred Ewing (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(30 ottobre 1991)
(92/C 209/24)

Oggetto: Restrizioni alla semina di colza oleifera

Può la Commissione far sapere se ha introdotto o intende introdurre orientamenti volti a impedire la semina di colza oleifera nelle immediate vicinanze di strade e aree residenziali?

Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
(6 aprile 1992)

La Commissione non ha stabilito, né intende stabilire in un prossimo futuro, alcun orientamento inteso ad impedire la semina di semi oleosi nella adiacenze di zone residenziali e di strade, non essendole nota a tutt'oggi alcuna dimostrazione conclusiva secondo la quale la coltivazione di tali piante sia nociva alla salute umana.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2429/91
degli on. Giuseppe Mottola, Franco Borgo, Felice Contu,
Lorenzo De Vitto, Mario Forte e Antonio Iodice (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 ottobre 1991)
(92/C 209/25)

Oggetto: Direttiva «Uccelli» del 1979

Molta confusione si è generata intorno all'interpretazione della nozione di «dipendenza».

Può la Commissione indicare quale è la definizione che essa dà della nozione di «dipendenza» presente all'arti-

colo 7, paragrafo 4 della direttiva 79/409/CEE (1) del 2 aprile 1979?

(1) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(23 aprile 1992)

La banca dati ORNIS considera implicitamente come periodo di dipendenza il periodo durante il quale i giovani devono essere imbeccati e/o protetti dai loro genitori per poter sopravvivere.

Per le specie che possono essere oggetto di atti di caccia e che hanno un periodo di dipendenza sociale prolungato, la banca dati ORNIS definisce, per ragioni pratiche, come fine del periodo di dipendenza:

- per *Anser* e *Branta*, il momento in cui i giovani spiccano il volo;
- per *Perdix*, *Alectoris* e.a., la fine della protezione parentale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2448/91
dell'on. Georgios Romeos (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(30 ottobre 1991)
(92/C 209/26)

Oggetto: Conversione dell'industria militare cinese

Le autorità e gli ambienti industriali della Cina hanno recentemente chiesto un contributo finanziario per convertire l'industria militare del paese alla produzione di beni di consumo. Numerose industrie militari cinesi hanno già cominciato a convertire la propria produzione e chiedono un trasferimento di tecnologia occidentale. È disposta la Commissione a dare riscontro a tale richiesta e in qual modo prevede di promuovere la cooperazione con la Cina in questo settore?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(4 marzo 1992)

La Commissione non ha ricevuto da parte delle autorità cinesi alcuna richiesta di assistenza in materia di riconversione delle industrie militari. Il primo ministro cinese, sig. Zou Jiahua, ha recentemente sottolineato la necessità di procedere alla riforma dell'inefficiente settore pubblico cinese. In tale contesto è stata dichiarata prioritaria la promozione di un equilibrato sviluppo industriale nazio-

nale, piuttosto che una possibile riduzione del potenziale militare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2500/91

dell'on. Kenneth Stewart (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 novembre 1991)

(92/C 209/27)

Oggetto: Norme d'igiene per l'esposizione dei prodotti alimentari in vendita

È al corrente la Commissione del fatto che le autorità sanitarie di Liverpool (Inghilterra) stanno svolgendo indagini in seguito a denunce di violazioni delle norme d'igiene da parte dei negozianti di quella città, molti dei quali espongono prodotti lattiero-caseari all'aperto invece che in vetrine refrigerate?

Salsicce, prosciutti, formaggi, pasticci di carne e carni cotte vengono esposti talvolta senza involucro alcuno, più spesso semplicemente incartati invece che dentro contenitori atti a proteggerli dai germi.

Non conviene la Commissione che taluni generi alimentari andrebbero conservati a certe temperature per impedire ai germi patogeni di riprodursi con conseguente danno per la salute dei consumatori?

Non conviene la Commissione sull'opportunità di mettere in guardia i consumatori nei confronti di simili pratiche e del fatto che il mancato rispetto delle norme d'igiene potrebbe provocare epidemie di salmonellosi e di botulismo?

Intende la Commissione provvedere urgentemente a emanare norme d'igiene in questo campo e valutare l'opportunità di un divieto totale di questi metodi di esposizione dei prodotti in vendita, nell'interesse della sanità pubblica;

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(18 maggio 1992)

La Commissione non è al corrente della situazione descritta dall'onorevole parlamentare.

Le derrate alimentari, atte a favorire la moltiplicazione di microorganismi patogeni o tossicogeni, devono essere tenute a temperature che inibiscono la crescita di tali microorganismi a livelli nocivi per la salute. Dipende dalle autorità competenti degli Stati membri prendere i provvedimenti adatti nel caso in cui tali requisiti non sono rispettati.

La Commissione sta preparando una normativa comunitaria sotto forma di una direttiva quadro generale concernente l'igiene dei prodotti alimentari che tratta, tra l'altro, questa prassi di commercializzazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2588/91

degli on. Patrick Lalor, Gene Fitzgerald, Niall Andrews, James Fitzsimons, Mark Killilea e Patrick Lane (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 novembre 1991)

(92/C 209/28)

Oggetto: Assistenza finanziaria della CE per investimenti essenziali per i servizi di trasporto da e per l'Irlanda e altre regioni periferiche

Una volta che nel 1993 il tunnel sotto la Manica sarà stato aperto, l'Irlanda sarà l'unico degli Stati membri della CE senza un collegamento terrestre con l'Europa continentale. Inoltre l'Irlanda ha necessità di trasporto uniche in quanto essa è la sola nazione-isola ed è una delle regioni più periferiche della Comunità. Essa è anche una delle economie più aperte d'Europa e dipende in maniera quasi assoluta dal commercio estero per una crescita economica sostenuta e per la creazione di occupazione.

Alla luce di quanto sopra e dello studio elaborato dalla KPMG/SKC sui trasporti per e dall'Irlanda, è in grado la Commissione di indicare ora la sua posizione rispetto:

1. al principio di stanziamenti CE per investimenti essenziali per i servizi di trasporto da e per l'Irlanda,
2. agli specifici investimenti iniziali e prioritari per servizi diretti da e verso l'Europa continentale, di tipo roll-on/roll-off (Ro/Ro) e lift-on/lift-off (Lo/Lo), finanziati a carico degli stanziamenti dei fondi strutturali a favore dell'Irlanda,
3. ad un significativo (fino al 50%) tasso di aiuti CE per tali investimenti,
4. all'assegnazione di fondi CE per futuri ulteriori investimenti nei servizi di trasporto?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3178/91

dell'on. John Cusnahan (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)

(92/C 209/29)

Oggetto: Investimenti comunitari in materia di servizi di trasporto in accesso ed in provenienza dall'Irlanda

Quali progressi ha registrato la Commissione nel suo esame della richiesta del governo irlandese di aumentare gli investimenti comunitari in materia di attrezzature di trasporto in accesso e in provenienza dall'Irlanda?

**Risposta comune data dal sig. Millan
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 2588/91 e 3178/91**

(27 aprile 1992)

La Commissione è consapevole dei problemi particolari ai quali sono confrontati gli Stati membri situati alla periferia della Comunità, tra cui il problema relativo ai servizi di trasporto da e verso tali Stati membri. Anche nella recente proposta «Dall'Atto unico al dopo Maastricht»⁽¹⁾ è stata riconosciuta la necessità di assicurare nel contesto del mercato interno adeguati collegamenti di trasporto in tutta la Comunità e ciò si riflette sia nel progetto per il nuovo fondo di coesione che nelle proposte di reti transeuropee.

La Commissione ha preso in esame una richiesta del governo irlandese in merito a finanziamenti da parte del FESR per l'acquisto di navi da impiegare nei collegamenti tra l'Irlanda e l'Europa continentale.

Pur essendo state concesse sovvenzioni per l'acquisto di beni mobili in taluni casi limitati in cui dovevano essere assicurati i servizi di trasporto di base, nel caso in questione non è evidente la necessità di tale intervento. Sembrerebbe infatti che gli operatori possano potenziare i servizi ro/ro senza l'aiuto del FESR e che gli esistenti servizi lo/lo (movimentazione verticale) siano sufficienti. Ed anche nel caso in cui fosse riconosciuta l'ammissibilità dell'aiuto, è dubbio che si possa mettere a punto un sistema per erogarlo senza falsare la concorrenza e per garantire che da esso derivino prezzi più stabili o accessibili per gli utenti.

È quindi prevedibile che questo argomento continuerà ad essere oggetto di colloqui tra le autorità irlandesi ed i servizi della Commissione.

(¹) Doc. COM(92) 2000 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2615/91

dell'on. Nel Van Dijk (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 novembre 1991)

(92/C 209/30)

Oggetto: Decisione di costruire un inceneritore a Kamp-Lintfort

1. È la Commissione al corrente della decisione della Land tedesca Renania settentrionale Vestfalia di costruire un inceneritore a Kamp-Lintfort, a 30 km ad est di Venlo?

2. È esatto che né la provincia di Limburgo né i comuni di Venlo, Arce/Velden e di Bergen sono stati informati di un siffatto progetto?

3. In caso affermativo, lo considera la Commissione in linea l'articolo 7 della direttiva CE sulla valutazione dell'impatto ambientale?

4. È la Commissione disposta a compiere passi contro la Renania settentrionale Vestfalia qualora non venisse rispettata la succitata direttiva?

**Risposta data dal sig. Ripa Di Meana
in nome della Commissione**

(24 aprile 1992)

1. No.

2. La Commissione non è in grado di rispondere a tale quesito.

3. L'articolo 7 della direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾ stabilisce che uno Stato membri informi un altro Stato membro, qualora constati che un progetto può avere un impatto importante sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere considerevolmente danneggiato ne faccia richiesta. Spetta agli Stati membri della Repubblica federale di Germania e dei Paesi Bassi stabilire se la costruzione di un impianto di incenerimento dei rifiuti a Kamp-Lintfort possa avere tali conseguenze nei Paesi Bassi.

Se le autorità tedesche nel Nord-Reno Vestfalia non considerano che l'impianto proposto possa avere un impatto importante nei Paesi Bassi, e le autorità olandesi non hanno richiesto informazioni, il disposto dell'articolo 7 è stato rispettato.

Tuttavia, se una delle ipotesi di cui sopra è errata, e le autorità tedesche nel Nord-Reno Vestfalia non hanno trasmesso le informazioni ai Paesi Bassi mentre nel contempo le ha rese disponibili ai ai suoi cittadini, il disposto dell'articolo 7 non è stato rispettato.

4. L'articolo 169 del trattato CEE prevede le misure che la Commissione adotta contro uno Stato membro — non contro una regione — qualora venga infranto il diritto comunitario.

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2631/91

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 novembre 1991)

(92/C 209/31)

Oggetto: Controllo dei consiglio di amministrazione degli enti assicurativi

Recentemente il governo ellenico ha proceduto all'ampliamento e alla costituzione dei consigli di amministra-

zione degli enti assicurativi, che sono di competenza del ministero per la previdenza e le assicurazioni sociali. Nell'ambito di tale provvedimento sono stati conferiti a membri della pubblica amministrazione ellenica cariche all'interno degli enti assicurativi ed incarichi relativi al controllo delle loro amministrazioni, le quali erano finora di competenza dei rappresentanti degli assicurati. I sindacati denunciano questa iniziativa del governo e si schierano in favore dell'autogestione degli enti assicurativi. Si chiede alla Commissione se intende raccomandare al governo ellenico il ripristino dell'autogestione di tali enti.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(26 marzo 1992)

La Commissione non ha la competenza per imporre al governo greco di ristabilire il sistema di autogestione degli organismi di assicurazione sociale.

L'articolo 118 del trattato invita tuttavia la Commissione a promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel settore sociale ed in particolare nelle materie relative alla previdenza sociale. Questa collaborazione prende in particolare la forma di uno scambio d'informazioni grazie a studi e seminari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2646/91

dell'on. Peter Beazley (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 novembre 1991)

(92/C 209/32)

Oggetto: Importazioni di biciclette cinesi

Considerando che uno dei principali scopi del mercato unico europeo è il rafforzamento della competitività dell'industria europea sia in Europa sia sul mercato mondiale, può la Commissione spiegare:

1. Perché, in relazione alla fabbricazione di biciclette, il dazio sull'importazione di biciclette cinesi è stato ripristinato soltanto il 10 settembre 1991 mentre il livello di riferimento per le importazioni di biciclette cinesi (9,3 Mecu) era stato superato già nel febbraio 1991?
2. Che cosa intende fare la Commissione a nome dei produttori europei di biciclette per il mantenimento del dazio all'importazione di biciclette cinesi che scade nuovamente alla fine del 1991, lasciando così una possibilità ai cinesi di invadere il mercato europeo con biciclette economiche ed esenti da dazio a partire dal 1° gennaio 1992?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(2 marzo 1992)

Visto il considerevole aumento delle importazioni di biciclette registrato negli ultimi anni, nel 1991 la Comunità ha deciso di applicare a queste importazioni le misure di sorveglianza particolare previste dal sistema delle preferenze generalizzate. La sorveglianza è mensile, e la Commissione trasmette le informazioni ricevute a tutti gli Stati membri che, a seconda dei casi, chiedono il ripristino del dazio normale quando viene raggiunta la base di riferimento. Beninteso, il ritorno di applicazione della procedura dipende dalla rapidità con la quale la Commissione riceve dagli Stati membri le informazioni pertinenti.

Nella fattispecie la base di riferimento di 9 004 000 Ecu è stata raggiunta il 14 giugno 1991 ⁽¹⁾, il 2 agosto 1991 uno Stato membro ha presentato alla Commissione una richiesta di ripristino. La procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3831/90 prevede che si consultino gli altri Stati membri, i quali dispongono di 15 giorni per pronunciarsi in merito; in considerazione di quanto precede, il termine per la pubblicazione del ripristino del dazio normale nei confronti della Cina è corretto. Per quanto riguarda il 1992, in attesa della revisione completa del sistema delle preferenze generalizzate, continueranno ad essere applicati gli attuali meccanismi di ripristino.

Può essere utile segnalare che la Commissione ha recentemente annunciato ⁽²⁾ l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di biciclette originarie di Taiwan e della Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁾ GU n. L 250 del 7. 9. 1991.

⁽²⁾ GU n. C 266 del 12. 10. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2656/91

di Sir James Scott-Hopkins (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 novembre 1991)

(92/C 209/33)

Oggetto: Impiego di aggregati nell'industria delle costruzioni

Quali nuove proposte intende presentare la Commissione al fine di incoraggiare l'impiego nell'industria delle costruzioni di materiali alternativi agli aggregati, dato che l'estrazione di minerali arreca gravi danni al paesaggio europeo?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(13 maggio 1992)

Per determinati progetti concernenti le coltivazioni a cielo aperto, la direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ prescrive una valuta-

zione d'impatto ambientale ed in quest'ottica dovrebbero essere prese in considerazione soluzioni alternative, cioè, nel caso delle coltivazioni all'aperto, oltre a siti diversi anche alternative all'utilizzo di materiale estratto, quali il riciclaggio del materiale da costruzione esistente o l'impiego di altri prodotti residui.

Poiché le miniere a cielo aperto rientrano nell'allegato II della direttiva, è lasciata agli Stati membri una certa flessibilità circa l'obbligo di una valutazione d'impatto per un determinato progetto. La Commissione è al corrente del fatto che nel Regno Unito, ad esempio, per l'estrazione di sabbia e ghiaia si applica una soglia indicativa di 50 ha e che per l'estrazione di rocce o argilla, per stabilire se è necessaria una valutazione, sono presi in considerazione l'ubicazione, le dimensioni e il tipo di attività proposte.

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2732/91

dell'on. Anita Pollack (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 novembre 1991)

(92/C 209/34)

Oggetto: Donne e fondo sociale

Quali cifre sono disponibili per illustrare la proporzione di mezzi del Fondo sociale spesi per progetti destinati alle donne, e di quali progetti si tratta?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione

(7 aprile 1992)

1. A favore delle donne sono previste azioni specifiche nei quadri comunitari di sostegno (QCS) delle regioni dell'obiettivo 1 nonché nei QCS degli obiettivi 3 e 4. Tali azioni, sulla base degli orientamenti relativi agli interventi del FSE per gli obiettivi 3 e 4, riguardano la formazione e l'inserimento professionale delle donne che, dopo una lunga interruzione, vogliono rientrare nel mercato dell'occupazione (obiettivo 3) nonché l'inserimento delle donne in professioni nelle quali sono largamente sottorappresentate (obiettivi 3 e 4).

Sulla base dell'analisi di bilancio dei QCS previsti per gli anni 1990-1993, le azioni «Donne» rappresentano per l'insieme della Comunità circa 380 milioni di Ecu, vale a dire il 5% del totale dei finanziamenti pluriennali assegnati alle misure di lotta contro la disoccupazione di lunga durata e all'inserimento professionale dei giovani

(obiettivi 3 e 4), mentre le azioni specifiche a favore delle donne rappresentavano nel 1986 soltanto lo 0,7% del bilancio globale del FSE.

All'importo di 380 milioni di Ecu si aggiungono i 120 milioni di Ecu dell'iniziativa comunitaria NOW (¹), che prevede misure a favore dell'occupazione e della formazione professionale delle donne. Tale bilancio deve essere finanziato dal Fondo sociale europeo e in maniera complementare dal FESR.

2. Per quanto riguarda i progetti la Commissione, in seguito alla riforma dei fondi strutturali, approva unicamente i programmi operativi che comprendono gli assi prioritari e le misure eleggibili proposte dagli Stati membri. Tali programmi operativi non contengono informazioni sui progetti selezionati dagli Stati membri.

Per disporre di informazioni concrete sul contenuto dei progetti la Commissione sta effettuando uno studio di valutazione concernente la partecipazione qualitativa e quantitativa delle donne nell'insieme delle azioni sviluppate nel 1990. Lo studio consentirà di valutare l'impatto delle azioni del FSE sulla situazione globale delle donne sul mercato del lavoro e aiuterà a scegliere le misure appropriate da promuovere nel quadro delle azioni del FSE e in particolare dell'iniziativa NOW. I risultati di tale studio sono attesi prossimamente e saranno resi noti al Parlamento europeo.

Per quanto riguarda in particolare l'iniziativa NOW, la Commissione ha previsto un sistema specifico di analisi e di valutazione di progetti. Saranno così disponibili informazioni sui progetti NOW, che potranno essere comunicate all'onorevole parlamentare non appena gli Stati membri li selezioneranno.

(¹) GU n. C 327 del 29. 12. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2762/91

dell'on. Barbara Dührkop Dührkop (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1991)

(92/C 209/35)

Oggetto: Aiuti a progetti — Salvaguardia e promozione del patrimonio architettonico europeo

La Commissione ha già deciso quali saranno i progetti finanziati tramite la voce di bilancio B3-2000 relativa agli aiuti a progetti pilota nel quadro della salvaguardia e promozione del patrimonio architettonico europeo.

Il campo di intervento prescelto per il 1991 riguarda il restauro di monumenti e di siti che sono stati testimoni di importanti attività e che rivestono particolare significato nell'ambito del patrimonio europeo. A quanto è dato sapere, nel 1992 verranno finanziati i progetti per rivalorizzare, nei centri storici, gli spazi pubblici compresi in un progetto di ristrutturazione.

Può la Commissione far sapere che è responsabile della scelta di questi temi di lavoro e in base a quali criteri viene effettuata la selezione; se le relative decisioni vengono prese anno per anno o si iscrivono invece in una logica pluriennale e, in caso affermativo, illustrare tale logica?

Si chiede inoltre se, in sede di selezione dei progetti da finanziare, si segue un criterio di equa ripartizione tra i vari paesi e, in caso affermativo, secondo quali proporzioni; quali sono i criteri di base per la selezione e, in tale contesto, se si è mai tenuto conto, ad esempio, dell'ubicazione di un sito o di un monumento in una zona svantaggiata della Comunità.

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**
(24 marzo 1992)

La Commissione, con l'aiuto di specialisti in materia di salvaguardia, ha adottato nel 1988 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾ un primo elenco di quattro argomenti (1989-1992) per illustrare taluni aspetti della salvaguardia del patrimonio architettonico e per migliorare l'efficacia dell'utilizzazione di risorse finanziarie molto limitate.

Un elenco degli argomenti per i prossimi anni è attualmente in preparazione. Esso dovrà essere approvato dalla Commissione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* nei prossimi mesi.

La selezione dei progetti da sostenere avviene con l'aiuto di una giuria d'esperti, composta da 12 personalità (una per Stato membro) di fama internazionale in materia di architettura, archeologia e storia dell'arte.

I criteri di selezione sono fissati dalla giuria secondo la tematica specifica dell'anno. Bisogna notare tuttavia che la qualità, in termini di valore storico e culturale del monumento e in termini d'impostazione tecnica di salvaguardia/restauro/nuova destinazione del monumento, prevale su qualsiasi considerazione di ripartizione tra gli Stati membri o di criteri utilizzati nel quadro di altre politiche strutturali della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. C 308 de 3. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2766/91
dell'on. Mary Banotti (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(22 novembre 1991)
(92/C 209/36)

Oggetto: Contributi CEE alle attività di riciclaggio

La Commissione sta attualmente elaborando un progetto di direttiva sui contenitori usati, che fissa obiettivi assai ambiziosi per quanto riguarda il loro tasso di riciclaggio. Nel contesto di tale direttiva, intende la Commissione aiutare gli Stati membri a conseguire i risultati previsti finanziando i progetti degli Stati membri in materia di riciclaggio dei contenitori usati (di vetro, di carta, ecc.)?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**
(13 maggio 1992)

L'attuale progetto di proposta di direttiva del Consiglio relativa agli imballaggi ed ai residui di imballaggi fissa obiettivi per il recupero e, più in particolare, per il riciclaggio di rifiuti di imballaggi. Si noti che questo progetto è attualmente nella fase di documento di lavoro e come tale è soggetto ad ulteriore esame da parte dei competenti servizi della Commissione.

Quanto al finanziamento per sostenere iniziative nazionali e/o locali, la Commissione cofinanzierà la ricerca e progetti dimostrativi solo nell'ambito generale dei programmi di sostegno finanziario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2771/91
dell'on. Mary Banotti (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(22 novembre 1991)
(92/C 209/37)

Oggetto: Zone sensibili dal punto di vista ambientale

Può la Commissione far sapere se sono state individuate le riserve avifaunistiche più idonee ad essere dichiarate zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio ⁽¹⁾?

Può essa inoltre far sapere a qual punto si trova il dibattito attualmente in corso con gli Stati membri in vista di un accordo in merito a tali zone, e indicare altresì quali località in Irlanda saranno dichiarate zone sensibili dal punto di vista ambientale?

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(13 maggio 1992)

La Commissione informa l'onorevole membro che secondo articolo 19 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, quale modificato dall'articolo 21 del nuovo regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (¹), la designazione di zone ecologicamente sensibili è a discrezione degli Stati membri. L'Irlanda ha recentemente designato 2 siti come zone ecologicamente sensibili: Slieve Blooms e Slyne Head, due siti che non comprendono aree importanti per l'avifauna.

(¹) GU n. L 218 del 6. 8. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2777/91

dell'on. Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1991)

(92/C 209/38)

Oggetto: Ripercussioni sui consumatori della scarsa concorrenza nel settore automobilistico

1. Può la Commissione render note le ragioni per cui non si è ancora fornita una risposta alle seguenti proteste ufficiali:

- protesta ufficiale presentata dal BEUC (Ufficio europeo delle unioni dei consumatori) nel gennaio 1990, concernente il mancato rispetto del regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione (¹) da parte del settore automobilistico;
- protesta ufficiale presentata congiuntamente dal BEUC e da due associazioni di consumatori britanniche — la NCC (National Consumer Council) e la CA (Consumers' Association) — nel settembre 1991, concernente l'accordo interindustriale che limita all'11% la quota di vetture giapponesi sul mercato britannico?

2. Può essa inoltre fornire qualche indicazione in merito a quando e a come prevede di replicare a dette proteste?

(¹) GU n. L 15 del 18. 1. 1985, pag. 16.

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(14 aprile 1992)

1. A seguito del reclamo presentato dal BEUC (Organizzazione europea dei consumatori) nel gennaio 1990, nell'aprile dello stesso anno la Commissione ha avviato un'indagine sulle differenze dei prezzi delle autovetture nella CEE, che sta ora per concludersi. La Commissione esamina attualmente tutti i dati raccolti e prepara la sua posizione in vista di ulteriori iniziative che potranno seguire ai suoi accertamenti.

Per quanto riguarda il reclamo presentato dal BEUC nel settembre 1991 relativo alle quote sulle importazioni di vetture giapponesi nel Regno Unito, l'onorevole parlamentare sarà indubbiamente al corrente del recente accordo intervenuto tra il Giappone e la CE sulle importazioni di vetture giapponesi nella Comunità. Tale accordo comporta l'abolizione, al più tardi al 1° gennaio 1993, delle restrizioni nazionali di qualsiasi genere, con un periodo transitorio per permettere ai produttori comunitari di adeguarsi alla competitività internazionale.

2. La Commissione prevede di rendere pubblico il suo parere su entrambi i reclami nei prossimi mesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2787/91

dell'on. Freddy Blak (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1991)

(92/C 209/39)

Oggetto: Impegno per la riduzione del consumo di tabacco

Una recente indagine britannica ha dimostrato che nella CE il 25% di tutti i decessi di persone tra i 35 e 60 anni di età può essere ricollegato al fumo di tabacco. Al riguardo si prega la Commissione di illustrare quali iniziative si intendono attuare per ridurre il consumo di tale prodotto. Se da un lato le campagne alla televisione sono alquanto costose, dall'altro si pensi che altrettanto onerosa è la cura delle malattie provocate dal tabacco. Si vuol quindi sapere dalla Commissione che cosa intenda fare per risolvere tale problema e quali fondi intende mettere a disposizione a tale scopo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2788/91

dell'on. Freddy Blak (S) e Kirsten Jensen (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1991)

(92/C 209/40)

Oggetto: Mortalità tra alcolizzati e fumatori

Che cosa ha fatto la Commissione negli ultimi dodici mesi per impedire i 30 000 decessi di alcolizzati e i 220 000 decessi di fumatori registrati nella Comunità europea?

**Risposta comune data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

alle interrogazioni scritte n. 2787/91 e 2788/91

(9 aprile 1992)

La Commissione considera la prevenzione dell'uso del tabacco un elemento molto importante del programma «L'Europa contro il cancro». In tutti e due i programmi

d'azione 1987/1989-1990/1994 sono state inserite diverse iniziative intese a ridurre l'abitudine di fumare, in particolare fra i giovani.

Nel quadro dell'instaurazione del mercato unico, la Commissione ha proposto vari provvedimenti che sono già stati adottati dal Consiglio:

- direttiva 89/622/CEE ⁽¹⁾ del 13 novembre 1989. Indica le avvertenze di carattere sanitario che devono figurare sui pacchetti di sigarette;
- direttiva 90/239/CEE ⁽²⁾ del 17 maggio 1990. Riguarda la riduzione del tenore di catrame delle sigarette;
- risoluzione 89/C189/01 ⁽³⁾, adottata dal Consiglio il 18 luglio 1989. Invita gli Stati membri a vietare di fumare nei luoghi aperti al pubblico.

La Commissione ha inoltre presentato una proposta di direttiva che vieta la pubblicità del tabacco. Viene attualmente esaminata anche un'altra proposta di direttiva che emenda la direttiva 89/622/CEE e che riguarda le avvertenze di carattere sanitario che devono figurare sulle confezioni di derivati del tabacco diversi dalle sigarette.

D'altra parte, sempre nell'ambito del programma «L'Europa contro il cancro», la Commissione dà il proprio appoggio finanziario alle azioni di prevenzione dell'uso del tabacco condotte da organizzazioni non governative degli Stati membri. Un ufficio esterno (BASP, European Bureau for Action on Smoking Prevention) è incaricato di coordinare l'azione di dette organizzazioni.

Sia queste proposte di carattere legislativo sia le altre attività intese a combattere l'uso del tabacco svolte dalla Commissione sono destinate soprattutto ai giovani, che devono ricevere un'educazione alla salute già nelle scuole.

Dall'autunno 1990 ed a seguito della risoluzione 86/C184/02 ⁽⁴⁾ del Consiglio concernente l'abuso di alcool e la risoluzione 89/C3/01 ⁽⁵⁾ del Consiglio sull'educazione alla salute nelle scuole, la Commissione ha creato e/o appoggiato una serie di attività nei seguenti settori:

- Educazione alla salute e formazione degli insegnanti in questo campo:
 - progetti pilota,
 - elaborazione di un manuale europeo per gli insegnanti,
 - seminari, scuole estive e conferenze.
- Una campagna a livello comunitario denominata «Bere o guidare», condotta in collaborazione con l'Alliance internationale de tourisme: 4 milioni di copie dell'opuscolo informativo «Bere o guidare» su temi relativi all'alcool sono stati distribuiti agli automobilisti su tutto il territorio comunitario.
- Assistenza alle attività europee di gruppi autonomi ed organizzazioni non governative che si adoperano per

la prevenzione delle tossicomanie (compreso abuso di alcolici).

- Dibattiti con rappresentanti dell'industria dell'alcool e con le parti sociali in merito alla prevenzione dell'alcolismo sul lavoro.
- Spese sanitarie correlate all'alcolismo.

⁽¹⁾ GU n. C 359 dell'8. 12. 1989.

⁽²⁾ GU n. C 137 del 30. 5. 1990.

⁽³⁾ GU n. C 189 del 26. 7. 1989.

⁽⁴⁾ GU n. C 184 del 23. 7. 1986.

⁽⁵⁾ GU n. C 3 del 5. 1. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2791/91 dell'on. Bernhard Sälzer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1991)

(92/C 209/41)

Oggetto: Struttura dell'organico della DG XIII

Qual è stata, nel periodo 1982-1990, l'evoluzione numerica — per impieghi permanenti e contratti a tempo determinato — degli agenti in servizio presso la DG XIII della Commissione?

Qual è la loro ripartizione per nazionalità, in termini assoluti e per grado?

Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione

(12 maggio 1992)

L'onorevole parlamentare troverà qui di seguito elementi di risposta alla sua interrogazione per il periodo 1986-1990. La creazione della DG XIII risale infatti al 1986. Essa derivava da una fusione tra la ex Direzione generale XIII di Lussemburgo denominata «Mercato dell'informazione e innovazione», con compiti diversi da quelli in seguito sostenuti, e una «Task force delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni» creata nel 1983.

Evoluzione del personale statutario DG XIII posti di bilancio autorizzati

	1986	1987	1988	1989	1990
Permanenti	230	251	271	300	327
Temporanei	132	231	298	347	412

Nella ripartizione per nazionalità la Commissione cerca di garantire un equilibrio globale. Le informazioni in materia sono comunicate annualmente al Parlamento, nel

quadro della procedura di bilancio (allegato al documento «Stato giustificativo che motiva i posti di lavoro richiesti»).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2799/91

dell'on. Paul Staes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 novembre 1991)

(92/C 209/42)

Oggetto: Periodo di riposo per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci

I periodi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 3820/85⁽¹⁾. Inoltre il 29 novembre 1988 è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* la direttiva 88/599/CEE⁽²⁾, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi per il controllo dell'applicazione del suddetto regolamento.

In pratica, nell'arco delle 24 ore, il periodo di riposo viene ad essere ridotto da 14 a 8 ore.

Al riguardo manca nella Comunità una politica uniforme in materia di controlli.

1. Concorda la Commissione che sarebbe meglio sopprimere il paragrafo dell'articolo 8 che disciplina la ripartizione del periodo di riposo, perché proprio in esso si nasconde l'origine di non pochi abusi da parte dei lavoratori?
2. È la Commissione al corrente che la direttiva in questione non è ancora applicata in Belgio e quali iniziative intende prendere al riguardo?

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 325 vom 29. 11. 1988, pag. 55.

Risposta Van Miert in nome della Commissione

(29 aprile 1992)

1. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3820/85 il periodo di riposo giornaliero può, in talune condizioni, essere ridotto da 11 ad un minimo di 9 ore consecutive. Lo stesso articolo autorizza comunque il conducente a ripartire il riposo giornaliero in 2 o 3 periodi separati di cui uno di almeno 8 ore consecutive, a condizione che la durata minima del riposo sia portata a 12 ore. In ogni caso detto regolamento non impone un riposo giornaliero di 14 ore come sostiene l'onorevole parlamentare. Attualmente la Commissione non dispone di prove che il frazionamento del riposo sia all'origine di molti abusi ma è pronta ad esaminare qualsiasi informazione in tal senso.

2. Per quanto riguarda la trasposizione della direttiva 88/599/CEE sulle procedure uniformi di controllo nel diritto interno belga, la Commissione è al corrente del fatto che in Belgio non sono stati ancora adottati

provvedimenti di esecuzione nazionali, anche se sono stati organizzati i controlli prescritti, i cui risultati sono stati comunicati alla Commissione. La Commissione ha pertanto deciso, in data 26 giugno 1991, di adire la Corte di giustizia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2804/91

dell'on. Alan Donnelly (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 dicembre 1991)

(92/C 209/43)

Oggetto: Legislazione nazionale e normativa comunitaria

Secondo la Commissione la sentenza della Corte di giustizia nella causa 106/89 *Marleasing* contro la *Comercial Internacional de Alimentacion* va intesa nel senso che in futuro la mancata trasposizione di una direttiva nell'ordinamento di uno Stato membro entro i termini previsti non avrà alcun effetto circa l'applicabilità dei diritti ed obblighi discendenti dalla direttiva stessa all'interno di detto Stato? In caso affermativo, intende la Commissione continuare comunque ad adire la Corte di giustizia presentando ricorso nei confronti degli Stati inadempienti?

Risposta data dal sig. Delors in nome della Commissione

(31 marzo 1992)

Nella sentenza pronunciata in data 13 novembre 1990 nella causa C-106/89 («*Marleasing*»), la Corte di giustizia ha istituito il principio secondo il quale il giudice nazionale è tenuto a interpretare la legislazione vigente nel proprio paese alla luce del testo e della finalità di una direttiva comunitaria. La causa in questione opponeva due privati cittadini in merito all'interpretazione di una direttiva che non aveva formato oggetto di misure nazionali di attuazione.

Non si può tuttavia ritenere che questa decisione equivalga a riconoscere alle direttive un «effetto orizzontale», vale a dire la possibilità per i privati cittadini di beneficiare dell'applicazione pura e semplice nei confronti di un altro privato cittadino delle disposizioni esplicite, incondizionali e sufficientemente circostanziate di una direttiva non recepita. Ne consegue che i diritti sanciti da una direttiva possono risultare garantiti in forma meno completa di quanto sarebbe avvenuto se la direttiva stessa fosse stata recepita nella legislazione nazionale.

In conclusione, nulla in questa sentenza lascia intendere che la Commissione debba cessare di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato nonché delle disposizioni prese in forza del trattato medesimo, in particolare nei casi di inosservanza dell'obbligo di attuazione delle direttive comunitarie da parte degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2820/91**dell'on. Thomas Megahy (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 dicembre 1991)**(92/C 209/44)***Oggetto:** Etichettatura fraudolenta di indumenti

Una serie di controlli effettuati nel corso dell'ultimo anno dalla West Yorkshire Trading Standards Service hanno rivelato che il 21% degli indumenti in vendita nella regione le cui etichette garantiscono un contenuto di lana non corrispondono alla descrizione del fabbricante. Nella maggioranza dei casi sembrerebbe che le industrie manifatturiere britanniche utilizzino le etichette fornite dalle industrie italiane produttrici di tessuti riciclati.

È al corrente la Commissione di questo problema e, in caso affermativo, in che modo intende ovviarvi?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2821/91**dell'on. Thomas Megahy (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 dicembre 1991)**(92/C 209/45)***Oggetto:** Etichettatura fraudolenta di tappeti

Una serie di controlli effettuati negli ultimi tre anni dalla West Yorkshire Trading Standards Service hanno rivelato che in un caso su tre i tappeti importati da altri Stati membri hanno etichette che indicano un contenuto di lana superiore a quello effettivo. In considerazione della rigorosa applicazione delle disposizioni comunitarie sulla composizione dei tessuti i produttori britannici, come qualunque altro onesto commerciante di altra nazionalità, sono sostanzialmente svantaggiati da questa pratica fraudolenta che distorce la concorrenza.

È al corrente la Commissione di tale questione? Come intende porvi rimedio?

**Risposta comune data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 2820/91 e 2821/91**

(2 aprile 1992)

La Commissione non è stata informata direttamente dei controlli di conformità degli articoli d'abbigliamento effettuati l'anno scorso dal Trading Standards Service nel West Yorkshire. Tuttavia essa è al corrente, in termini generali, del problema sollevato dall'onorevole parlamentare.

La Commissione ha già risposto alle preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare, in particolare nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 2499/86 dell'on. Seal ⁽¹⁾.

I criteri e gli argomenti indicati nella risposta alla seconda interrogazione sopra menzionata sono sempre ancora validi.

Occorre quindi confermare che i casi di articoli tessili non conformi alle disposizioni della direttiva quadro 71/307/CEE, che prevede l'etichettatura obbligatoria di tali prodotti, rientrano nella competenza delle autorità di controllo dello Stato membro nel quale essi vengono commercializzati e sono oggetto delle sanzioni espressamente previste dalla legge di tale Stato, in esecuzione della direttiva sopra indicata.

Questa regolamentazione è applicabile anche ai casi in cui prodotti oggetto di direttive particolari non siano conformi alle relative disposizioni.

La soluzione dei casi specifici menzionati nella presente interrogazione dovrà quindi essere trovata nel quadro del diritto britannico.

⁽¹⁾ GU n. C 212 del 10. 8. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2827/91**dell'on. Filippos Pierros (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 dicembre 1991)**(92/C 209/46)***Oggetto:** Assicurazione delle persone colpite da AIDS nella Comunità

Lo Stato francese, rappresentato dal ministro della sanità, e la confederazione francese delle compagnie di assicurazione, nella persona del suo presidente, hanno recentemente firmato una convenzione che permette alle persone colpite da AIDS di farsi assicurare a condizioni particolari. Si tratta di un primo passo interessante che potrebbe costituire un esempio da seguire a livello mondiale.

La Commissione si era già occupata del problema delle assicurazioni alle vittime dell'AIDS senza tuttavia giungere a delle decisioni. L'esempio francese offre tuttavia alla Commissione una nuova occasione di studiare e di elaborare una legislazione europea, a livello comunitario, in ciò spinta non solo da motivazioni umanitarie ma anche dalla preoccupazione di armonizzare nella Comunità le norme relative alla protezione sociale di base. Qual è in proposito l'opinione della Commissione e quali misure intende intraprendere nella fattispecie?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(13 marzo 1992)

La Commissione si compiace di ogni iniziativa tendente a migliorare la protezione sociale delle persone colpite da AIDS. Essa ricorda a tale riguardo la Carta comunitaria

dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, la quale specifica, all'articolo 10, che ogni lavoratore della Comunità europea ha diritto ad una protezione sociale adeguata.

Tuttavia la Commissione non prevede di proporre disposizioni legislative che impongano agli Stati membri una condotta particolare in materia di protezione sociale e di risarcimento nei confronti delle persone colpite da AIDS. I trattati prevedono univamente una competenza limitata in materia di protezione sociale, che consiste innanzitutto nel promuovere una stretta collaborazione fra gli Stati membri. La Comunità attribuisce tuttavia una grande importanza al rispetto del principio della non discriminazione nei confronti delle vittime dell'AIDS e favorisce l'integrazione sociale di tali persone.

Nel settore della protezione sociale la Commissione ha adottato recentemente due proposte di raccomandazione del Consiglio, una concernente criteri comuni relativi a risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale, l'altra concernente la convergenza degli obiettivi e delle politiche in materia di protezione sociale. Le due iniziative propongono agli Stati membri di garantire una protezione sociale adeguata come è prevista nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. L'organizzazione o il finanziamento dei sistemi nazionali di protezione sociale sono di piena competenza degli Stati membri e non si pone il problema di armonizzare tali aspetti sul piano comunitario. La Commissione ritiene che le due suddette iniziative interessino anche le persone colpite da AIDS.

Nell'ambito del programma «L'Europa contro l'AIDS», adottato dal Consiglio e dai ministri della sanità il 4 giugno 1991, si prevede inoltre la promozione di mezzi di informazione appropriati delle persone infettate dall'HIV sulle varie forme di assistenza sociale (azione 5), nonché l'eventuale proposta di misure appropriate a livello comunitario per la non discriminazione di tali persone (azione 9). La Commissione applica il piano di azione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2829/91

dell'on. Virgílio Pereira (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(5 dicembre 1991)

(92/C 209/47)

Oggetto: Norme di applicazione del programma POSEIMA

Per quando pensa la Commissione che saranno messe a punto le norme di applicazione del programma POSEIMA, entrato in vigore il 1° luglio 1991, onde consentire la tempestiva verifica dei suoi effetti ed evitare i ritardi verificatisi nel caso del programma POSEIDON?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(10 aprile 1992)

La Commissione comunica all'onorevole parlamentare che sta mettendo a punto alcune proposte rivolte al Consiglio in merito all'attuazione di POSEIMA.

Tali proposte, elaborate al termine di lavori molto approfonditi condotti unitamente alle autorità portoghesi interessate, verranno trasmesse al Consiglio al più presto.

Il Parlamento europeo sarà ovviamente consultato in merito alle proposte della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2839/91

dell'on. Peter Crampton (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 dicembre 1991)

(92/C 209/48)

Oggetto: Trasporto di materiali nucleari

Considerati i pericoli connessi con il trasporto di materiali nucleari, più volte denunciati al Parlamento europeo, come giudica la Commissione il fatto che barre di combustibile nucleare esaurito ed altri materiali radioattivi siano trasportati su traghetti passeggeri nel Mare del Nord tra Newcastle e Stavanger e da Hull a Rotterdam?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(5 maggio 1992)

Per quanto riguarda il trasporto di combustibile esaurito si invita l'onorevole parlamentare a prendere visione della risposta data dalla Commissione alle interrogazioni scritte n. 2635/90 del sig. Glinne⁽¹⁾ e n. 1544/91 del sig. L. Smith⁽²⁾.

Per quanto riguarda specificamente le operazioni di trasporto, secondo le informazioni ricevute dalla Commissione, soltanto una volta è stato utilizzato un traghetto passeggeri da Newcastle a Stavanger per trasportare elementi di combustibile irradiato; di norma si usano soltanto i traghetti cargo anche se non esiste un requisito legale al riguardo. I traghetti da Hull a Rotterdam non sono stati mai utilizzati per il trasporto di elementi di combustibile irradiato.

⁽¹⁾ GU n. C 141 del 30. 5. 1991.

⁽²⁾ GU n. C 66 del 16. 3. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2846/91**dell'on. Peter Crampton (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 dicembre 1991)**(92/C 209/49)*

Oggetto: Pesca: Norma relativa all'adozione di un modello uniforme di rete

Al Consiglio dei ministri della pesca dello scorso ottobre non sono state prese decisioni in merito alla norma relativa all'adozione di un modello uniforme di rete.

Conviene la Commissione che la mancata introduzione di tale norma, e la deroga relativa al merlano, offriranno in pratica un'altra occasione per infrangere le norme che disciplinano il settore della pesca e finiranno con l'incoraggiare un ulteriore spreco di merluzzi e di naselli — proprio le specie che tali misure dovrebbero proteggere?

**Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione**

(3 aprile 1992)

La Commissione intende precisare che le condizioni per esercitare un'attività derogatoria di pesca selettiva del merlano sono state approvate nell'ultimo Consiglio «Pesca», del 29 ottobre 1991.

Per quanto riguarda la proposta della Commissione concernente la «norma relativa all'adozione di un modello uniforme di rete», il Consiglio ha convenuto che essa sarebbe stata ritirata dal pacchetto delle misure tecniche di conservazione per essere trattata in un secondo tempo, in occasione della revisione del regolamento (CEE) n. 2241/87 del 23 luglio 1987 ⁽¹⁾.

La Commissione condivide l'opinione dell'onorevole parlamentare, ossia che occorre vigilare attentamente a proposito degli scarti di merluzzi bianchi e di naselli nonché a proposito delle conseguenze di detti scarti sugli stock di queste due specie. La Commissione elaborerà a tal fine le azioni necessarie.

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2851/91**dell'on. Freddy Blak (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 dicembre 1991)**(92/C 209/50)*

Oggetto: Riferimento all'effetto «erga omnes» nelle direttive concernenti il mercato del lavoro

All'articolo 3 della proposta di direttiva sul distacco di lavoratori nel quadro delle prestazioni di servizi ⁽¹⁾, la Commissione impiega l'espressione «erga omnes» per definire il campo di applicazione di un contratto collettivo. Si invita la Commissione a precisare il significato di detto concetto. Ha già trovato impiego nel diritto comunitario?

Intende la Commissione considerare l'«erga omnes» come elemento fondamentale di altre parti della futura normativa comunitaria che disciplina il mercato del lavoro? Che cosa ne pensa la Commissione del fatto che norme comunitarie che si limitano a settori in cui esistono già accordi con effetto «erga omnes» possano essere applicate genericamente in paesi dove di norma non viene dato valore di legge agli accordi relativi al mercato del lavoro?

È favorevole la Commissione allo sviluppo negli Stati membri di accordi «erga omnes» sul mercato del lavoro? Intende inoltre promuovere ovvero legiferare a livello comunitario affinché i paesi membri definiscano normative del lavoro che comprendano interi settori?

⁽¹⁾ Doc. COM(91) 230 def.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(6 aprile 1992)

L'espressione «accordo collettivi ... con effetto erga omnes» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della proposta di direttiva del Consiglio riguardante il distacco di lavoratori nel quadro della prestazione di servizi andrebbe interpretata nel senso che gli accordi collettivi si applicano a tutti i lavoratori e datori di lavoro nel settore occupazionale o nell'industria interessati.

L'espressione «accordo collettivo erga omnes» non è mai stata usata precedentemente nei regolamenti o nelle direttive comunitari.

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) di cui sopra non vuole interferire con i vari tipi di contrattazione collettiva vigenti negli Stati membri né cerca, di conseguenza, di stabilire principi fondamentali per la futura legislazione comunitaria, o di imporre o raccomandare la conclusione di «accordi collettivi erga omnes» in tutto il territorio comunitario.

La disposizione mira unicamente a definire i punti essenziali delle norme obbligatorie vigenti nei paesi ospitanti, che il datore di lavoro, che invii un dipendente a svolgere temporaneamente il proprio lavoro nel paese in questione, è tenuto a rispettare. Tali norme obbligatorie sono elencate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) disciplinate da disposizioni legislative nazionali o da eventuali accordi collettivi (oppure arbitrati) del tipo citato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2865/91**dell'on. John Cushnahan (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 dicembre 1991)**(92/C 209/51)*

Oggetto: Tutela dei consumatori — Sicurezza dei bambini

Alla luce della fondamentale importanza della sicurezza dei bambini e della proposta del Parlamento europeo di

stanziano 1 milione di Ecu per tale settore per l'esercizio ha formulato la Commissione proposte specifiche per migliorare la sicurezza dei bambini?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(31 marzo 1992)

Gli stanziamenti, destinati alla sicurezza dei bambini per il periodo 1989-1991, sono stati utilizzati per incentivare e ampliare le campagne di informazione e altre azioni che sono state intraprese da varie organizzazioni esterne (per esempio organizzazioni di famiglie, associazioni di consumatori e istituzioni che si occupano in particolare della sicurezza dei bambini). Queste organizzazioni affrontano il vantaggio di occuparsi direttamente di problemi relativi alla sicurezza dei bambini nei loro settori e possono dunque concentrare le loro azioni su problemi specifici. Questo tipo di intervento risulta essere più efficace e meno costoso di una campagna d'informazione di largo respiro.

Lo scambio di esperienze, avvenuto in occasione del recente convegno su «La comunicazione nell'ambito della sicurezza dei bambini: approcci europei in materia di prevenzione degli incidenti», tenutosi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 1991, è servito a confermare che questo tipo particolare di sussidiarietà si è rivelato, indubbiamente, il tipo di approccio più appropriato per questo genere di problema; tutti i partecipanti hanno sottolineato la necessità di dar seguito a tale azione per la quale hanno dimostrato un grande interesse.

Visti i risultati positivi ed incoraggianti la Commissione intende utilizzare 1 milione di Ecu previsto nel bilancio per il 1992, per concedere sovvenzioni a quelle organizzazioni che presentino proposte di azioni che naturalmente trarrebbero vantaggi da un ulteriore sostegno finanziario.

La Commissione ritiene che, se utilizzati in questo modo, gli stanziamenti ai quali l'onorevole parlamentare si riferisce nella sua domanda possono essere un valido complemento ai provvedimenti legislativi proposti dalla Commissione negli ultimi anni in materia di sicurezza dei bambini, come per esempio la direttiva relativa alla sicurezza dei giocattoli.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2887/91

dell'on. Richard Simmonds (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 dicembre 1991)
(92/C 209/52)

Oggetto: Direttiva viaggi «tutto compreso»

L'economia dell'isola di Wight poggia in larga misura sui proventi del turismo, e l'industria turistica deve proporre delle «offerte tutto compreso» che includono le spese

relative al soggiorno ed al viaggio in traghetto per raggiungere l'isola. In base alla direttiva del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso», i titolari dovranno stanziare somme considerevoli per garantire queste «offerte», ciò che rappresenterebbe un onere finanziario intollerabile per i proprietari di pensioni e di piccoli alberghi. Che proposte intende fare la Commissione per rimediare a questa situazione che potrebbe comportare la chiusura di molte piccole imprese turistiche?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(31 marzo 1992)

In base alla direttiva 90/314/CEE⁽¹⁾ concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», con il termine «tutto compreso» si intende la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appreso: trasporto, alloggio ed altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del «tutto compreso», laddove questa prestazione superi le 24 ore o comprenda una notte.

Il termine «organizzatore» si riferisce alla persona che organizza in modo non occasionale servizi «tutto compreso» e li vende o li offre in vendita, direttamente o tramite un venditore.

Il termine «venditore» si riferisce alla persona che vende o offre in vendita i servizi «tutto compreso» proposti dall'organizzatore.

In questo contesto giuridico, e date le informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, la Commissione non vede quale tipo di onere finanziario possa gravare sui proprietari di piccoli alberghi e pensioni.

Tuttavia, se l'isola di Wight è caratterizzata dalla particolarità che i proprietari di alberghi organizzano e offrono attualmente ai turisti non solo alloggi, ma anche trasporto, la situazione è ovviamente diversa. In questo caso si chiede all'onorevole parlamentare di fornire ulteriori informazioni; comunque occorre ricordare che i rapporti tra «organizzatori» e «venditori» da una parte, e proprietari di alberghi dall'altra continuano ad essere regolati dalle leggi nazionali e, pertanto, non sono interessati dalla direttiva concernente i viaggi «tutto compreso».

(¹) GU n. L 158 del 23. 6. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2921/91

dell'on. Carmen Díez de Rivera Icaza (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(9 dicembre 1991)
(92/C 209/53)

Oggetto: Concessione del risparmio energetico nell'edificio Berlaymont

Può la Commissione far sapere se il fatto di mantenere accese le luci dell'edificio Berlaymont giorno e notte,

giorni di festa compresi, corrisponde al concetto di risparmio e di efficacia energetica propugnato dalla Commissione o se invece esista una ragione importante a me sconosciuta per agire in tal modo?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(16 marzo 1992)

I servizi tecnici incaricati della sorveglianza e della manutenzione hanno anche il compito di badare agli sprechi di energia. Si procede pertanto normalmente a tagli generalizzati di corrente durante i giorni festivi e durante la notte in tutti gli edifici occupati dalla Commissione, salvo deroga espressa in funzione delle esigenze dei servizi.

Poiché il Berlaymont è il cuore del funzionamento dell'istituzione, le permanenze del fine settimana e della notte e i lavori urgenti dei gabinetti e dei diversi servizi e direzioni generali ivi insediati facevano sì che molto spesso la luce restasse accesa sia di notte che durante il fine settimana.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2923/91

dell'on. Rolf Linkohr (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 dicembre 1991)

(92/C 209/54)

Oggetto: Allestimento di una discarica sull'isola di Giacinto (Grecia, mar Ionio) — Utilizzo di risorse a carico del programma MEDSPA

L'amministrazione dell'isola di Giacinto (versante occidentale del Peloponneso) ha deliberato l'allestimento di una discarica nella località Skopos Kalamaki. La spiaggia di Kalamaki è stata dichiarata parco naturale per la sua preminente rilevanza quale luogo di cova della tartaruga marina *Caretta caretta*. La discarica progettata verrà allestita a protezione della scarpata al di sopra della spiagge. I lavori verranno oltretutto finanziati con risorse a carico del programma MEDSPA. Ciò premesso hanno le autorità dell'isola di Giacinto, a giudizio della Commissione, tenuto in misura sufficiente conto degli imperativi ambientali?

Se del caso, non dovrebbe essere riesaminata la promozione del progetto con risorse del MEDSPA?

È la Commissione al corrente se sia stato effettuato e/o sia in preparazione uno studio sull'impatto ambientale in ordine a detto progetto?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(14 maggio 1992)

Il progetto di insediamento di uno scarico dove sono ammessi rifiuti pericolosi deve rispondere ad uno studio di valutazione dell'impatto ambientale, in conformità della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985⁽¹⁾.

Al momento della domanda di autorizzazione, richiesta secondo la direttiva 78/319/CEE⁽²⁾ del Consiglio, il pubblico interessato ha la possibilità di consultare i risultati di questo studio e di esprimere il suo parere prima che il progetto sia autorizzato. Le autorità di Zakynthos definiranno le modalità di informazione e di consultazione. Inoltre, secondo le direttive 91/156/CEE⁽³⁾ e 78/319/del Consiglio, rispettivamente gli articoli 4 e 5, lo smaltimento dei rifiuti non deve mettere in pericolo la salute umana né arrecare pregiudizio all'ambiente.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2941/91

dell'on. François Musso (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 dicembre 1991)

(92/C 209/55)

Oggetto: PIM Italia

Per quanto riguarda l'attuazione dei PIM in varie regioni del centro Italia (Toscana, Umbria e Marche) in cui sussistono ancora zone in forte ritardo di sviluppo, può la Commissione indicare, anno per anno e distinguendo tra le varie fonti di finanziamento comunitario (fondi strutturali e linea aggiuntiva PIM):

1. l'importo prevedibile delle «tranches» di finanziamento accordato dalla Comunità;
2. gli impegni assunti;
3. i pagamenti effettuati?

Può inoltre la Commissione indicare quali provvedimenti intende prendere per ovviare ai ritardi con cui sono stati utilizzati gli aiuti concessi?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(26 marzo 1992)

1. I dati più recenti sull'attuazione dei PIM Toscana, Umbria e Marche figurano in appresso:

PIM Toscana*(in milioni di Ecu)*

Fonti di finanziamento	Stanziamento al 31 dicembre 1990	Impegni al 31 ottobre 1991	% dello stanziamento	Pagamenti al 31 ottobre 1991	% dello stanziamento
FEAOG	35,5	49,7	140	42,3	119
FSE	17,1	6,0	35	5,0	29
L 551	89,4	39,1	44	27,4	31
Totale	142,0	94,8	67	74,7	53

PIM Umbria*(in milioni di Ecu)*

Fonti di finanziamento	Stanziamento al 31 dicembre 1990	Impegni al 31 ottobre 1991	% dello stanziamento	Pagamenti al 31 ottobre 1991	% dello stanziamento
FEAOG	42,1	16,9	40	10,0	24
FSE	10,6	4,6	44	3,9	37
L 551	53,4	19,5	37	11,7	22
Totale	106,1	41,0	39	25,6	24

PIM Marche*(in milioni di Ecu)*

Fonti di finanziamento	Stanziamento al 31 dicembre 1990	Impegni al 31 ottobre 1991	% dello stanziamento	Pagamenti al 31 ottobre 1991	% dello stanziamento
FEAOG	29,8	31,4	105	14,0	47
FSE	6,1	3,6	59	2,0	33
L 551	45,8	26,2	57	30,0	66
Totale	81,7	61,2	75	46,0	56

2. Nel quadro della compartecipazione ed in particolare in seno ai vari comitati di sorveglianza regionali, la Commissione verifica che siano adottate tutte le disposizioni opportune per consentire il normale svolgimento dei programmi e l'impiego ottimale dei fondi comunitari.

La recente adozione da parte della Commissione della seconda fase dei PIM italiani, che ha implicato altresì una revisione dei programmi, dovrebbe consentire di accelerare l'attuazione delle azioni prestabilite ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ In seguito alla modifica delle scadenze introdotta dalla decisione della Commissione del 16 dicembre 1991, che modifica la seconda fase dei PIM italiani.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2943/91

dell'on. James Ford (S)

alla Commissione delle Comunità europee

*(9 dicembre 1991)**(92/C 209/56)*

Oggetto: Deregolamentazione dei pubblici trasporti in Gran Bretagna

Può la Commissione fornire il suo parere sui punti sollevati da un elettore di Manchester, rispondendo in

primo luogo alla denuncia secondo cui il segretario di Stato per i trasporti non provvede alle necessarie indagini sulla situazione dei trasporti pubblici nel Regno Unito dopo la deregolamentazione, ed esaminando in secondo luogo le prospettive europee al riguardo e, in generale, la politica britannica dei trasporti pubblici?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(4 giugno 1992)

La Commissione ha esaminato i fatti cui fa riferimento l'onorevole parlamentare e che sono illustrati nell'allegato alla sua interrogazione. Trattandosi dell'organizzazione e della qualità dei trasporti urbani, la Commissione non si è pronunciata al riguardo. Tale aspetto particolare dei trasporti sarà esaminato nel contesto del libro bianco sul futuro della politica comune dei trasporti, in cui sono attualmente impegnati i servizi della Commissione, per determinare l'eventuale funzione che la Commissione potrà svolgere in futuro.

Coerentemente con quanto stabilito nel trattato sull'Unione europea, in tale contesto sarà rispettato il principio della sussidiarietà.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2949/91
dell'on. Arturo Escuder Croft (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(9 dicembre 1991)
(92/C 209/57)

Oggetto: Investimenti a La Gomera nel quadro delle operazioni integrate di sviluppo

Quali sono stati fino al 30 giugno 1991 gli investimenti effettivi della Comunità nell'isola di La Go-

mera in esecuzione delle operazioni integrate di sviluppo?

Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione
(6 marzo 1992)

Il livello di esecuzione dell'investimento pubblico del POI di La Gomera al 30 giugno 1991 ⁽¹⁾ è il seguente:

(in milioni di Pta)

	1989-1990 ⁽¹⁾			1991		
	Pro-grammato	Eseguito	%	Pro-grammato	Eseguito	%
FESR	863,96	872,12	100,94	3 001,44	506,75	16,88
FSE	124,618	11,475	9,21	180,637	6,002	3,32
FEAOG-Orientamento	130,2	128,7	98,84	489,6	35,9	7,33

⁽¹⁾ Per il FSE: 1990.

Tale livello di esecuzione è motivato dai tempi di attuazione delle seguenti misure:

(in milioni di Pta)

	Importi previsti per il 1991
Costruzione, miglioramento e ampliamento di porti	200
Costruzione dell'aeroporto	900
Costruzione di un eliporto e di un'autostazione	30
Centro commerciale	88
Centro artigianale	33
Ristrutturazione di edifici	40
Rete di acqua potabile e di depurazione	297

A metà dicembre le autorità spagnole hanno presentato un nuovo programma, che diminuisce l'importo previsto per il 1991; i nuovi importi di riferimento sono pertanto i seguenti:

(in milioni di Pta)

FESR	1 510
FEAOG-Orientamento	227
FSE	117
	1 854

⁽¹⁾ Per il FSE e il FEAOG: 31. 7. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2951/91
dell'on. Arturo Escuder Croft (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(9 dicembre 1991)
(92/C 209/58)

Oggetto: Versamenti del FESR nel 1990 e nel 1991

Secondo le informazioni del ministero spagnolo dell'economia e delle finanze, i pagamenti del FESR per progetti eseguiti alle Canarie nel 1990 sono stati di 31 860 500 Ecu.

A quali progetti corrispondono i pagamenti effettuati nel 1990?

Quali progetti sono stati già approvati nel 1991 per le Canarie, e per quali importi?

Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione
(9 marzo 1992)

I pagamenti effettuati dal FESR nel 1990 per gli interventi realizzati nelle isole canarie ammontano complessivamente a 53,183 milioni di Ecu, ai quali si aggiungono pagamenti in pesete pari a 1641,2 milioni.

a) I pagamenti in Ecu corrispondono ai primi due anticipi del POI La Gomera, al primo anticipo del PO Canarie nonché a versamenti vari relativi ai seguenti progetti:

- stazione di depurazione delle acque a Las Palmas,
- autostrada Las Palmas-Arguineguin,
- valorizzazione della zona turistica di Las Canteras.

b) I pagamenti in pesete corrispondono a versamenti, intermedi o definitivi, a favore di progetti precedenti riguardanti l'acquisto di 10 aerei per trasporti interinsulari, la posa di segnalazioni in un aeroporto di Tenerife, la valorizzazione della spiaggia di Bajamar (La Palma), l'autostrada La Palma-Maspalomas ed alcune opere di sistemazione lungo le strade C-822 e GC-700.

Per quanto riguarda la seconda domanda, nel 1991 è stato approvato un progetto nelle isole Canarie per la costruzione di due gruppi termici di 80 MW. Il costo complessivo del progetto è di 366,8 milioni di Ecu, al quale il FESR partecipa con 108,6 milioni di Ecu.

Inoltre è stato adottato un programma operativo nel quadro dell'iniziativa comunitaria REGIS, per il costo complessivo di 238,4 milioni di Ecu, dei quali 61,5 milioni a carico del FESR.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2955/91

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 gennaio 1992)

(92/C 209/59)

Oggetto: Necessità di tutelare i lavoratori dei locali notturni

Il governo ellenico ha di recente deciso di liberalizzare l'orario dei locali notturni. Con tale provvedimento però i lavoratori — stando alle denunce delle organizzazioni sindacali — sono oramai lasciati in balia dei propri datori di lavoro in quanto saranno a conoscenza solo dell'orario di inizio del lavoro, ma non di quello in cui finiranno di lavorare.

In che modo intende la Commissione tutelare i lavoratori dei locali notturni da eventuali abusi da parte dei loro datori di lavoro?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(25 marzo 1992)

In ottemperanza al disposto della direttiva 91/533/CEE del Consiglio del 14 ottobre 1991 ⁽¹⁾ relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad essere informato per iscritto

sugli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro. Ciò include «la durata normale giornaliera o settimanale del lavoro». Gli Stati membri sono invitati ad applicare la direttiva entro e non oltre il 30 giugno 1993.

La Commissione stabilisce inoltre, nella sua proposta di direttiva concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ⁽²⁾, che l'orario di lavoro normale per i lavoratori notturni non debba in media superare otto ore in un periodo di ventiquattro ore.

La Commissione spera che tali misure potranno risolvere il problema sollevato dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991.

⁽²⁾ GU n. C 254 del 9. 10. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2983/91

dell'on. Karla Peijs (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 gennaio 1992)

(92/C 209/60)

Oggetto: Future relazioni con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi di prodotti siderurgici

Le esportazioni comunitarie di prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America sono regolamentate dall'accordo Euro-americano del 1989 sul contingentamento volontario che scadrà alla fine di marzo 1992. Nella relativa intesa bilaterale, la Comunità e gli Stati Uniti d'America hanno stabilito di abolire entro la fine di marzo 1992 qualsiasi restrizione quantitativa alle importazioni, sia reciprocamente che nei confronti dei paesi terzi. Nel «Metal Bulletin» americano compaiono regolarmente notizie di una campagna non indifferente organizzata dai produttori siderurgici americani contro l'abolizione del regime americano di autolimitazione per i prodotti siderurgici, e della minaccia di ricorsi in massa per dumping contro produttori stranieri.

1. A quanto ammontano attualmente le esportazioni comunitarie di prodotti siderurgici verso gli Stati Uniti d'America?

Qual è la loro quota sul totale delle esportazioni comunitarie verso tale paese?

2. La Commissione pensa che per il 1° aprile 1992 l'accesso al mercato americano dell'acciaio sarà pienamente liberalizzato?

3. La piena liberalizzazione delle importazioni sul mercato americano dell'acciaio, prevista per il 1° aprile 1992, riguarderà anche i paesi dell'Europa dell'Est?

4. Quale misure intende prendere la Commissione per evitare che, come nel 1982, i produttori americani di

acciaio scatenino una nuova guerra a colpi di ricorsi per dumping e dazi compensativi?

5. Cosa pensa la Commissione della proposta, avanzata dall'industria siderurgia europea (Eurofer) nel luglio 1990, di pervenire, nel quadro del GATT, a un'intesa multilaterale nel settore dell'acciaio?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(3 marzo 1992)

1. Nel 1990 la Comunità ha esportato negli Stati Uniti prodotti siderurgici per un valore di 2 434 milioni di Ecu, pari a 2,3% di tutte le esportazioni comunitarie verso gli Stati Uniti nello stesso periodo.
2. Nell'accordo ⁽¹⁾ concluso tra le CE e gli Stati Uniti alla fine del 1989 si era stabilito che le restrizioni all'esportazione di prodotti siderurgici che decadono il 31 marzo 1992 dovessero essere considerate «l'ultima tappa per dette restrizioni». Tuttavia la fine delle restrizioni quantitative non comporta automaticamente una completa liberalizzazione del commercio dei prodotti siderurgici con gli Stati Uniti, poiché si continuerà ad applicare la legislazione nazionale degli Stati Uniti, la quale contiene tutta una serie di ostacoli agli scambi ⁽²⁾.
3. Nell'accordo (consensus) bilaterale ⁽³⁾ concluso tra le CE e gli Stati Uniti contemporaneamente all'accordo sulle restrizioni all'esportazione citato qui sopra, si afferma che gli Stati Uniti e la Comunità europea «stabiliscono di eliminare entro il 31 marzo 1992 tutti gli accordi di autolimitazione conclusi con altre parti». Pertanto si ritiene che l'eliminazione delle restrizioni quantitative sia effettiva per tutti i partner commerciali e quindi anche per i paesi dell'Europa orientale.
4. La Comunità europea e gli Stati Uniti sono impegnati nell'elaborazione di un accordo multilaterale i cui obiettivi principali sono l'eliminazione delle barriere tariffarie e non tariffarie, l'estensione della disciplina di tipo CECA sugli aiuti pubblici, l'introduzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie assolutamente efficace e trasparente, nonché l'istituzione di un gruppo multilaterale dotato di sufficiente potere e competenze per analizzare i problemi e adottare soluzioni appropriate.

La Commissione sta perseguendo attivamente una conclusione positiva dell'accordo multilaterale sull'acciaio (MSA) sotto gli auspici del GATT, che potrebbe entrare in vigore prima della scadenza degli accordi attuali. Tale accordo dovrebbe istituire meccanismi atti a limitare le potenziali turbative causate dalle condotte commerciali ingiustificate ed irregolari tenute dalle industrie statunitensi in passato.

5. La Commissione ha apprezzato molto i contributi costruttivi che l'EUROFER ha dato finora al dibattito

sull'MSA e continuerà a tener presente l'opinione dell'industria nel corso delle discussioni.

⁽¹⁾ GU n. L 368 del 18. 12. 1989, pag. 126.

⁽²⁾ Vedi la relazione della commissione sulle barriere commerciali e sulle pratiche sleali degli Stati Uniti, del 1991.

⁽³⁾ GU n. L 368 del 18. 12. 1989, pag. 185.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3019/91

**dell'on. Maartje van Putten (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(13 gennaio 1992)

(92/C 209/61)

Oggetto: Microprogetti CEE nello Zimbabwe

Fino a tempi recenti la gestione del budget per i micro-progetti CEE nello Zimbabwe e la relativa assistenza era demandata alla Fondazione volontari olandesi (SNV).

Che cosa ha indotto la Commissione ad interrompere tale collaborazione con la SNV che, per quanto noto, aveva fino a quel momento correttamente eseguito i compiti affidatole dalla CEE?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(5 giugno 1992)

La partecipazione della Fondazione volontari olandesi (SNV) alla gestione del programma di microprogetti venne definita in un accordo con l'organismo incaricato dell'esecuzione, ossia l'agenzia per lo sviluppo agricolo, firmato nel giugno 1990 e approvato dal ministero delle finanze, della pianificazione economica e dello sviluppo e dalla Commissione nel luglio 1990. Nel quadro di tale accordo la SNV ha assegnato, a proprie spese, a ciascuno dei tre uffici regionali del programma un direttore e tre consulenti.

Nel frattempo, nel marzo 1991, le competenti autorità dello Zimbabwe hanno ritenuto che tale accordo fosse insoddisfacente e hanno chiesto il ritiro del direttore del progetto, la conclusione dell'accordo in vigore e la preparazione di uno nuovo. La SNV ha in seguito confermato il ritiro del direttore; la Commissione, dal canto suo, ha espresso il suo accordo su tale richiesta. Attualmente la Commissione e le autorità dello Zimbabwe stanno negoziando un nuovo accordo per la attuazione dei micro progetti. L'eventuale assistenza tecnica sarà assunta nell'ambito di tale accordo e soggetta alle disposizioni della convenzione di Lomé.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3027/91**dell'on. John Cushnahan (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(13 gennaio 1992)**(92/C 209/62)***Oggetto:** Controllo dei giochi di azzardo nella Comunità

Quando prevede la Commissione di prendere una decisione sull'eventuale applicazione delle norme del mercato intracomunitario e della concorrenza ai giochi di azzardo nella Comunità, che a quanto pare registrano un giro di affari annuo superiore ai 50 miliardi di Ecu?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(31 marzo 1992)

La Commissione si compiace dell'interesse dimostrato dall'onorevole parlamentare e da altri parlamentari europei alla questione del settore del gioco d'azzardo considerato nel contesto del mercato interno. I principi e le norme del trattato che riguardano le quattro libertà e la politica di concorrenza sono direttamente applicabili. Essi si applicano, quindi, a tutte le attività economiche e commerciali del settore del gioco d'azzardo.

Si tratta tuttavia di un settore complesso, con normative nazionali diverse, che contemplano una gamma di attività differenti, con un elevato valore economico complessivo. La Commissione sta elaborando la propria visione del settore e valutando quali problemi debbano essere trattati a livello comunitario, tramite analisi dei propri servizi e tramite consultazioni dirette delle parti interessate e delle autorità governative. Questo lavoro va svolto in varie fasi. Recentemente la Commissione ha organizzato audizioni a Bruxelles (16 e 17 dicembre 1991) per tutte le organizzazioni non governative e tutti i singoli interessati al settore. La Commissione intende proseguire queste consultazioni con le autorità governative responsabili della regolamentazione e del controllo di queste attività nei vari Stati membri.

Soltanto alla luce delle conclusioni che potranno essere tratte al termine delle varie fasi dei lavori sarà possibile decidere quale sia la miglior procedura da seguire, se sia necessario aggiungere altre fasi alla procedura e stabilire un calendario per i provvedimenti da adottare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3074/91**dell'on. James Fitzsimons (RDE)****alla Commissione delle Comunità europee***(13 gennaio 1992)**(92/C 209/63)***Oggetto:** Efficienza energetica

Nonostante la relativa mitezza che ha caratterizzato gli ultimi inverni in Irlanda, il consumo energetico per usi domestici è aumentato del 3,25%.

Può la Commissione far sapere quali azioni sono state intraprese a livello comunitario allo scopo di promuovere l'efficienza energetica nel settore domestico?

Può essa inoltre indicare, per ciascuno Stato membro, i livelli di efficienza energetica corrispondenti a tale settore?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(30 marzo 1992)

Il programma SAVE contiene una serie di provvedimenti che mirano a migliorare l'utilizzazione razionale dell'energia nel settore residenziale. Il Parlamento e il Consiglio hanno già discusso una direttiva che stabilisce i requisiti minimi relativi all'efficienza energetica per le caldaie e che dovrebbe essere adottata nel mese di maggio 1992. Una direttiva relativa all'etichettatura degli elettrodomestici è attualmente oggetto di discussione e entro breve saranno presentate direttive relative alla certificazione in materia energetica degli edifici, al conteggio del consumo energetico per abitazione, ai livelli minimi di isolamento e al controllo periodico delle caldaie. Questi provvedimenti legislativi saranno rafforzati da programmi di informazione organizzati dagli Stati membri e dalla Comunità e da azioni miranti a coinvolgere i servizi nel processo di efficienza energetica.

Sulla questione dell'efficienza energetica nel settore residenziale per gli Stati membri, non esiste una vera e propria valutazione dell'attuale livello dell'efficienza energetica in questo settore. Tradizionalmente la misura dell'efficienza energetica nazionale è data dall'intensità energetica della domanda finale che si calcola dividendo il consumo energetico finale per il prodotto interno lordo. L'intensità energetica per il settore residenziale calcolata dividendo il consumo energetico residenziale finale per il prodotto interno lordo porterebbe a risultati fuorvianti, viste le differenze di tenore di vita all'interno dei vari Stati membri.

Nella maggior parte degli Stati membri il consumo energetico residenziale è in continuo aumento a causa di vari fattori tra cui l'aumento della popolazione, il maggior numero di abitazioni, il minor numero di abitanti per singola abitazione, ma soprattutto l'aumento dei redditi e il calo dei prezzi dell'energia dopo la notevole riduzione dei prezzi petroliferi nel 1985/1986. Tuttavia gli aumenti verificatisi in alcuni Stati membri, nel periodo 1980/1990, Irlanda 24%, Italia 12%, Portogallo 50% sono stati compensati dalle notevoli riduzioni verificatesi in altri Stati membri, per esempio Danimarca (riduzione del 33% nel periodo 1980/1990) e Germania (calo dell'8%) che ha prodotto una riduzione generale del 2% del consumo energetico residenziale del 12 Stati membri, nel periodo 1980/1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3075/91
degli on. Joaquim Miranda da Silva e Sérgio Ribeiro (CG)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 gennaio 1992)
 (92/C 209/64)

Oggetto: Frodi presunte nell'utilizzazione del Fondo sociale europeo (Portogallo)

In Portogallo — dove il pubblico è già a conoscenza di alcuni casi di dirottamento di fondi comunitari stanziati nell'ambito del FES per azioni di formazione professionale — è stata recentemente divulgata la notizia di presunte frodi perpetrare dalle autorità autonome di Chaves e Boticas (distretto di Vila Real, in Portogallo).

Considerata l'importanza assunta dalla polemica intorno all'interpretazione dell'articolo 128 del trattato CEE per quanto riguarda i destinatari delle disposizioni, può la Commissione far sapere:

- se è al corrente di tali fatti,
- quali meccanismi intende adottare allo scopo di garantire un'utilizzazione trasparente e corretta dei fondi comunitari destinati ad azioni di formazione professionale, e
- come interpreta l'articolo 128 del trattato CEE?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
 (6 aprile 1992)

Il Portogallo ha comunicato alla Commissione i casi di irregolarità presunte nella gestione del Fondo sociale europeo (FSE) in base all'articolo 7 della decisione 83/673/CEE della Commissione del 22 dicembre 1983 (*) relativa alla gestione del Fondo sociale europeo. Attualmente i casi in fase di regolarizzazione sono 328. La Commissione, del resto, ha deciso di costituirsi parte civile in 27 casi.

La Commissione conferisce grande importanza al fatto che le autorità nazionali migliorino la struttura della formazione professionale, soprattutto per quanto riguarda i criteri di accesso e di finanziamento dei nuovi programmi. Nella decisione 63/266/CEE del 2 aprile 1963 (2) essa ha anche stabilito i principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale, basata sull'articolo 128 del trattato.

Infine, la corretta utilizzazione dei fondi comunitari è assicurata dal regolamento (CEE) n. 4253/88 (3) del Consiglio, del 19 dicembre 1988, soprattutto all'articolo 23.

Allo scopo di rendere più trasparente l'utilizzazione dei fondi comunitari, la Commissione ha elaborato il codice di condotta (*) che è stato notificato agli Stati membri il 30 luglio 1990.

Poiché la Corte di giustizia, con sentenza emessa il 13 novembre 1991, ha annullato il codice di condotta (causa

C 303/90), la Commissione sta esaminando quali siano i provvedimenti più appropriati da adottare per garantire un miglior sistema d'informazione sui casi di frode in questo settore.

- (1) GU n. L 377 del 31. 12. 1983.
- (2) GU n. 63 del 20. 4. 1963.
- (3) GU n. L 37 del 31. 12. 1988.
- (4) GU n. C 200 del 9. 8. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3081/91
dell'on. Jesús Cabezón Alonso (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 gennaio 1992)
 (92/C 209/65)

Oggetto: Coesione e libera circolazione delle persone nell'ambito delle relazioni CEE-EFTA

Nel nuovo accordo che disciplina le relazioni tra la Comunità economica europea e l'EFTA è garantita la libertà di circolazione delle persone e dei lavoratori.

Può la Commissione far sapere quali meccanismi di coesione economica e sociale sono previsti al fine di evitare eventuali distorsioni della concorrenza nel mercato del lavoro e in altri settori?

Può essa inoltre indicare quali strumenti finanziari e quali misure di accompagnamento si prevede di adottare per conseguire una convergenza nell'ambito della protezione sociale?

Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
 (9 aprile 1992)

Per evitare eventuali distorsioni della concorrenza nel mercato del lavoro si prevede che i paesi dell'EFTA, in quanto parte dell'Associazione economica europea, introducano nei rispettivi ordinamenti giuridici le norme comunitarie in materia di sanità e sicurezza del lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento per uomini e donne. A questo proposito la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla sua risposta all'interrogazione scritta n. 3080/91 (1).

Le parti contraenti dovrebbero inoltre cercare di rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie nel settore della politica sociale in generale. Si è convenuto al riguardo che gli Stati EFTA dall'entrata in vigore dell'accordo AEE partecipino alle azioni comunitarie a favore degli anziani.

Per quanto riguarda la riduzione delle disparità economiche e sociali in genere, la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla sua risposta all'interrogazione scritta n. 2721/91 del sig. Cushnahan (2).

- (1) GU n. C 162 del 29. 6. 1992, pag. 42.
- (2) GU n. C 133 del 23. 5. 1992, pag. 25.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3090/91**di Sir Jack Stewart-Clark (ED)****alla Commissione delle Comunità europee***(13 gennaio 1992)**(92/C 209/66)*

Oggetto: Cause in materia ambientale trattate dalla Corte di giustizia

Può la Commissione fornire dati particolareggiati sulle cause in materia ambientale che sono state intentate dopo il 1975 davanti alla Corte di giustizia, precisandone il numero e lo Stato membro in questione?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(12 maggio 1992)

La Commissione non dispone, per le ragioni seguenti, di statistiche dettagliate sui casi relativi all'ambiente portati dinanzi alla Corte di giustizia:

1. Numerose disposizioni mirano a proteggere le risorse naturali marine e limitano la pesca di alcuni pesci. Tradizionalmente, tuttavia, tali disposizioni sono piuttosto raggruppate sotto la denominazione «pesca» che sotto la denominazione «ambiente». Considerazioni simili esistono per le disposizioni relative ai settori della sicurezza nucleare, della libera circolazione dei prodotti (detersivi, prodotti chimici, automobili, ecc.): un caso portato dinanzi alla Corte dalla Commissione per mancato recepimento, ad esempio, di una direttiva «prodotti», è spesso classificato nella rubrica «libera circolazione» piuttosto che in quella «ambiente».
2. Molti casi sottoposti alla Corte finiscono per non essere trattati da essa, perché lo Stato membro ha adottato o modificato la legislazione nazionale oppure si è allineato sul diritto comunitario.
3. In passato la Corte ha dovuto emettere numerose sentenze sulla tutela dell'ambiente ai sensi dell'articolo 177 del trattato. In questi casi gli Stati membri non sono direttamente implicati. In modo indiretto, tuttavia, la legislazione o la pratica di uno Stato membro possono essere messe in causa in occasione di tali procedure.

Se l'onorevole parlamentare insiste per ottenere dettagli statistici, la Commissione gli suggerisce di rivolgersi direttamente alla Corte, dato che la classificazione di casi del genere secondo il registro di entrata della Corte sembra costituire la sola base affidabile per ottenere dati comparabili.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3091/91**dell'on. Bartho Pronk (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(13 gennaio 1992)**(92/C 209/67)*

Oggetto: Miglioramento della procedura nella Commissione per proposte di tenore sociale

La breve risposta fornita il 13 nore 1991 dal commissario Papandreou alla mia precedente interrogazione scritta n. 861/91 ⁽¹⁾, concernente talune affermazioni del sig. Howard, solleva nuovi quesiti:

1. Esiste una nuova procedura, come affermato dal sig. Howard, riguardante le direttive in campo sociale elaborate senza la consultazione di esperti nazionali?
2. In caso negativo, si tratta di informazioni inesatte da parte del sig. Howard?
3. Per quale motivo la Commissione ha avuto bisogno di sei mesi per rispondere ad una interrogazione così semplice?

⁽¹⁾ GU n. C 112 del 30. 4. 1992, pag. 2.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(8 aprile 1992)

Prima di avanzare qualsiasi proposta di ordine legislativo, quando non esistano dispositivi statutari adeguati (ad esempio il comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro), la Commissione ritiene utile consultare, da un lato, le parti sociali a livello europeo nel quadro del dialogo sociale e, dall'altro, gli esperti nazionali. Per quel che riguarda le parti sociali, si tratta di consultazioni congiunte.

La Commissione non resta vincolata, beninteso, in merito alle proposte che presenta dopo tali consultazioni.

Non si tratta di una nuova procedura.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3103/91**dell'on. Anita Pollack (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(24 gennaio 1992)**(92/C 209/68)*

Oggetto: Trasporti e inquinamento atmosferico

Cosa sta facendo la Commissione nel quadro della sua azione volta a stabilizzare il livello delle emissioni degli autoveicoli, per promuovere l'uso della bicicletta in luogo dell'autorvettura per i brevi percorsi?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(5 maggio 1992)

La Commissione sta attualmente valutando un'ampia serie di opzioni volte a stabilizzare il livello delle emissioni degli autoveicoli. A tale proposito la Commissione ha recentemente trasmesso a Consiglio, Parlamento e Comitato economico e sociale un «Libro verde sull'impatto dei trasporti sull'ambiente. Una strategia comunitaria per una mobilità sostenibile»⁽¹⁾.

La Commissione ritiene che un più frequente uso delle biciclette su percorsi brevi possa contribuire in misura rilevante alla riduzione dell'inquinamento e del rumore ed è favorevole a progetti in tal senso.

Tale orientamento sarebbe particolarmente apprezzabile nelle aree urbane in cui la circolazione degli autoveicoli privati viene sempre più spesso riconosciuta come la causa principale di inquinamento e congestione.

Tra le iniziative connesse con la pubblicazione del libro verde sull'ambiente urbano, la Commissione sta fornendo alla federazione europea dei ciclisti un'assistenza finanziaria per la produzione di un manuale sulle città destinato ai ciclisti. Il manuale si prefigge di dimostrare alle autorità municipali come, sulla scorta degli esempi esistenti, le biciclette possono essere integrate più estensivamente nella rete di trasporti urbani.

Coerentemente con il principio della sussidiarietà, spetta alle autorità locali adottare le decisioni idonee a promuovere l'uso delle biciclette nelle singole città.

⁽¹⁾ Doc. COM(92) 46.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3119/91

dell'on. Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)

(92/C 209/69)

Oggetto: Importazioni di gru coronate (*Grus balearica regulorum*)

Quali ricerche scientifiche sono state effettuate nei paesi esportatori al fine di dimostrare che le importazioni nella Comunità di gru coronate (*Grus balearica regulorum*) non pregiudicano la sopravvivenza di tale specie?

**Risposta data dal sig. Ripa Di Meana
in nome della Commissione**

(23 aprile 1992)

Il commercio internazionale degli esemplari di questa sottospecie è disciplinato dalle disposizioni di CITES e le importazioni verso la Comunità sono pertanto regolate dal regolamento (CEE) n. 3626/82⁽¹⁾ del Consiglio.

Poiché la gru incoronata non è inclusa nell'allegato C di questo regolamento, non è attualmente possibile limitare le importazioni.

Una tale misura, tuttavia, diventerebbe possibile con l'adozione della proposta di un regolamento presentata dalla Commissione al Consiglio recante disposizioni in materia di possesso e commercio di esemplari di specie di fauna selvatica e di flora⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1982.

⁽²⁾ Doc. COM(91) 448 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3131/91

di Sir James Scott-Hopkins (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)

(92/C 209/70)

Oggetto: Carta del cittadino

La Commissione ha preso atto delle proposte del governo britannico concernenti una carta del cittadino? Quali sono le sue proposte in merito ad una carta europea del cittadino?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(18 maggio 1992)

La Commissione è a conoscenza della carta del cittadino adottata dal governo britannico nel mese di luglio 1991 intesa principalmente a migliorare i servizi pubblici. Il governo del Regno Unito prevede l'adozione di provvedimenti rivolti esclusivamente alla propria amministrazione nazionale o locale.

Compito prioritario della Commissione è invece l'applicazione di disposizioni relative alla cittadinanza europea, iscritte nel trattato sull'Unione europea concluso a Maastricht (diritto di soggiorno e di circolazione, diritto di voto, protezione diplomatica e consolare). Una volta entrato in vigore il trattato, la Commissione, conformemente all'articolo 8 E, farà rapporto al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale sull'applicazione delle norme in materia di cittadinanza europea. Su questa base il Consiglio sarà chiamato, a tempo debito, a decidere, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 8 E, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, su un'eventuale integrazione dei diritti dei cittadini europei.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3164/91
degli on. Friedrich Merz e Karsten Hoppenstedt (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)
 (92/C 209/71)

Oggetto: Trasposizione nella legislazione tedesca sugli appalti delle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori pubblici e forniture e della direttiva di controllo in materia

1. Vi sono rilievi da parte della Commissione in merito alla trasposizione nella legislazione tedesca sugli appalti delle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori pubblici e forniture (direttive 71/305/CEE ⁽¹⁾, 88/295/CEE ⁽²⁾ e 89/665/CEE ⁽³⁾), operata adeguando l'ordinamento in materia di aggiudicazione di appalti di lavori (VOB) e quello relativo all'aggiudicazione di appalti di forniture (VOL) nonché le pertinenti disposizioni di finanza pubblica vigenti nella Repubblica federale?

2. Ritiene che sia necessario trasformare tali direttive con un'ampia normativa sugli appalti che preveda per i concorrenti lesi la possibilità di adire le vie legali?

3. Vi sono riserve dal punto di vista del diritto comunitario in merito alla trasposizione delle direttive concernenti il coordinamento e il controllo degli appalti pubblici prevista dal governo federale sul piano della finanza pubblica?

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 127 del 20. 5. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 33.

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione

(18 maggio 1992)

Conformemente all'articolo 169 del trattato CEE la Commissione ha avviato nei confronti della Repubblica federale di Germania una procedura di infrazione in quanto le misure nazionali di recepimento della direttiva 89/440/CEE del Consiglio che modifica la direttiva 71/305/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti nonché la direttiva 88/295/CEE del Consiglio che modifica la direttiva 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture che le sono state comunicate da detto Stato membro, non concordano con il diritto comunitario, soprattutto perché non fanno sorgere in capo al singolo alcun diritto soggettivo. La Commissione segnala inoltre che i termini di recepimento della direttiva 89/665/CEE del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e lavori, sono scaduti il 21 dicembre 1991. La Commissione sta esaminando quali misure adottare al riguardo.

La Commissione sottolinea che la scelta degli strumenti di diritto per il recepimento delle direttive in causa spetta agli Stati membri. Ciò vale tuttavia a condizione che siano previsti diritti soggettivi a vantaggio dei cittadini i quali devono poter far appello a tali diritti e farli eventualmente valere presso i tribunali nazionali (vedi cause C-59/89, C-361/88 e C-58/89, Commissione contro Repubblica federale di Germania). Secondo la Commissione le modalità di recepimento di queste disposizioni non sono corrette in quanto non sono previste regole giuridiche vincolanti alle quali il singolo può fare appello.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3166/91
dell'on. Henry McCubbin (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)
 (92/C 209/72)

Oggetto: Importazioni di pollame a basso costo nella Comunità

Consta alla Commissione che l'anno scorso i prezzi del pollame sono fortemente diminuiti? Il prezzo in pareggio per i pollicoltori del Regno Unito è pari a 1,80 £ a libbra. Le forniture di pollame provenienti dalla Thailandia e dal Brasile sono vendute a partire da 1,18 £ a libbra franco sottobordo a Rotterdam. Secondo altre notizie, i paesi della Comunità stanno comprando carne di pollame in Europa orientale per poi venderla nella Comunità come prodotto comunitario.

Sa la Commissione che i paesi terzi interessati stanno acquistando granaglie, che rappresentano il 70% della dieta del pollame, nella Comunità alla metà del prezzo franco fattoria che gli allevatori comunitari devono pagare?

Prevede la Commissione di svolgere indagini sulla situazione di cui sopra prima che il comparto della pollicoltura comunitaria subisca danni irreparabili?

Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione

(1° aprile 1992)

Secondo informazioni trasmesse dal Regno Unito verso la fine del 1991, si presume che i prodotti cui si riferisce l'onorevole parlamentare siano filetti di pollo. Circa un anno fa si sono registrate importazioni di questi prodotti a quotazioni inferiori al prezzo limite. La Commissione ha quindi imposto prelievi supplementari sulle importazioni provenienti dal Brasile, dalla Thailandia, dall'Ungheria (marzo-maggio 1991), dalla Cecoslovacchia (aprile-luglio 1991) e dalla Cina (aprile-dicembre 1991). Negli ultimi mesi né gli Stati membri né i pollicoltori hanno introdotto ricorsi in ordine ad importazioni effettuate a prezzi eccessivamente bassi, fino alla presente interrogazione

dell'onorevole parlamentare ed alle informazioni pervenute dal Regno Unito.

La Commissione è perfettamente al corrente dei prezzi delle granaglie sul mercato mondiale. Per compensare l'incidenza che prezzi più elevati delle granaglie esercitano sui costi di produzione di carne di pollame nella Comunità, alle importazioni dai paesi terzi viene applicato un prelievo, il cosiddetto «elemento granaglie», il cui importo corrisponde alla differenza tra i prezzi dei mangimi praticati nella Comunità e quelli del mercato mondiale, calcolati ogni trimestre. Si possono inoltre prelevare importi supplementari se i prezzi franco frontiera scendono al di sotto dei prezzi limite della CEE. Questi prelievi vengono imposti in base alle informazioni sui prezzi d'importazione trasmesse regolarmente dagli Stati membri: la Commissione non esita ad avviare indagini sia sugli attuali prezzi d'importazione per le carni di pollame con osso, sia su eventuali vendite quale prodotto comunitario di pollame proveniente da paesi terzi.

Normalmente la Commissione può tuttavia garantire una protezione fino ad un livello pari al totale del prezzo limite e del prelievo. Per le carni di pollame con osso tale importo ammonta a 390 Ecu/100 kg, pari a 1,41 £ a libbra, cifra notevolmente inferiore al prezzo in pareggio menzionato più sopra, che non sembra conforme a quelli registrati in quasi tutti gli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3196/91

dell'on. Virgílio Pereira (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 gennaio 1992)

(92/C 209/73)

Oggetto: Studi effettuati dalle organizzazioni europee che rappresentano gli interessi dei consumatori

Una migliore informazione del consumatore costituisce uno degli obiettivi del piano di azione triennale (1990-1992) pubblicato dalla Commissione nel marzo 1990 nel quadro della politica comunitaria dei consumatori.

Quali studi comparativi — eseguiti a livello comunitario dalle organizzazioni europee rappresentative degli interessi dei consumatori, in particolare dal BEUC (Ufficio europeo delle unioni di consumatori), e promossi dalla Commissione — hanno contribuito a diffondere maggiormente le conoscenze in materia di prezzi e di qualità dei prodotti e servizi, arricchendo in tal modo l'informazione dei consumatori ed incrementando le loro possibilità di confronto e di scelta?

Sono previsti studi di questo tipo in futuro?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(30 marzo 1992)

Gli studi comparativi sui prezzi e sulla qualità dei prodotti e dei servizi effettuati a livello comunitario dall'UEUC (Ufficio europeo delle unioni di consumatori) sono i seguenti:

1990

I prezzi dei pezzi staccati per automobili nella CEE, con riferimento al regolamento (CEE) n. 123/85.

Inchiesta transfrontaliera sui prezzi, sulle garanzie e sui servizi di assistenza alla clientela nel settore dei beni durevoli nella CEE.

L'assicurazione in caso di morte nella CEE.

1991

Denaro per le vacanze.

Trasparenza dei costi applicabili alle transazioni transfrontaliere.

Il mercato parallelo degli autoveicoli nella CEE.

Il sistema della banca a domicilio.

Oltre a questi studi specifici, nel 1991 la Commissione ha concesso un aiuto finanziario alla International Testing Limited, che riunisce diverse associazioni di consumatori ed il cui scopo è di intraprendere in comune prove comparative. L'aiuto perseguiva quattro obiettivi:

- intraprendere uno studio della situazione attuale delle prove comparative nella CEE per meglio identificare meglio le possibilità di miglioramento, tenuto conto del completamento del mercato unico;
- contribuire allo sviluppo di una banca di dati sui risultati delle prove comparative e facilitarne l'accesso;
- sviluppare metodi di valutazione dei beni per tenere in maggior conto i fabbisogni specifici dei consumatori portatori di handicap;
- migliorare il sistema di comunicazione tra le associazioni di consumatori che organizzano prove comparative in comune.

La Commissione intende proseguire nel 1992 azioni simili al duplice scopo di:

- incoraggiare la presa in considerazione, nelle prove comparative, della dimensione «grande mercato», particolarmente per quanto riguarda la pubblicazione dei risultati;
- studiare nuove forme di presentazione dei risultati ottenuti con le prove comparative.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3202/91**dell'on. Madron Seligman (ED)****alla Commissione delle Comunità europee***(28 gennaio 1992)**(92/C 209/74)**Oggetto:* Tecniche di commercializzazione sleali

Il pubblico riceve continuamente allettanti offerte di premi che si rivelano in seguito inconsistenti e possono comportare forme di «hard selling».

Un'altra tecnica prevede l'offerta di premi, vincolata però all'invio di denaro da parte del «vincitore». Con tali sistemi le persone ingenuie possono essere defraudate del loro denaro.

Un elettore insospettito ha inviato allo scrivente copie di una documentazione spedita da una ditta che, a quanto sembra, ha sede nei Paesi Bassi.

Rispondendo nel febbraio 1990 all'interrogazione scritta n. 1042/89 (*) concernente anch'essa una grave frode transfrontaliera, la Commissione si era impegnata, anche se in modo piuttosto vago, a studiare il problema.

I cittadini onesti come l'elettore di cui sopra non dovrebbero essere costretti ad affrontare le spese di un procedimento penale in un altro Stato membro. In mancanza di tale azione i cittadini comunitari continuerebbero ad essere esposti alle conseguenze di metodi commerciali senza scrupoli.

Intende la Commissione riconoscere l'esistenza di questo grave problema e avviare azioni concrete volte a proteggere in via generale i cittadini comunitari?

(*) GU n. C 303 del 3. 12. 1990, pag. 10.

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(31 marzo 1992)

La Commissione segue regolarmente le questioni e le difficoltà relative alle pratiche commerciali sleali di tipo transfrontaliero.

La soluzione dei problemi segnalati dall'onorevole parlamentare presuppone il potenziamento dei meccanismi di ricorso a disposizione dei consumatori, nonché della cooperazione tra le autorità dei vari Stati membri.

Data la complessità giuridica dei casi transfrontalieri, non è possibile trovare facilmente e rapidamente la soluzione adeguata. Proprio recentemente questi problemi sono stati discussi, nel quadro di una conferenza organizzata dalle autorità danesi con l'aiuto della Commissione, da rappresentanti ad alto livello delle autorità interessate dei paesi della CEE e dell'EFTA.

A risolvere tali problemi può inoltre contribuire la convenzione firmata dai ministri della giustizia di nove

paesi comunitari per l'esecuzione delle condanne penali all'estero, la quale, quando sarà stata ratificata e messa in vigore, rafforzerà la protezione degli interessi dei consumatori nelle cause transfrontaliere. Sarà allora possibile far eseguire una sentenza sul territorio di un altro Stato membro, purché anch'esso punisca la medesima pratica commerciale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3219/91**dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(28 gennaio 1992)**(92/C 209/75)**Oggetto:* Rispetto assoluto delle conquiste comunitarie nei futuri negoziati di adesione

Commentando il soddisfacente risultato dei negoziati che hanno portato alla creazione dello Spazio economico europeo (SEE) il presidente Delors ha sottolineato che i paesi dell'EFTA faranno proprio l'insieme delle conquiste comunitarie ai fini della realizzazione delle quattro libertà ed ha aggiunto che per questi paesi il recepimento entro il 1993 delle conquiste comunitarie accumulate nel corso di 30 anni richiederà enormi sforzi.

La Commissione può garantire che questo stesso rispetto per le conquiste comunitarie nel loro complesso sarà richiesto con fermezza in qualsiasi futuro negoziato con altri Stati che chiedano di aderire alla Comunità come membri a pieno titolo, indipendentemente dalle loro condizioni economiche o sociali?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(9 aprile 1992)

Come l'onorevole parlamentare ben sa, l'articolo 237 del trattato CEE, il cui testo viene riportato mutatis mutandis nelle disposizioni finali del trattato di Maastricht sull'Unione europea, recita come segue: «Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti del presente trattato, da questa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente». Dal canto suo, nel parere sulla domanda di adesione inoltrata dall'Austria, la Commissione ha sottolineato che «nei negoziati di adesione la Comunità si baserà sulle norme e sulle strutture comunitarie quali risultano dalle due conferenze intergovernative, dopo la conclusione delle procedure di ratifica, compresi i risultati inerenti alla politica estera e alla sicurezza».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3227/91

dell'on. Christine Oddy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1992)

(92/C 209/76)

Oggetto: «Missions locales» francesi

Di quali informazioni dispone la Commissione delle CE in merito alla «Missions locales» francesi — centri di consulenza per i giovani? Quale tipo di consulenza forniscono ed esistono siffatti centri di consulenza in altri paesi europei? Intende la Commissione delle Comunità europee dar vita o promuovere siffatte iniziative a livello europeo?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou

in nome della Commissione

(8 aprile 1992)

Le «Missions locales» francesi sono state create e finanziate su fondi pubblici nel 1983 per trattare tutti i vari problemi che i giovani non integrati da un punto di vista socio-economico devono affrontare. Questi centri di consulenza sono abilitati a fornire informazioni, orientamento e aiuto in settori come quelli della formazione, del lavoro, dei servizi di assistenza sociale, dell'alloggio, eccetera. La loro principale caratteristica è un approccio individuale, flessibile e interistituzionale, che evita le procedure burocratiche ed è adeguato ai giovani, in particolare a quelli in condizioni svantaggiate.

Tutti gli Stati membri hanno istituito qualche tipo di centro di consulenza per i giovani, sebbene generalmente tali centri affrontino una gamma più limitata di problemi (per esempio, quello dell'occupazione è trattato attraverso altre strutture).

Nel quadro del programma PETRA, adottato dal Consiglio il 22 luglio 1991⁽¹⁾, sono disponibili stanziamenti specifici per iniziative nel settore dell'informazione e dell'orientamento professionale. Possono beneficiare di un sostegno i progetti intesi a favorire lo scambio di dati sull'informazione e l'orientamento professionale nonché quelli volti a migliorare la formazione dei consulenti e degli specialisti in materia di orientamento incentrandola su un'esperienza di dimensioni comunitarie.

(¹) GU n. L 214 del 2. 8. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3230/91

dell'on. Christine Oddy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1992)

(92/C 209/77)

Oggetto: Organizzazioni di estrema destra in Jugoslavia

È la Commissione al corrente delle presunte azioni di organizzazioni di estrema destra e gruppi di vigilanza in

Jugoslavia volte a intimidire la popolazione locale, compresi i serbi? Quali misure intendono adottare gli osservatori della Comunità europea per controllare la situazione e ridurre le intimidazioni?

Risposta data dal sig. Matutes

in nome della Commissione

(9 aprile 1992)

Benché non ne sia direttamente informata la Commissione è al corrente che a fianco dell'esercito federale operano in Jugoslavia gruppi incontrollati che commettono a loro volta azioni intimidatorie.

In diverse occasioni la Comunità e i suoi Stati membri hanno condannato qualsiasi forma di violenza, qualunque sia la parte che se ne rende responsabile.

Obiettivo principale della missione degli osservatori è quello di verificare il rispetto del cessate il fuoco e, in diversi casi, la loro presenza ha consentito di mantenere calma la situazione, impedendo che si perpetrassero atti di violenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3245/91

dell'on. José Lafuente López (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1992)

(92/C 209/78)

Oggetto: Sovvenzioni comunitarie per l'apertura di uffici di informazione per i consumatori

L'apertura a Barcellona della terza agenzia di informazione sui prodotti di consumo in Europa, dopo quelle di Lilla (Francia) e di Lussemburgo, lascia prevedere un imminente aumento del numero di tali uffici, allo scopo di creare una rete comunitaria completa e in grado di prestare i necessari servizi di informazione ai consumatori.

Dal momento che l'istituzione di questi «eurospportelli per consumatori» è promossa dalla Comunità europea con la collaborazione finanziaria degli enti locali interessati al settore, sarebbe utile — per le altre città europee che intendono crearne di simili — sapere a quali condizioni la Comunità appoggia dette iniziative, in quale proporzione essa è disposta a fornire aiuti per l'apertura di tali uffici, con quali modalità occorre presentare la relativa domanda, quali organismi pubblici o privati hanno accesso alle informazioni disponibili, e a quali condizioni un

privato può accedere alla banca di dati informatizzata di cui dispongono i suddetti europortelli.

Può la Commissione fornire precisazioni in merito?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(1° ile 1992)

Gli europortelli per consumatori già aperti, con il sostegno finanziario della Commissione, in molte zone frontaliere della Comunità, rientrano negli orientamenti politici, in materia di informazione ai consumatori, del piano triennale del servizio «politica dei consumatori» della Commissione.

Il ruolo di questi europortelli per i consumatori è di informare e assistere i consumatori nelle loro operazioni transfrontaliere, destinate a moltiplicarsi nell'ambito del grande mercato interno.

Le richieste di sovvenzione per la creazione di questi europortelli per consumatori, che possono emanare da organismi pubblici o privati, devono essere rivolte direttamente al servizio «politica dei consumatori» della Commissione. Questo servizio analizza e valuta le domande in funzione di criteri che tengono conto della capacità dei progetti di soddisfare, sebbene in maniera non esclusiva, i bisogni, nel campo dell'informazione e dell'assistenza, dei consumatori della regione considerata per le loro operazioni transfrontaliere.

La Commissione finanzia 50% dei costi annuali dei progetti accettati, per un importo massimo di 150 000 Ecu.

I servizi resi dagli europortelli per consumatori, e la loro importanza relativa, dipendono dalle specificità e dalle esigenze della regione considerata.

La gestione delle informazioni fornite, in particolare la gestione concreta dell'accesso alle basi dati, è per regola garantita dagli europortelli stessi, che, per statuto, godono di una completa autonomia nella gestione corrente. Tuttavia la Commissione ritiene che la vocazione di questi centri è di fornire informazioni e assistenza ai consumatori secondo modalità aperte e accessibili ai consumatori stessi.

In questa prospettiva la Commissione fa sì che il funzionamento ed i servizi forniti dagli europortelli per consumatori siano accessibili al maggior numero possibile di cittadini, sia materialmente che in termini di procedure amministrative.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3250/91

dell'on. George Patterson (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1992)

(92/C 209/79)

Oggetto: Marchio CE

Può la Commissione far sapere se ritiene che, qualora per motivi di ordine religioso taluni produttori dovessero

obiettare all'uso del marchio CE, verrebbe accettata in alternativa una dichiarazione scritta, formulata in alcune o in tutte le lingue della Comunità, in cui si affermi che il prodotto è conforme alle norme stabilite dalle direttive in materia?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(2 aprile 1992)

Tutta la normativa comunitaria che predispose l'apposizione del marchio CE è stata redatta sulla base della nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e prescrive il rilascio di una dichiarazione di conformità da parte del fabbricante o di un certificato di conformità da parte di un organismo di certificazione indipendente.

L'apposizione del marchio CE è l'ultima fase del processo di dimostrazione della conformità e materializza l'esistenza della dichiarazione o del certificato di conformità sul prodotto. Il marchio CE è apposto a fini di controllo del mercato e la sua assenza comporta la presunzione di non-conformità del prodotto.

I fabbricanti che obiettano all'uso del marchio CE per motivi religiosi possono delegare l'apposizione del marchio a proprio nome ad un mandatario stabilito nella Comunità.

Ogni altra soluzione che deroghi dalla norma squalificherebbe il vero obiettivo dell'apposizione del marchio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3252/91

dell'on. Henry McCubbin (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1992)

(92/C 209/80)

Oggetto: Sicurezza e salute degli equipaggi aerei civili con riferimento alle limitazioni del tempo di volo

Tra taluni Stati membri e la Joint Aviation Authority sono attualmente in corso trattative in materia di limitazioni del tempo di volo per gli equipaggi degli aerei. D'altra parte nel COM(90) 442 def. si fa riferimento alla cooperazione nell'applicazione dei requisiti aeronautici comuni (JAA) in tutti i settori afferenti alla sicurezza degli aerei ed al loro impiego. Attualmente la JAA sta esaminando requisiti aeronautici comuni in materia di limitazioni del tempo di volo.

Dal momento che i problemi inerenti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori vengono correttamente armonizzati a livello comunitario (direttiva 89/391/CEE) (1), può la Commissione far sapere in che modo essa partecipa a

tali discussioni e quando prevede di proporre una normativa appropriata?

(¹) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(14 maggio 1992)

I servizi della Commissione hanno partecipato, in qualità di osservatori, ai lavori del gruppo di studio della Joint Aviation Authority (JAA) sulle limitazioni del tempo di volo sin dal gennaio 1990. Le raccomandazioni del gruppo di studio sono ora all'esame del comitato operativo della JAA.

Parallelamente la Commissione sta chiedendo l'opinione delle parti sociali del comitato misto per l'aviazione civile in merito alla proposta del gruppo di studio della JAA.

In base ai requisiti della JAA e all'opinione del comitato misto per l'aviazione civile, la Commissione prevede di presentare proposte circa uno schema a livello comunitario per la regolamentazione delle limitazioni del tempo di volo e di servizio, nonché delle condizioni di riposo, per gli equipaggi degli aerei civili.

Prima di presentare tali proposte la Commissione considererà le vigenti disposizioni comunitarie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3263/91

dell'on. Kenneth Collins (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1992)

(92/C 209/81)

Oggetto: Mobilio e sicurezza antincendio

La Commissione ha procrastinato la presentazione della sua proposta concernente il mobilio e la sicurezza antincendio fino a quando saranno terminate le ricerche del caso.

Al riguardo, può far sapere per quando si prevede che tali ricerche saranno completate, che forma assumeranno le stesse e in che data si pensa sarà presentata la proposta?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(1° aprile 1992)

Oltre ai lavori di normalizzazione in corso, relativi alla «infiammabilità» dei mobili imbottiti e dei materassi nei luoghi privati, pubblici ed ad alto rischio, alla fine del 1994 saranno terminati lavori di prenormalizzazione

sovvenzionati dalla Commissione, riguardanti la classificazione delle combinazioni rappresentative dei prodotti da imbottitura e da rivestimento.

Per quanto riguarda il controllo del comportamento dopo che questi prodotti abbiano preso fuoco, il programma di ricerche prenormative è stato oggetto di ampi consensi nella riunione di consultazione del 29 gennaio 1992. Lo scadenzario per l'esecuzione potrà essere precisato nel prossimo settembre.

Eventuali problemi di tossicità e di ecotossicità sono esaminati in uno studio, affidato a un consulente, che dovrebbe essere terminato alla fine del 1992 per quanto riguarda l'uso normale di questi prodotti nonché i loro effetti sull'ambiente sottoforma di rifiuti, mentre la parte dello studio sulla tossicità dei gas in caso d'incendio dipende dai lavori relativi al secondo punto.

Allo stadio attuale non è possibile fissare uno scadenzario esatto per la presentazione di una direttiva al Consiglio. In funzione dei progressi dei diversi lavori menzionati, la Commissione spera di poter elaborare verso l'autunno uno scadenzario più dettagliato che dovrebbe anche tener conto dei normali termini della procedura per l'effettiva entrata in vigore di questa direttiva negli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3272/91

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 gennaio 1992)

(92/C 209/82)

Oggetto: Lotta contro la droga

Nel quadro del programma europeo di lotta contro la droga, vuol la Commissione far sapere se sono state avviate le attività dell' «Osservatorio europeo per gli stupefacenti», la cui istituzione è stata prevista in cooperazione con il comitato europeo di lotta contro la droga?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(10 aprile 1992)

Il piano europeo di lotta contro la droga, adottato dal Consiglio europeo di Roma del 14-15 dicembre 1990 su proposta del comitato europeo di lotta contro la droga (CELAD), prevedeva l'istituzione di un «osservatorio europeo delle droghe». Avendo il CELAD affidato alla Commissione l'incarico di fare uno studio di fattibilità dell'osservatorio, questa lo ha presentato il 17 maggio 1991, preparato in stretta collaborazione con i dodici Stati

membri. Il Consiglio europeo di Lussemburgo (28-29 giugno 1991) approvava su questa base l'istituzione dell'osservatorio europeo delle droghe. Il 27 settembre 1991 il CELAD si è pronunciato a favore dell'opzione istituzionale «ente di diritto comunitario» per il futuro osservatorio; la Commissione ha quindi adottato il 27 novembre 1991 una «proposta di regolamento del Consiglio relativa all'istituzione di un osservatorio europeo delle droghe (OED) e di una rete europea di informazioni sulle droghe e le tossicodipendenze (REITO)»⁽¹⁾.

Questa proposta, trasmessa al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, è attualmente in sede di esame. Il Consiglio europeo di Maastricht (9-10 dicembre 1991) ha chiesto che tale proposta di regolamento sia adottata dal Consiglio entro il 30 giugno 1992.

Le attività dell'OED non sono dunque ancora iniziate, anche se lo studio di fattibilità e i lavoratori preparatori realizzati dalla Commissione hanno già permesso di precisare i suoi obiettivi, i suoi compiti e le sue funzioni potenziali.

⁽¹⁾ Doc. COM(91) 463 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3274/91
dell'on. Francesco Speroni (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 gennaio 1992)
(92/C 209/83)

Oggetto: Visite medico-legali aeronautiche in Italia

In Italia i titolari di licenze, brevetti ed attestazioni aeronautiche non possono, come in altri Stati comunitari, sottoporsi alle visite medico-legali periodiche per il rinnovo di propri titoli presso sanitari all'uopo abilitati, ma sono tenuti a recarsi presso strutture militari, con conseguenti disagi dovuti al numero estremamente ridotto delle stesse e alla limitatezza di orari e personale; tale pratica contravviene a un'apposita normativa stabilita con decreto del presidente della Repubblica n. 566 del 18 novembre 1988.

Gli inconvenienti che ne conseguono si ripercuotono anche sui titolari di licenze, brevetti ed attestazioni rilasciate da autorità aeronautiche di altri Stati membri della Comunità i quali si trovano, nel periodo di scadenza, a doversi sottoporre a visita in Italia.

Intende la Commissione attivarsi al fine di ottenere che anche in Italia sia effettivamente possibile sottoporsi a visite medico-legali aeronautiche al di fuori delle strutture militari?

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
(13 maggio 1992)

Ai sensi delle disposizioni internazionali della ICAO, i piloti di aerei devono essere in possesso di un brevetto valido.

Per garantire che il titolare sia idoneo per il volo, la validità delle licenze è subordinata al positivo esito di periodiche visite mediche, la cui frequenza varia a seconda del tipo di brevetto e dell'età del titolare.

Nella maggior parte degli Stati membri di tali visite mediche sono incaricati sanitari all'uopo abilitati dalle autorità aeronautiche nazionali.

In linea generale si ritiene che tali sanitari abilitati debbano possedere una certa esperienza in materia di medicina aeronautica.

Spetta comunque alle autorità nazionali abilitare personale sanitario adeguatamente qualificato per lo svolgimento delle visite mediche necessarie per i brevetti di pilota. Se poi l'organico abilitato risulta insufficiente, le pertinenti autorità di ciascuno Stato membro hanno facoltà di abilitare altro personale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3281/91
dell'on. Cristiana Muscardini (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 gennaio 1992)
(92/C 209/84)

Oggetto: Dispositivi di sicurezza stradale

Per sapere se la Commissione non ritiene opportuno, al fine di accrescere la sicurezza stradale in Europa, emanare un regolamento che preveda:

1. una terza luce di stop, posta in posizione ben visibile (soluzione già adottata negli USA da alcuni anni);
2. un sistema elettro-meccanico innestante le quattro frecce (o hazard) nel momento in cui il conducente del velivolo preme con forza il pedale del freno onde evitare che il guidatore si distraiga dalla guida per cercare il pulsante, perdendo così la concentrazione necessaria a far fronte a situazioni di emergenza.

Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione
(14 aprile 1992)

I dispositivi di illuminazione dei veicoli sono disciplinati dalla direttiva 76/756/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 91/663/CEE⁽²⁾.

La presenza della terza luce di arresto è stata esaminata nei lavori di preparazione dell'ultima direttiva di modifica. Gli Stati membri non si sono pronunciati a maggioranza qualificata a favore né dell'installazione obbligatoria né di quella facoltativa: pertanto la direttiva non ne consente l'installazione. Nel momento in cui la direttiva entrerà in vigore nel mercato unico, nessuno Stato membro potrà autorizzare l'immatricolazione di veicoli che non siano conformi alle prescrizioni della direttiva stessa; pertanto l'installazione della terza luce di arresto non sarà più consentita sui nuovi veicoli commercializzati nella Comunità.

La Commissione non può sostenere l'uso del dispositivo di segnalazione di emergenza (accensione di tutti gli indicatori di direzione) per indicare una frenata brusca. Un conducente che, viaggiando a velocità sostenuta, azionasse a fondo il freno, attiverrebbe il dispositivo di segnalazione di emergenza. Questo potrebbe ingenerare confusione nel caso in cui il conducente frenasse prima di svoltare a destra o a sinistra in quanto, con il dispositivo di segnalazione in funzione, non potrebbe segnalare la sua intenzione di effettuare la manovra.

(¹) GU n. L 262 del 27. 9. 1976.

(²) GU n. L 366 del 31. 12. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1/92
dell'on. Leen van der Waal (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 febbraio 1992)
(92/C 209/85)

Oggetto: Esenzione dal pagamento delle accise per il gasolio destinato alla navigazione interna

Nel quadro dell'armonizzazione delle accise sugli oli minerali, la Commissione nella direttiva COM(90) 434 def. prevedeva di esentare, fra l'altro, la navigazione interna dalle accise sul gasolio. Questa norma si ricollega all'accordo sul gasolio del 1952, articolo 1, e all'idea di potenziare la posizione concorrenziale della navigazione interna quale mezzo di trasporto relativamente compatibile con l'ambiente. Inoltre il Parlamento europeo si è pronunciato a favore di questa esenzione.

Secondo notizie apparse sulla stampa, il governo tedesco sta cercando di bloccare questa proposta di esenzione.

1. La Commissione può confermare la veridicità di queste notizie riguardo alla presa di posizione tedesca?
2. La Commissione può far sapere se la questione è già stata discussa in seno al Consiglio e se tale posizione vi trova appoggio?
3. La Commissione intende mantenere ferma la sua posizione circa il mantenimento dell'esenzione dalle accise per la navigazione interna?

Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione

(27 aprile 1991)

La proposta della Commissione cui si riferisce l'onorevole parlamentare è attualmente in discussione al Consiglio e si spera che venga raggiunto un accordo quanto prima.

Per quanto riguarda il gasolio destinato alla navigazione interna, la Commissione conferma la sua posizione, indicata nella proposta approvata dal Parlamento, sul mantenimento dell'esenzione dalle accise per la navigazione interna.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 9/92
dell'on. Ernest Glinne (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 febbraio 1992)
(92/C 209/86)

Oggetto: Indiani Yanomami e foresta equatoriale

La distruzione della foresta equatoriale e quella degli indiani che la popolano costituiscono un unico problema. L'esempio degli Yanomami particolarmente significativo in proposito. Il loro territorio viene invaso da migliaia di cercatori d'oro che li uccidono, li brutalizzano, li terrorizzano, rubano loro il cibo e distruggono le loro colture alimentari.

I cercatori d'oro distruggono anche la foresta, inquinano i fiumi e la loro fauna e propagano malattie contro cui gli Indiani sono senza difesa. La malaria è diventata epidemica dal 1989 e in molti villaggi la diffusione ha raggiunto il 100%, per cui gli indigeni non riescono più a cacciare o a coltivare. La denutrizione è venuta così a peggiorare la già grave situazione sanitaria. Fra il 1987 e il 1990 quasi il 13% della popolazione degli Yanomami è deceduta in seguito ai molteplici colpi inferiti dall'invasione dei minatori. La distruzione di uno dei popoli indigeni dell'Amazzonia fra i più grandi e che meglio hanno conservato la propria cultura è andata dunque accelerandosi, malgrado le vane promesse di protezione del presidente Collor.

Sembrerebbe piuttosto che qualsiasi tentativo di protezione della foresta e degli uomini che la popolano debba far leva sul riconoscimento dei diritti e degli interessi dei popoli indigeni e, in particolare, dei loro diritti territoriali.

L'ideale sarebbe infatti, come affermato dall'antropologo Terry Turner dell'università di Chicago (vedi *In These Times*, maggio 1991, n. 21) (¹) trovare una soluzione politica che permetta ai popoli indigeni stessi di proteggersi e di controllare qualsiasi risorsa sfruttabile della foresta.

Qual è l'opinione delle autorità comunitarie sulla politica da seguire e quali iniziative sono state prese in tal senso?

(¹) *In These Times*: rivista americana: 1912 Debs Av., Mt. Morris, IL 61054.

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(14 aprile 1992)

Poiché nel giugno 1991 il Consiglio europeo di Dublino ha raccomandato di accrescere il contributo della Comunità europea alla conservazione delle foreste tropicali, in particolare incentivando la cooperazione con i paesi interessati, la Commissione ha intrapreso varie iniziative in tal senso.

Grazie allo strumento di bilancio specifico «ecologia nei PVS» (B7 5040, ex 946), creato su richiesta del Parlamento europeo, la Comunità ha realizzato alcune azioni di cooperazione nel settore della conservazione delle foreste tropicali, riguardanti in particolare le popolazioni indiane.

Nel 1990 sono stati spesi 620 000 Ecu per la conservazione delle foreste dell'Asia e dell'America latina, 340 000 dei quali riguardavano direttamente le popolazioni indiane.

Nel 1991 sono stati utilizzati 1 825 000 Ecu direttamente per la conservazione delle foreste tropicali dell'America latina e dell'Asia, circa 600 000 dei quali riguardavano azioni a favore delle popolazioni indigene.

La conservazione delle foreste tropicali costituisce per la Commissione un problema complesso e multisettoriale. A suo parere solo una serie di iniziative (nel campo delle politiche sociali, economiche, della ricerca, della formazione, delle nuove tecnologie) potrà contribuire a contenere il fenomeno della deforestazione e a rendere compatibile la conservazione della foresta con l'esigenza di sfruttarla economicamente. Una di queste iniziative consiste nel riconoscere la capacità millenaria delle popolazioni indigene di gestire gli ecosistemi forestali, e di conseguenza incoraggiare le alternative che consentono a tutte le popolazioni interessate (indigeni, coloni, seringueiros . . .) di partecipare (ciascuno alla propria maniera) alla conservazione duratura della foresta.

Per le popolazioni indigene, uno dei sistemi per realizzare questo obiettivo consiste nel farsi attribuire dei territori (in Brasile, Colombia, Bolivia) dai governi interessati e nella collaborazione tra popolazioni indiane, servizi dello Stato, oppure ONG specializzate, con il fine dell'autogestione di questi territori da parte delle comunità indigene.

È in questa prospettiva che la Comunità ha finanziato un progetto in Colombia (articolo 946/39/32), nel quadro della politica colombiana di «resguardos» che mira ad assegnare 18 Mio di ha alle popolazioni indigene.

In Brasile la Comunità finanzia lo sviluppo di un centro di ricerche indigene (NCI), che promuove la conoscenza e lo sviluppo delle pratiche indigene per la conservazione delle foreste (B7-5040/91/019). La Comunità collabora anche con un istituto di studi amazzonici (IEA), particolarmente al fine di identificare dei sistemi di protezione della foresta.

Sempre in Brasile è stata finanziata nell'ambito dello stesso articolo B7-5040 la collaborazione Comunità-Brasile nel quadro della lotta alla contaminazione da mercurio, che ha permesso di quantificare alcuni livelli di contaminazione nella valle del Tapajos, e di proporre lo sviluppo di tecnologie meno contaminanti di estrazione dell'oro.

Infine la Commissione partecipa attualmente, insieme alla Banca mondiale e al governo brasiliano, all'elaborazione del programma pilota di conservazione della foresta in Brasile. Tale programma includerà azioni a favore delle popolazioni indigene e prevede la partecipazione attiva delle ONG. È stato deciso un contributo finanziario comunitario di circa 12 milioni di Ecu per le operazioni preliminari di realizzazione di questo programma.

I nuovi orientamenti della cooperazione con i PVS-ALA riservano il 10% degli stanziamenti ad azioni di cooperazione nel settore dell'ambiente e delle foreste tropicali e permetteranno di promuovere fin da quest'anno azioni di cooperazione di una certa entità a sostegno degli sforzi intrapresi dai PVS.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 12/92

dell'on. Roberto Speciale (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1992)

(92/C 209/87)

Oggetto: Massimali per gli aiuti ai cantieri navali 1992

Considerato che a breve scadenza bisognerà rideterminare i massimali 1992 per gli aiuti alla cantieristica navale secondo le disposizioni della vigente direttiva in materia; considerato che per il 1991 il metodo di determinazione del massimale era stato oggetto di alcune critiche tra le quali il fatto che il riferimento alle performances più competitive non può essere fatto ad un solo cantiere ma ad una pluralità di cantieri fra i migliori, e il fatto più generale di una sottostima dei dati interni e internazionali disponibili; considerato che a seguito della mia interrogazione scritta n. 400/91 (¹) il commissario competente ha risposto che la Commissione è «disponibile a considerare proposte costruttive per il miglioramento della metodologia»; considerato infine che attualmente il massimale è già sceso al 13% e che, a mio parere, un'ulteriore riduzione

potrebbe creare gravi difficoltà al settore dei cantieri navali europei se considerato nel suo complesso,

si chiede alla Commissione se nella determinazione del massimale per il 1992 ritiene di modificare alcuni aspetti del vecchio metodo di valutazione tenendo conto delle precedenti osservazioni e se condivide, allo stato attuale, le preoccupazioni sulle possibili difficoltà derivanti da un'ulteriore riduzione del massimale.

(¹) GU n. C 227 del 31. 8. 1991, pag. 21.

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione
(15 aprile 1992)**

La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che, alla riunione del 18 dicembre 1991, ha deciso di fissare il massimale per il 1992 al 9%. Per le imbarcazioni di piccole dimensioni, di costo inferiore a 10 milioni di Ecu, e per la conversione di navi il massimale stabilito è del 4,5%.

Secondo quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 2 della 7^a direttiva del Consiglio sugli aiuti alla cantieristica navale, la Commissione era tenuta a fissare il massimale riveduto con riferimento al divario riscontrabile tra la strutturazione dei costi dei cantieri navali comunitari *più competitivi* ed i prezzi fatturati dai loro maggiori concorrenti internazionali, con particolare riguardo ai segmenti di mercato nei quali i cantieri comunitari conservano, in termini relativi, la massima competitività. Come negli anni precedenti, nel valutare il differenziale riscontrabile tra costi e prezzi la Commissione, oltre che di altre informazioni pertinenti riguardanti il mercato, si è ser come elemento di base di uno studio obiettivo del mercato, svolto per suo conto da un consulente indipendente.

Quest'anno lo studio del mercato, che è stato effettuato nella seconda metà del 1991 in stretta collaborazione con l'industria cantieristica comunitaria, è risultato molto più rappresentativo che in passato, poiché per il raffronto tra costi e prezzi si è presa in considerazione una gamma più ampia di tipi di navi (12, rispetto a otto l'anno scorso: un aumento del 50%). Inoltre ha partecipato un campione di cantieri molto più numeroso (21: quasi il doppio dell'anno scorso, quando i cantieri partecipanti sono stati 11).

I costi più competitivi per ciascun tipo di nave dell'ampia gamma considerata sono stati determinati quando in base ai dati forniti da vari cantieri diversi. Poiché il cantiere che quotava i costi più bassi variava secondo il o i tipi di nave, i consulenti hanno basato le loro conclusioni non sui costi di ogni singolo cantiere da solo ma su vari cantieri, ciascuno dei quali era risultato il più competitivo nel o nei suoi particolari segmenti di mercato.

Dai risultati dello studio è emerso un evidente miglioramento della posizione competitiva dei cantieri comunitari, oltre a un netto ridursi del divario tra costi e prezzi rispetto agli anni scorsi. In base a tali risultati, e tenuto conto anche di altri fattori quali una certa fragilità della ripresa del mercato ed il comportamento mutevole ed aggressivo, in materia di prezzi, di alcuni concorrenti

internazionali, la Commissione ha deciso di fissare il massimale al 9%.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 14/92
dell'on. Detlev Samland (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 febbraio 1992)
(92/C 209/88)**

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'adeguamento retroattivo dei coefficienti correttivi a partire dal 1° ottobre 1990 per quanto riguarda retribuzioni e pensioni dei funzionari comunitari in servizio nella Repubblica federale di Germania

In base alla proposta di regolamento presentata dalla Commissione le retribuzioni e le pensioni dei funzionari CE nella Repubblica federale di Germania per il periodo 1° ottobre 1990-31 dicembre 1991 verranno aumentate retroattivamente di circa il 12,5%, con una spesa dell'ordine di 3,2 milioni di Ecu.

Ritiene la Commissione che tali conseguenze dell'unificazione tedesca, dovute al trasferimento della capitale da Bonn a Berlino, siano giustificate anche se né il Parlamento né i ministeri sono stati trasferiti a Berlino?

Ritiene la Commissione giustificato che con tale nuova regolamentazione migliori in modo rilevante quasi esclusivamente la posizione degli ex funzionari CE, che dispongono di pensioni più elevate (circa il 12,5%) anche se nella loro situazione non è mutato nulla in quanto in prevalenza non vivono né a Berlino né a Bonn?

Quanti sono attualmente i funzionari comunitari in servizio a Berlino per i quali potrebbe semmai essere giustificato tale adeguamento dei coefficienti correttivi?

La Commissione intende modificare lo statuto in modo tale che i coefficienti correttivi valgano solo per i funzionari comunitari in servizio presso i vari Stati membri della CE e non per i funzionari CE in pensione, per il cui trattamento si dovrebbe tener conto del precedente luogo di lavoro, ossia Bruxelles?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione
(31 marzo 1992)**

La Commissione non può che prendere atto del fatto che all'articolo 2 il trattato di unificazione stabilisce che la capitale della Germania è Berlino.

Essa si è regolata di conseguenza nel definire la sua proposta, basandosi su una normativa statutaria la cui validità è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nonché sulla prassi che il Consiglio segue da molti anni in materia di fissazione dei coefficienti correttori.

La Commissione rileva inoltre che anche il coefficiente correttore applicabile ai Paesi Bassi viene valutato in base alle condizioni di vita nella capitale Amsterdam e non all'Aia, sede dei servizi governativi.

Nello stilare la sua proposta la Commissione si è basata su considerazioni di diritto conformi al disposto della normativa comunitaria.

Ai funzionari e agenti in servizio a Berlino viene già applicato un coefficiente correttore specifico per quella sede.

Conformemente al principio di parità di trattamento tra i beneficiari dei diritti pecuniari, che è un principio sancito dallo statuto, questi diritti devono garantire a chiunque un medesimo potere d'acquisto. Quest'ultimo viene a sua volta garantito da coefficienti correttori che tengono conto delle condizioni di vita nello Stato membro di residenza. Si tratta di un principio che è d'applicazione altresì nei confronti degli ex-funzionari.

La Commissione non intende proporre una modifica dello statuto del tipo prospettato dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 33/92

dell'on. Carole Tongue (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 febbraio 1992)
(92/C 209/89)

Oggetto: Incinerazione dei detriti fognari

L'esistente valutazione ambientale opera nel quadro della legislazione di gestione territoriale, vale a dire ogni sua applicazione viene esaminata nel merito. La Commissione ritiene che ciò sia accettabile e, in caso negativo, intende introdurre misure che permettano una valutazione rigorosa dell'impatto cumulato di varie proposte di sviluppo (in questo caso si tratta di 6 inceneritori/processi di combustione proposti tutti in un'area estremamente ridotta)?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
(1° aprile 1992)

A norma della direttiva 85/337/CEE⁽¹⁾, tra le informazioni da fornire per la valutazione dell'impatto ambientale è compresa una descrizione degli effetti probabilmente significativi del progetto proposto sull'ambiente.

Questa descrizione deve comprendere non solo gli effetti diretti ma anche qualsiasi effetto indiretto, secondario, cumulativo, di breve, medio e lungo termine, permanente o temporaneo, positivo o negativo.

Ciò significa che nella valutazione dell'impatto del progetto proposto si deve tener conto, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno e ragionevole, anche degli altri progetti attuati o proposti, che potrebbero avere impatti che accumulano con l'impatto del progetto di cui è in corso la valutazione.

Tuttavia la Commissione si rende conto che nelle procedure di autorizzazione di singoli progetti spesso non si possono prendere in considerazione e valutare adeguatamente impatti cumulativi e sinergici e pertanto sta esaminando i possibili approcci a questo problema.

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 34/92 dell'on. Carole Tongue (S) alla Commissione delle Comunità europee (4 febbraio 1992) (92/C 209/90)

Oggetto: Incinerazione dei detriti fognari

1. In considerazione dello spettacolare aumento del numero di proposte di inceneritori nel Regno Unito e altrove in Europa — particolarmente preoccupante è l'incinerazione dei detriti fognari (proposta da alcune autorità idriche quale alternativa all'immissione in mare, che dovrà essere gradualmente eliminata entro il 1999 a seguito della firma della dichiarazione della conferenza del mare del Nord alla terza conferenza ministeriale svoltasi all'Aia) — può la Commissione indicare le più recenti e più rigorose norme europee concernenti le emissioni operative tollerabili rispetto alle quali tali proposte dovrebbero essere valutate?

2. Può la Commissione indicare il calendario di revisione e rinnovo di tali norme?

3. Come saranno comparabili tali norme con i limiti TA Luft 1990?

4. La CE è stata consultata dal Regno Unito sulla preparazione delle norme HMIP del Regno Unito concernenti le emissioni per gli inceneritori attualmente in produzione?

5. La Commissione ritiene accettabile che un importante criterio da adottare nell'esame delle procedure operative per processi industriali potenzialmente rischiosi sia quello del «costo eccessivo» (regolamenti BAT-NEEC)?

6. Può la Commissione chiarire se la dichiarazione sopra menzionata esclude la possibilità di un'eliminazione dei detriti fognari in alto mare (oltre la piattaforma

continentale), visto che è stato sostenuto che l'eliminazione in mare è la migliore opzione ambientale?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(24 aprile 1)

1. Le emissioni nell'atmosfera dovute all'incenerimento di fanghi fognari sono disciplinate dalla direttiva quadro 84/360/CEE concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali dove si afferma che l'autorizzazione richiesta prima del funzionamento di tali impianti può essere rilasciata soltanto quando l'autorità competente ha accertato che:

- tutte le opportune misure preventive contro l'inquinamento atmosferico sono state adottate, compresa l'applicazione della migliore tecnologia disponibile, a condizione che l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi;
- l'utilizzo dell'impianto non causa un inquinamento atmosferico significativo, dovuto in particolare all'emissione delle sostanze di cui all'allegato II;
- nessuno dei valori limite di emissione applicabili sarà oltrepassato;
- si considerano tutti i valori limite di qualità dell'aria applicabili.

Per gli impianti specificamente utilizzati per l'incenerimento di fanghi fognari non esiste una legislazione comunitaria ad hoc. Soltanto se i fanghi sono inceneriti a titolo aggiuntivo negli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, si applicano le direttive 89/369/CEE⁽¹⁾ e 89/429/CEE⁽²⁾ concernenti la prevenzione/riduzione dell'inquinamento atmosferico causato dagli impianti nuovi o esistenti di incenerimento di rifiuti urbani.

La Commissione ha recentemente adottato la proposta di direttiva sull'incenerimento di rifiuti pericolosi che introduce valori limite di emissione molto severi. Questa proposta si applica anche ai fanghi fognari che possono essere considerati come rifiuti pericolosi se contengono certe sostanze pericolose.

2. La Commissione elaborerà delle proposte per adeguare le direttive sugli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani al progresso nelle tecniche di riduzione verso la fine del 1992 o agli inizi del 1993 e saranno fissati valori limite di emissione ancora più severi. In queste proposte di direttiva saranno presi in considerazione anche gli impianti utilizzati specificamente per l'incenerimento di fanghi fognari.

3. I valori limite di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili (BAT) saranno più severi rispetto al TA Luft 86 e ci si ispirerà al regolamento tedesco sull'incenerimento di rifiuti (17. BImSch VO) e alla normativa olandese più progressiva (Richtlijn Verbranden 89).

4. La Commissione non è stata informata sui lavori di HMIP sulle norme per l'incenerimento.

5. L'ulteriore legislazione comunitaria sarà basata sulle migliori tecniche disponibili secondo una definizione che dà meno importanza all'attuale concetto «senza costi eccessivi».

Secondo la direttiva 85/337/CEE⁽³⁾ tutti gli impianti di smaltimento dei rifiuti per l'incenerimento di rifiuti tossici e pericolosi saranno soggetti ad una valutazione di impatto ambientale per garantire ad esempio che nella procedura di autorizzazione, oltre alle informazioni economiche, siano prese in considerazione tutte le informazioni ambientali pertinenti.

6. La possibilità di smaltire i fanghi in alto mare non era stata considerata nella dichiarazione della 3^a conferenza ministeriale sul Mare del Nord. I partecipanti a questa conferenza hanno notato che tutti gli Stati del Mare del Nord hanno cessato gli scarichi di fanghi in mare ed il Regno Unito si è impegnato a cessarli non appena possibile. Il Regno Unito si è anche impegnato ad elaborare entro il 1990 dei programmi per porre gradualmente fine a questa pratica entro la fine del 1998, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 91/271/CEE⁽⁴⁾ del Consiglio sul trattamento delle acque reflue.

⁽¹⁾ GU n. L 163 del 14. 6. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 203 del 15. 7. 1989.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

⁽⁴⁾ GU n. L 135 del 30. 5. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 50/92

dell'on. Llewellyn Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1992)

(92/C 209/91)

Oggetto: Strumenti per il controllo della qualità nell'industria alimentare

Può la Commissione mettere a disposizione dei membri del Parlamento europeo uno studio elaborato dalla DG III sulla «Definizione di strategie per il controllo dei generi alimentari»?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(2 aprile 1992)

Lo studio menzionato dall'onorevole parlamentare è stato elaborato nel 1986 ad uso, interno ed immediato, dei servizi della Commissione.

Si trattava di una raccolta di dati relativi alla frequenza delle infezioni alimentari da tossine in Europa, ai loro

agenti eziologici e ai gruppi di prodotti alimentari a rischio.

Essendo passati sei anni questi dati sono chiaramente superati e per questo motivo la Commissione non ha intenzione di pubblicarli.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 53/92

dell'on. Anita Pollack (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1992)

(92/C 209/92)

Oggetto: Futuro della rete IRIS

Considerato l'impegno della Commissione a proseguire le azioni specifiche per la formazione delle donne e preso atto dell'importante compito intrapreso dalla rete IRIS, può la Commissione confermare che intende prorogare l'iniziativa oltre il 1992 — anno in cui si concluderà la prima fase operativa — e almeno fino alla scadenza del terzo programma d'azione per la parità?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(8 aprile 1992)

Il terzo programma d'azione per la parità di opportunità tra donne e uomini (1991-1995) propone chiaramente di proseguire le azioni specifiche volte ad agevolare l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro favorendo, tra l'altro, scambi di informazioni ed esperienze al riguardo e la promozione di migliori metodi di formazione.

La Commissione intende pertanto prorogare l'azione della rete IRIS oltre il 1992 riconoscendo l'importante ruolo da essa svolto nella diffusione di informazioni su questioni femminili nonché nella promozione di programmi di formazione innovativi e nel conferimento di una dimensione transnazionale ai progetti.

Per definire con precisione le iniziative future è in corso una valutazione dell'attività globale della rete, che formerà oggetto di una relazione finale attesa per l'aprile 1992. In base ai risultati ottenuti sarà possibile riorganizzare le attività della rete in modo tale da perseguire il suo principale obiettivo: promuovere la formazione iniziale e permanente delle donne per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 58/92

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1992)

(92/C 209/93)

Oggetto: Tassa di circolazione per i veicoli di oltre 16 CV

Con una pronunzia del 17 settembre 1987 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha giudicato discriminatorio il sistema applicato in Francia per il pagamento delle tasse di circolazione, contestando tra l'altro all'amministrazione francese di applicare regole di calcolo delle potenze fiscali che penalizzano le vetture di oltre 16 CV importate da altri Stati membri.

Se è vero che l'amministrazione francese ha introdotto nuovi criteri di calcolo a partire dal 10 febbraio 1988 per questa categoria di veicoli, essi riguardano in realtà un numero limitato di modelli con la conseguenza che numerosi veicoli, p.e. quelli posseduti dai collezionisti, non beneficiano del nuovo regime e sono dunque soggetti al pagamento di un «bollo» più elevato.

Può la Commissione intervenire presso l'amministrazione francese affinché le nuove regole di calcolo divengano applicabili a *tutti* i veicoli di potenza superiore ai 16 CV e agli automobilisti sia integralmente rimborsato il bollo pagato dopo il 1988?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(24 marzo 1992)

Con circolare del 12 gennaio 1988 l'amministrazione francese ha effettivamente modificato il sistema di determinazione della potenza fiscale dei veicoli per conformarlo all'articolo 95 del trattato CEE e alla sentenza «Feldain» della Corte di giustizia del 17 settembre 1987. Il nuovo metodo si applica a tutti i veicoli omologati a partire dal 1988.

Per quanto riguarda i veicoli omologati tra il 1978 e il 1988, con una circolare del 20 settembre 1991 e due direttive del 3 ottobre 1991 e del 23 gennaio 1992 le autorità francesi hanno introdotto una procedura che consente ai proprietari di alcuni di tali veicoli di ottenere una riduzione di potenza fiscale, che sarà indicata sulla carta di circolazione, e di sollecitare la restituzione delle tasse indebitamente percepite in violazione del diritto comunitario.

Riguardo ai limiti che l'amministrazione francese ha ritenuto opportuno porre all'esercizio di tale diritto di restituzione, va ricordato che, in assenza di un'armonizzazione comunitaria in questo campo, il diritto a reclamare il rimborso di tasse percepite indebitamente vio-

lando la legislazione comunitaria si esercita in virtù delle disposizioni nazionali, fatto salvo il rispetto dei principi generali stabiliti dalla Corte di giustizia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 59/92

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 febbraio 1992)
(92/C 209/94)

Oggetto: Industria della porcellana

L'industria francese della porcellana incontra gravi difficoltà di mercato sia all'interno che all'estero.

Gli ambienti interessati ritengono al riguardo inammissibile che la legislazione in vigore, già fonte di numerosi vincoli, non venga rispettata dalla concorrenza. Infatti, in base alle statistiche doganali, i contingenti importati dall'Asia sono aumentati dell'81 % in volume e del 13 % in valore tra il 1989 e il 1990, oltretutto con grave rischio per i consumatori visto che le norme nazionali o europee, in particolare quelle relative al tenore di piombo o di cadmio, sono ben lungi dall'essere rispettate.

Altro motivo di preoccupazione è il deplorabile fenomeno della contraffazione ad opera di aziende straniere che sempre più frequentemente perpetrano un vero e proprio «saccheggio» di modelli e motivi decorativi.

Può pertanto la Commissione adottare misure volte a far rispettare la legislazione in materia, in modo che i produttori di porcellane che accettino di operare sul mercato possano farlo in un quadro di concorrenza leale?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione
(8 aprile 1992)**

Nel settore della politica commerciale, a difesa contro la concorrenza sleale o illecita, la Comunità dispone dei seguenti strumenti:

- regolamento (CEE) n. 2423/88 ⁽¹⁾ relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea;
- regolamento (CEE) n. 2641/84 ⁽²⁾ relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite.

In entrambi i casi, su richiesta debitamente motivata dell'industria comunitaria che si ritiene lesa da tali pratiche e previa consultazione degli Stati membri, la Commissione può avviare un'indagine che può conclu-

dersi, se del caso, con l'adozione di misure di difesa commerciale contro le importazioni in oggetto.

Per quanto riguarda piombo e cadmio la direttiva 84/500/CEE ⁽³⁾ ha fissato valori limite di cessione delle due sostanze. Da un'indagine effettuata nel 1989-1990 risulta che tali valori limite sono probabilmente rispettati, anche per quanto riguarda i prodotti importati.

In materia di contraffazione la Commissione prenderà in considerazione l'introduzione a livello comunitario di norme di protezione di progetti e modelli.

A tal fine i servizi della Commissione hanno pubblicato nel giugno 1991 un documento di consultazione intitolato «Libro verde sulla protezione giuridica di progetti e modelli industriali» (III/F/5131/91) che illustra gli elementi di un'eventuale normativa comunitaria.

Dopo aver raccolto il parere degli ambienti interessati, la Commissione deciderà sulla necessità di preparare una normativa comunitaria e presenterà, se del caso, proposte entro la fine del 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988.

⁽²⁾ GU n. L 252 del 20. 9. 1984.

⁽³⁾ GU n. L 277 del 20. 10. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 80/92

dell'on. Madron Seligman (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 febbraio 1992)
(92/C 209/95)

Oggetto: Benessere dei polli

Nella sua risposta alla mia interrogazione scritta n. 1020/91 ⁽¹⁾ il commissario Mac Sharry ha dovuto confermare che non vi sono disposizioni comunitarie riguardanti la protezione dei volatili da carne. La questione era allo studio (ma a quanto pare senza alcuna urgenza) e, qualora il Consiglio dovesse elaborare una raccomandazione in merito, la Commissione si adopererà affinché si tenga nella massima considerazione la situazione esistente in tutti gli Stati membri. Voglio sperare che ciò non significhi che se l'allevamento in batteria si diffondesse, lo si lascerebbe continuare.

Ora che sono trascorsi circa sei mesi, il commissario può far sapere se ci sono stati dei progressi in materia?

Inoltre, anche se la mia interrogazione originaria si riferiva essenzialmente ai polli, il commissario conviene che qualsiasi nuova legislazione mirante a migliorare il benessere dei polli dovrebbe includere anche tacchini, faraone, quaglie e perfino struzzi?

(Naturalmente la Commissione sarà al corrente del fatto che gli struzzi vengono allevati, almeno nel Regno Unito, per la loro carne di ottima qualità e a basso tenore di grassi.)

(¹) GU n. C 286 del 4. 11. 1991, pag. 23.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(2 aprile 1992)

L'attività del comitato permanente della convenzione europea relativa alla protezione degli animali d'allevamento del Consiglio d'Europa è continuata negli ultimi sei mesi ed ai membri del comitato è stato trasmesso un progetto di testo di raccomandazione sul pollame, compreso il pollame da carne, che verrà discusso alla riunione del comitato prevista nel giugno di quest'anno.

Oltre ai volatili da cortile è prevista l'inclusione di altre specie nella raccomandazione. La convenzione obbliga tuttavia il comitato permanente a formulare le proprie raccomandazioni tenendo conto delle esigenze fisiologiche e etologiche degli animali interessati ed in base all'esperienza accertata e alle conoscenze scientifiche.

L'allevamento di alcune specie, come ad esempio gli struzzi, è relativamente recente nella Comunità e le conoscenze scientifiche su tali animali sono scarse. Il comitato intende pertanto concentrare la propria attenzione sulle specie più comuni e formulerà nuove raccomandazioni per le specie più esotiche, non appena saranno disponibili le necessarie informazioni.

La Commissione continua a partecipare attivamente ai lavori del comitato e sta inoltre preparando una proposta legislativa comunitaria, intesa ad attuare la convenzione europea e a fornire una base giuridica per l'attuazione delle raccomandazioni adottate nell'ambito della stessa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 82/92

dell'on. Madron Seligman (ED)

alla Commissione delle Comunità europee.

(6 febbraio 1992)

(92/C 209/96)

Oggetto: Promozione dell'efficienza e della conservazione energetica

La Commissione dà il suo sostegno alla conservazione dell'energia e all'uso efficiente delle varie forme di energia con il programma SAVE.

Quale sostegno dà la Commissione alle associazioni di livello europeo e con un'impostazione industriale la cui funzione è di far avanzare questi obiettivi, come ad es.: EuroACE (l'Associazione europea per la conservazione dell'energia)?

La Commissione può esaminare l'opportunità di estendere il suo sostegno a queste associazioni, in linea con le opinioni espresse dal Parlamento sulla necessità di una migliore conservazione dell'energia e di una maggiore efficienza energetica?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(24 aprile 1992)

La Commissione delle Comunità europee sostiene da molti anni gli sforzi di organizzazioni indipendenti che promuovono l'efficienza energetica. Citiamo, come esempio, l'appoggio continuato accordato all'Associazione europea dei managers dell'energia (EFEM).

Esistono tuttavia molte altre organizzazioni che hanno un duplice scopo: promuovere al contempo l'efficienza energetica e gli interessi delle loro società membre.

La Commissione pratica la politica di un'attiva cooperazione con tutti quelli che promuovono l'efficienza energetica ma considera inopportuno cofinanziare organizzazioni che hanno il duplice scopo di promuovere contemporaneamente l'efficienza energetica e i prodotti dei loro membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 87/92

dell'on. Frédéric Rosmini (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1992)

(92/C 209/97)

Oggetto: Il ruolo delle regioni nella costruzione europea

Non c'è più bisogno di ricordare il ruolo delle regioni nella costruzione europea, eppure il funzionamento attuale delle istituzioni comunitarie non consente alle regioni di svolgere pienamente il loro ruolo di partner nella costruzione europea, in quanto esse sono associate alla Comunità soltanto tramite il consiglio consultivo delle regioni creato nel 1988.

Orbene, sia la composizione di questo consiglio che i deboli poteri di cui dispone (può solo deliberare su richieste di parere della Commissione) non gli consentono di svolgere un vero ruolo, come sottolineato nella relazione della commissione per gli affari istituzionali sulle relazioni della Comunità con le regioni, dell'on. Ferrer.

Nel momento in cui si sta preparando il progetto di trattato che istituisce l'unione europea, la Commissione pensa di associare maggiormente le regioni alla Comunità europea e in base a quali modalità intende istituzionalizzare la loro partecipazione alle decisioni comunitarie?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(8 aprile 1992)

Nel suo parere del 21 ottobre 1990 sull'Unione politica la Commissione aveva ritenuto necessario che la conferenza intergovernativa prendesse in esame la domanda di istituire un organismo rappresentativo delle regioni della Comunità. Come la Commissione ha sottolineato in tale occasione, si tratta di un importante parametro della sussidiarietà. Per tale ragione alla conferenza intergovernativa del 14 giugno 1991 la Commissione ha appoggiato l'istituzione di un comitato delle regioni e delle collettività territoriali.

L'istituzione del comitato delle regioni nell'ambito del trattato CEE, effettuata in occasione del vertice di Maastricht, costituisce un importante passo verso una più stretta partecipazione delle collettività regionali e locali alla costruzione europea e rafforza il posto di queste ultime nell'ordinamento istituzionale.

La Commissione si adopererà affinché il nuovo comitato delle regioni venga consultato in modo ottimale ed i suoi pareri siano presi debitamente in considerazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 120/92

dell'on. Edward Newman (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 febbraio 1992)

(92/C 209/98)

Oggetto: Contributo positivo degli immigrati all'economia europea

Secondo lo studio effettuato dall'istituto di studi economici della Renania-Westfalia, i cui risultati sono stati riportati nell'edizione del dicembre 1991 del *Migration News Sheet*, per il 1991 la Repubblica federale di Germania può attendersi un guadagno netto di 41 miliardi di DM risultante dal contributo che gli immigrati danno all'economia tedesca. Lo studio conferma peraltro le conclusioni cui sono giunti altri progetti di ricerca in campo demografico secondo cui in assenza di immigrazione la Germania, dato l'invecchiamento della popolazione, si troverebbe alla fine del secolo di fronte a forti carenze di manodopera e a una vera e propria «banca-rotta» del sistema di sicurezza sociale.

Vista la proliferazione di argomentazioni false e denigratorie secondo le quali gli immigranti non farebbero che sfruttare il sistema di sicurezza sociale, non reputa la Commissione opportuno e urgente effettuare uno studio analogo volto a valutare l'attuale e futuro guadagno netto

per le economie dei paesi della Comunità europea derivante dal contributo degli immigrati extracomunitari nonché dare la più ampia risonanza possibile ai risultati? Ciò contribuirebbe a sfatare quei miti funesti su cui si fa attualmente leva per fomentare l'odio razziale.

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(18 marzo 1992)

La Commissione si rallegra delle conclusioni raggiunte dal Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, che sembrano confermare l'idea espressa dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dai rappresentanti degli Stati membri e dalla Commissione nella loro dichiarazione comune contro il razzismo e la xenofobia: «coscienti del contributo positivo che i lavoratori originari di altri Stati membri o di paesi terzi hanno dato e possono continuare a dare allo sviluppo dello Stato membro in cui soggiornano legalmente e del beneficio che ne trae la Comunità nel suo insieme» (1).

In termini generali l'interazione esistente fra immigrazione ed evoluzione economico-sociale forma oggetto di relazioni periodiche della Commissione riguardanti l'occupazione (ad esempio «L'occupazione in Europa»), l'evoluzione sociale (ad esempio «L'Europa sociale») e le implicazioni macroeconomiche (ad esempio la relazione economica annuale).

Ai problemi legati all'immigrazione sono stati dedicati diversi studi ad hoc, per i quali ci si è avvalsi del contributo di esperti esterni.

La Commissione continuerà a far rientrare questi problemi nelle sue analisi ma non intende attualmente svolgere uno studio speciale sul guadagno netto che le economie degli Stati membri ricavano dalla presenza degli immigrati, viste le notevoli differenze che esistono fra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche perseguite, il numero e l'origine degli immigranti, il fatto che il fenomeno sia più o meno recente ed i dati statistici disponibili. La disponibilità d'indicatori comuni affidabili costituirebbe infatti la base necessaria per poter quantificare in modo comparativo il contributo dato dagli immigranti all'economia della Comunità europea.

(1) GU n. C 158 del 25. 6. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1209/92

dell'on. Joaquim Miranda da Silva (CG)

al Consiglio delle Comunità europee

(21 maggio 1992)

(92/C 209/99)

Oggetto: Conseguenze del mercato interno per gli agenti doganali

L'attuazione del mercato interno e la conseguente rimozione delle frontiere mette a repentaglio il futuro degli

agenti doganali. Man mano che si avvicina l'entrata della data in vigore dello stesso, crescono le preoccupazioni di detti agenti specie in mancanza di provvedimenti comunitari e nazionali che cautelino i loro interessi e diritti.

Per tanto, in molti Stati membri, i doganieri hanno adottato varie forme di agitazione per richiamare la dovuta attenzione sulla situazione nella quale versano.

Ciò premesso, potrebbe il Consiglio far conoscere i provvedimenti ventilati a tutela del futuro dei circa 85 000 agenti doganali che veranno prevedibilmente colpiti dall'entrata in vigore delle norme relative al mercato interno.

Risposta

(16 luglio 1992)

L'abolizione delle frontiere interne dal 1° gennaio 1993 avrà conseguenze non solo per gli agenti doganali ma anche per altri che svolgono la loro attività alle frontiere interne della Comunità; il futuro degli agenti doganali non è però messo a repentaglio.

L'abolizione delle frontiere interne comporta una notevole ristrutturazione dei servizi doganali e probabilmente alcuni funzionari dovranno trasferirsi in altri centri di attività, ma la funzione della dogana si diversifica e si specializza sempre più. L'abolizione delle frontiere interne sarà accompagnata da una maggiore sorveglianza e attività alle frontiere esterne della Comunità, con conseguenti controlli da esercitare con il massimo rigore in tutti gli Stati membri. Il programma MATTHAEUS da poco adottato dal Consiglio per lo scambio di funzionari doganali tra gli Stati membri è volto a sensibilizzare i doganieri di fronte a questa necessità. Nuove normative attuate di recente o in preparazione in sede di Consiglio, in particolare quelle per evitare lo sviamento di prodotti chimici usati per la fabbricazione illecita di droga e il

futuro sistema per autorizzare le esportazioni di opere d'arte, creeranno nuovi compiti che richiederanno indubbiamente adeguamenti dell'organizzazione dei servizi doganali.

La responsabilità della riorganizzazione dei servizi doganali spetta ovviamente e soprattutto agli Stati membri. Indipendentemente dalle misure specifiche adottate a livello nazionale, i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno preso posizione su questo problema l'8 ottobre 1990. La loro dichiarazione concernente il ruolo che i servizi doganali continueranno a svolgere dopo il 1992, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità, mette infatti in rilievo gli elementi fondamentali seguenti, la cui importanza è potenziata dal completamento del mercato interno, e che sono realizzati dalle suddette azioni. Si tratta:

- in materia di lotta antidroga e altre minacce per la società, di effettuare controlli «discreti, selettivi ed espressamente mirati al traffico che comporta maggiori rischi»; si tratta quindi di un lavoro specializzato che richiede formazione e sistemi di informazione adeguati,
- alle frontiere esterne della Comunità, di garantire, ad un livello tecnico uniformemente alto, un controllo efficace commisurato al rischio;
- di rafforzare la collaborazione tra servizi doganali e quella con altre amministrazioni o organi incaricati dell'applicazione della normativa.

In conclusione, il Consiglio riconosce che il completamento del mercato interno comporterà cambiamenti per i servizi doganali, ma rileva che essi non porteranno all'abolizione di detti servizi che, come in passato, dovranno continuare a svolgere un'importante funzione. Il Consiglio esaminerà con tutta l'attenzione necessaria le misure che la Commissione vorrà proporre in merito.